Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 713

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 29 marzo 2022

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 10) . . . . . *Pag.* 6

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa):

Plenaria . . . . . » 7

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Plenaria . . . . . » 69

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12ª (Igiene e sanità):

Plenaria (*)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell'Unione europea):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . » 75

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12ª (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 713º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 marzo 2022.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 76
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 194) . . . . . » 78
Plenaria . . . . . » 78

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 95

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 101

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 113

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 206) . . . . . » 118
Plenaria . . . . . » 118

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 145) . . . . . » 125
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 146) . . . . . » 125
Plenaria . . . . . » 126

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . » 134

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria . . . . . » 142

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98) . . . . . » 172
Plenaria . . . . . » 172

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria . . . . . » 174

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria . . . . . *Pag.* 185

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

Plenaria . . . . . » 189

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) . . . . . *Pag.* 191

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato II infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione (Riunione n. 8) . . . . . » 192

Comitato XII rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche (Riunione n. 12) . . . . . » 192

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79) . . . . . » 192

Plenaria . . . . . » 193

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . » 200

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

Plenaria . . . . . » 201

Ufficio di Presidenza . . . . . » 202

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 16,45.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatore della regione Calabria

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Calabria a seguito delle dimissioni rassegnate per incompatibilità dalla senatrice Clotilde Minasi, delle quali il Senato ha preso atto nell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, la Giunta – su conforme relazione del PRESIDENTE, facente funzioni di relatore – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva la senatrice dimissionaria è il signor Fausto De Angelis.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedì 29 marzo 2022

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,15

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSORE AVVOCATO GIUSEPPE MELIS, DEL PROFESSORE AVVOCATO MASSIMO BASILAVECCHIA, DEL DOTTOR PAOLO LUIGI REBECCHI PER LA CORTE DEI CONTI E DEL PROFESSOR EUGENIO DELLA VALLE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova e il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2562) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La presidente PINOTTI ricorda che il disegno di legge in esame è inserito nel calendario dell'Assemblea di questa settimana, con la formula «ove concluso dalle Commissioni». Ricorda come nella seduta della scorsa settimana, i relatori – il collega Gasparri per la Commissione difesa e la collega Nocerino per la Commissione esteri – abbiano illustrato il provvedimento. Informa altresì che, alla scadenza del termine, lo scorso giovedì, scorso sono stati presentati 112 emendamenti e 7 ordini del giorno, raccolti in un fascicolo già inviato ed in distribuzione (pubblicato in allegato). Informa inoltre che sul testo del provvedimento sono pervenuti i pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali, bilancio,

istruzione, industria, territorio e ambiente e politiche dell'Unione europea, oltre che della Commissione parlamentare per le questioni regionali, pareri che sono in distribuzione. La Commissione affari costituzionali ha espresso un parere contrario sugli emendamenti 2-*bis*.23 e 2-*bis*.24 e non ostativo sui restanti. Mancano invece i pareri della Commissione bilancio, la cui seduta è attualmente in corso, sugli emendamenti.

D'accordo con il presidente Petrocelli, e in sintonia con le valutazioni per l'esame in Assemblea, dichiara gli emendamenti 2-*bis*.23 e 2.*bis*.24 inammissibili, perché introducono procedure parlamentari non previste e gli emendamenti 5-*ter*.1 e 5-*ter*.0.2 improponibili, per estraneità di materia.

Interviene il senatore AIROLA *(M5S)*, per evidenziare come il testo in via di approvazione non tenga conto delle novità nel frattempo determinatesi nel conflitto in corso in Ucraina, a partire dalle trattative fra le parti in atto in queste ore in Turchia. A suo giudizio c'è un rischio che la cessione di armamenti letali alle forze ucraine possa contribuire ad una pericolosa *escalation* del conflitto, contrariamente a quanto auspicato dallo stesso pontefice. Pur condividendo il dolore per le vittime dell'aggressione russa, paventa altresì il rischio che con le misure in via di approvazione si possa determinare un aumento esponenziale delle spese per il nostro Paese, in un momento segnato da gravi difficoltà economiche.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CRUCIOLI *(Misto)*, nell'illustrare gli emendamenti presentati a sua firma, sottolinea la necessità di non consentire l'impiego di Forze armate italiane al di fuori dei confini italiani, evitando l'invio di materiali d'armamento letali ad una parte belligerante, al fine di scongiurare il rischio di poter concorrere ad acuire i contrasti esistenti.

Il senatore VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea come l'emendamento 5.0.1, di cui è primo firmatario, intenda restituire alla diplomazia italiana un ruolo centrale, mediante l'individuazione di una figura di alto profilo da nominare Inviato speciale per l'Ucraina.

Il senatore ALFIERI *(PD)* ritira l'emendamento 5-*quater*.5 e lo trasforma in un ordine del giorno, da condividere tra tutti i Gruppi, finalizzato a consentire l'utilizzo flessibile delle risorse già a disposizione dei Comuni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e no ancora spese. In questo modo vi sarebbero risorse disponibili per le esigenze di accoglienza di minori ucraini non accompagnati.

Il senatore AIMI *(FIBP-UDC)*, condividendo le motivazioni del collega Alfieri, ritira l'emendamento 5-*quater*.3 in materia di accoglienza di minori ucraini non accompagnati, sottoscrivendo l'ordine del giorno condiviso.

La senatrice RAUTI *(FdI)* richiama l'attenzione sugli emendamenti 3.0.1 e 5-*quater*.15, per favorire l'accoglienza dei minori sfollati di nazionalità ucraina, anche mediante il coinvolgimento di realtà ucraine del Terzo settore presenti in Italia. Tali emendamenti vanno nella stessa direzione di quanto rilevato dai colleghi Alfieri e Aimi, auspicando pertanto la stesura di un ordine del giorno condiviso.

Il senatore CARBONE *(IV-PSI)* preannuncia il ritiro dell'emendamento 5-*quater*.4, raccogliendo l'invito a elaborare un ordine del giorno condiviso.

La PRESIDENTE chiede ai relatori e al Governo di esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

Il relatore GASPARRI *(FIBP-UDC)* non entrando nel merito ma per agevolare la rapida approvazione del provvedimento, invita i proponenti al ritiro di tutti gli emendamenti, preannunciando in caso contrario un parere contrario. Sottolinea come l'eventuale approvazione da parte delle Commissioni riunite di un ordine del giorno unitario in materia di minori ucraini non accompagnati sarebbe un segnale importante, per ragioni umanitarie e per venire incontro alle esigenze operative e di spesa dei Comuni.

La relatrice NOCERINO *(M5S)* concorda con il collega Gasparri, invitando anch'ella i proponenti a ritirare le rispettive proposte emendative. Conviene sull'importanza dell'ordine del giorno condiviso sul tema dei minori non accompagnati.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale DELLA VEDOVA condivide quanto proposto dai relatori, invitando al ritiro di tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI conferma le indicazioni del collega Della Vedova.

La senatrice PACIFICO *(Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)))* interviene per chiedere che i contenuti dell'emendamento 5.*quater*.11 possano trovare accoglimento nell'ambito dell'ordine del giorno preannunciato dal collega Alfieri, tenuto conto che la proposta emendativa a sua firma è finalizzata ad offrire tutela a soggetti fragili e con disabilità.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale DELLA VEDOVA sottolinea, con riferimento all'emendamento richiamato, un problema di coperture. Il suo contenuto è accolto con la formula «a valutare la possibilità».

La senatrice PACIFICO *(Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)))* e i presentatori dell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Alfieri accolgono la riformulazione proposta del Governo.

La presidente PINOTTI, in attesa dei prescritti pareri, propone di sospendere la seduta.

Il senatore CIRIANI *(FdI)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, in attesa dei prescritti pareri sugli emendamenti, le Commissioni riunite procedano all'esame degli ordini del giorno.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice RAUTI *(FdI)* illustra i contenuti dell'ordine del giorno G/2562/5/3 e 4, che riguarda gli impegni assunti a livello internazionale dal nostro Paese in relazione all'aumento delle spese per la difesa. Ricorda come la Camera dei deputati abbia già approvato un ordine del giorno con lo stesso contenuto. Chiede dunque al Governo di essere coerente con i termini assunti dall'altro ramo del Parlamento, ricordando altresì come l'aumento delle spese per la difesa non debba essere confuso con una corsa al riarmo, atteso che esso afferisce anche ad aspetti come il personale, la formazione e la *cyber* sicurezza.

Il senatore CIOFFI *(M5S)*, nel riferirsi all'ordine del giorno appena illustrato, ricorda i grandi cambiamenti nello scenario internazionale dal 2014, a partire dalla diffusione della pandemia e dal conflitto in corso. L'Italia, peraltro, come evidenziato da importanti istituti internazionali, appare seconda in Europa dopo la Francia per le spese in ambito militare. Prima di destinare ulteriori risorse addizionali al comparto della difesa, occorre avere chiarezza di visione e di obiettivi, sia da parte dell'Italia sia da parte dell'Europa. Senza definire questi aspetti, l'aumento delle spese militari, anche se già concordato a livello internazionale, andrebbe evitato.

Il senatore FERRARA *(M5S)* esprime netta contrarietà all'ordine del giorno della collega Rauti, non per ragioni ideologiche, ma per considerazioni relative alle priorità del Paese, stanti le difficoltà delle famiglie e delle imprese. Peraltro, rileva come l'ordine del giorno abbia un innegabile significato politico, mirando ad indebolire la maggioranza di Governo. Rispetto all'obiettivo di raggiungere il livello del 2 per cento della spesa per la difesa nel 2024, sottolinea come non vi sia da parte del suo Gruppo un tentativo di tirarsi indietro dagli impegni assunti a livello internazionale, ma l'esigenza che tale traguardo vada conseguito in modo graduale.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* interviene per stigmatizzare la posizione di chi ritiene che l'aumento delle spese della difesa sia indotto da un at-

teggiamento compiacente nei confronti dell'industria bellica nazionale. Si tratta viceversa di un impegno assunto a livello internazionale dal nostro Paese da molti anni. Come auspicato anche dall'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, l'ordine del giorno in esame non ha motivazioni politiche ma intende sollecitare al raggiungimento dell'obiettivo del 2 per cento del PIL per le spese per la difesa. A suo giudizio si tratta dunque di ribadire tale impegno per evitare una pericolosa perdita di credibilità del nostro Paese. L'ordine del giorno peraltro è in linea con quanto da sempre sostenuto dal programma del Gruppo di cui è parte.

La senatrice TAVERNA *(M5S)* stigmatizza alcune prese di posizione in ordine alla opportunità di ridurre il reddito di cittadinanza, e considera invece propagandistica la questione relativa all'aumento delle spese per la difesa. Sottolinea infatti come in più circostanze il presidente Conte abbia ribadito l'intenzione di non venir meno agli impegni assunti a livello internazionale dal nostro Paese, ma abbia anche evidenziato l'opportunità che ciò avvenga a seguito di una razionalizzazione della spesa e tenendo conto delle condizioni attuali in cui versa il Paese, con una crisi energetica i cui costi sono particolarmente gravosi per famiglie e imprese.

Il senatore AIMI *(FIBP-UDC)* sottolinea come sia necessaria una unità di intenti a livello europeo anche sul piano della difesa e come l'Italia debba assumersi la propria responsabilità anche in tale ambito. Sostenere l'ordine del giorno della collega Rauti rappresenta un atto di responsabilità. Segnala viceversa l'incoerenza dei Gruppi che alla Camera dei deputati hanno votato a favore di un analogo impegno al Governo.

Il senatore LICHERI *(M5S)*, nello stigmatizzare la volontà di cavalcare l'onda emotiva suscitata dal conflitto in corso in Ucraina, sottolinea la confusione che si sta realizzando in relazione al decreto Ucraina, alla Bussola strategica e all'impegno italiano nella NATO, aspetti che devono viceversa essere considerati in modo autonomo tra di loro. Rileva come il rispetto degli obblighi internazionali non discenda da un semplice ordine del giorno ma da quanto previsto dalla Costituzione. A suo giudizio si tratta di un esercizio mistificatorio, per finalità meramente elettorali, mentre le priorità del nostro Paese sono altre. Rileva peraltro come l'insistenza sulla necessità di un aumento delle spese per la difesa finisca col far passare le forze armate italiane come incapaci ed impreparate, aspetto questo che è intellettualmente inaccettabile.

La PRESIDENTE sottolinea che, nel corso della discussione, nessuno ha espresso critiche nei confronti delle Forze armate italiane.

Il senatore CANDURA *(L-SP-PSd'Az)* ricorda come storicamente molti dei Paesi alleati abbiano speso più del 2 per cento del PIL, in particolare nel periodo della Guerra fredda. A suo giudizio, viceversa, i fatti

di oggi dovrebbero sottolineare le esigenze anche finanziarie, della sicurezza. Invita i colleghi a valutare la concretezza delle minacce esistenti.

Il senatore AIROLA *(M5S)* ritiene che l'ordine del giorno sia stato presentato unicamente per ragioni politiche laddove, viceversa, occorrerebbe una riflessione più attenta sui temi della Bussola strategica e sulla costruzione di una politica europea comune in materia.

Il senatore CRIMI *(M5S)* rimarca come la fluttuazione del costo dell'energia abbia portato ad una situazione di grave crisi economica. Ricorda come anche un *cyber* attacco può compromettere seriamente la sicurezza del Paese. A suo giudizio un Paese può considerarsi più forte quando è in grado di rispondere in modo resiliente alle minacce proveniente dall'economia globalizzata, più che con la corsa agli armamenti.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/2562/1/3 e 4.

Il senatore CANDURA *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'ordine del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione.

Il senatore CANDURA *(L-SP-PSd'Az)* chiede l'accantonamento dell'ordine del giorno, per valutare la riformulazione proposta.

Le Commissioni convengono.

L'ordine del giorno G/2562/2/3 e 4 viene ritirato, e il suo contenuto assorbito dall'ordine del giorno G/2562/8/3 e 4.

La senatrice TAVERNA *(M5S)* aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2562/3/3 e 4 e lo illustra.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, che viene accolta dalla proponente (G/2562/3/3 e 4 (testo 2)).

Il senatore ALFIERI *(PD)* illustra l'ordine del giorno G/2562/4/3 e 4.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione che viene accolta dal proponente (G/2562/4/3 e 4 (testo 2).

La senatrice CRAXI *(FIBP-UDC)* illustra l'ordine del giorno G/2562/7/3 e 4.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, che viene accolta dalla proponente (G/2562/7/3 e 4 (testo 2)).

La presidente PINOTTI chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sull'ordine del giorno G/2562/8/3 e 4, già illustrato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno.

La presidente PINOTTI chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sull'ordine del giorno G/2562/5/3 e 4, già illustrato e su cui si è già svolta un'ampia discussione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'impegno contenuto nell'ordine del giorno.

Intervengono i senatori CASTALDI *(M5S)*, SANTANGELO *(M5S)* e DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*, per esprimere la propria radicale contrarietà al contenuto dell'ordine del giorno appena accolto dal Governo, anche in relazione alle difficoltà economiche del Paese e della finanza pubblica. Chiedono che l'ordine del giorno venga comunque posto in votazione.

Interviene il senatore PERILLI *(M5S)*, per sollecitare la senatrice Rauti, stante il contenuto dell'ordine del giorno, a insistere nella sua votazione.

La senatrice TAVERNA *(M5S)* chiede spiegazioni al Governo sulle ragioni dell'accoglimento dell'ordine del giorno in esame, in una situazione di grave crisi economica del Paese.

La senatrice RAUTI *(FdI)* sottolinea che la scelta di non chiedere la votazione sull'ordine del giorno dimostra l'assenza di motivazioni strumentali.

La presidente PINOTTI, visto l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2562

G/2562/1/3 e 4

CANDIANI, IWOBI, VESCOVI, LUCIDI, CANDURA, FUSCO, PEPE

Il Senato

Premesso che:

il Presidente della Federazione Russa il 1° marzo 2022 ha adottato il proprio Decreto n. 81 «Sulle misure temporanee aggiuntive di carattere economico per il sostegno della stabilità finanziaria della Federazione Russa», seguito il 5 marzo 2022 dall'ordinanza n. 430-p del Governo della Federazione Russa, per causa delle quali tutte le operazioni che determinano il trasferimento o l'insorgere del diritto di proprietà su titoli (ivi incluse azioni e obbligazioni) e immobili effettuate con soggetti, ovvero imprese e persone fisiche, italiane (in quanto provenienti da paese definito «ostile»), al fine di poter essere perfezionate, vengono subordinate ad uno speciale nullaosta che dove essere rilasciato da una commissione governativa presieduta dal Ministro delle Finanze e composta da rappresentanti dell'Amministrazione, del Presidente, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca Centrale;

a tal riguardo non vi sono attualmente né regolamenti attuativi né procedure funzionali a determinare modalità di rilascio di tali nullaosta né, tantomeno, la cadenza delle riunioni di siffatta commissione;

in questo contesto tale normativa pone un sostanziale vincolo di indisponibilità su tutti i beni di proprietà dei cittadini e delle imprese italiane situati in Russia il che, di fatto, equivale evidentemente ad una sorta di «sequestro» o «congelamento» di tutto il patrimonio situato in Russia intestato agli stessi soggetti italiani;

tale misura costituisce una chiara forma di ritorsione rispetto al «congelamento» di buona parte del fondo sovrano russo da parte delle banche centrali dell'UE;

tutti gli asset intestati a cittadini italiani in Russia si trovano di conseguenza «in ostaggio» ed è necessario quindi che il Governo italiano ponga nella dovuta considerazione anche questa situazione;

in questo complesso contesto internazionale è necessario che il Paese non si dimentichi dei propri cittadini e delle imprese italiane che operano in Russia e che si trovano in prima linea sul fronte della guerra

economica in corso, subendo sulla propria pelle gli effetti sia delle sanzioni UE, sia di quelle russe.

Tutto ciò valutato e considerato, impegna il Governo:

a tutelare le imprese e i cittadini italiani operanti e residenti in Russia, individuando a tal riguardo anche adeguate misure di supporto e ristoro laddove di fatto i medesimi soggetti italiani, nonostante la normativa internazionale sulla tutela degli investimenti, dovessero subire pregiudizio economico a causa di misure ritorsive russe quali nazionalizzazione, requisizione, esproprio o sequestro.

G/2562/2/3 e 4

CASTELLONE, CATALFO, VANIN, GARRUTI, D'ANGELO, FERRARA, Marco PELLEGRINI, GAUDIANO, MANTOVANI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTIELLO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, FEDE, FENU, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VACCARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

premesso che:

l'articolo 5-*quater* del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare il comma 1 del citato articolo stabilisce l'incremento di 54.162.000 euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto;

impegna il Governo:

ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, a tal fine provvedendo a stanziare le opportune risorse, un Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori

ucraini non accompagnati, al cui carico possano essere poste le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto;

a prevedere che, per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1 dell'articolo di cui in premessa, i Comuni possano avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.

G/2562/3/3 e 4 (testo 2)

CATALFO, VANIN, L'ABBATE, DI GIROLAMO, FEDE, MARINELLO, RUSSO, PAVANELLI, GUIDOLIN, CROATTI, MATRISCIANO, LEONE, MONTEVECCHI, TAVERNA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

premesso che:

l'articolo 5-*quater* del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

considerato che:

molte amministrazioni pubbliche a vari livelli si trovano e si troveranno in misura sempre maggiore nella necessità di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto;

i programmati interventi di accoglienza, assistenza sociale, inserimento nei servizi scolastico-educativi e inserimento lavorativo dei profughi richiede l'impiego di personale dotato di specifiche competenze;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normati volti ad autorizzare le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, specifiche procedure concorsuali, anche secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e previo scorrimento di graduatorie in corso di validità, per l'assunzione, anche a tempo determinato,

di personale con la qualifica di mediatore culturale ed in possesso delle necessarie competenze linguistiche.

G/2562/3/3 e 4

CATALFO, VANIN, L'ABBATE, DI GIROLAMO, FEDE, MARINELLO, RUSSO, PAVANELLI, GUIDOLIN, CROATTI, MATRISCIANO, LEONE, MONTEVECCHI, TAVERNA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

premesso che:

l'articolo 5-*quater* del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

considerato che:

molte amministrazioni pubbliche a vari livelli si trovano e si troveranno in misura sempre maggiore nella necessità di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto;

i programmati interventi di accoglienza, assistenza sociale, inserimento nei servizi scolastico-educativi e inserimento lavorativo dei profughi richiede l'impiego di personale dotato di specifiche competenze;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normati volti ad autorizzare le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, specifiche procedure concorsuali, anche secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e previo scorrimento di graduatorie in corso di validità, per l'assunzione, anche a tempo determinato, di personale con la qualifica di mediatore culturale ed in possesso delle necessarie competenze linguistiche.

G/2562/4/3 e 4 (testo 2)

ALFIERI, MALPEZZI, FEDELI, FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, D'ARIENZO, CIRINNÀ, MARCUCCI, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (A.S. 2562),

premesso che:

nel corso dell'informativa alle Camere del 1º marzo 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha rilevato come la Russia per giustificare l'invasione dell'Ucraina abbia usato il pretesto di «un'operazione militare speciale» iniziando così una guerra dagli esiti incerti che mina le fondamenta dell'ordine internazionale consolidato dopo la Seconda Guerra Mondiale;

in un mese circa di bombardamenti da parte dell'esercito russo, le vittime civili in Ucraina sono oltre 2.000, tra le quali centinaia di bambini da ultimo, il piccolo Kirill che ha perso la vita, a soli 18 mesi, lo scorso 6 marzo e come riportato da diverse organizzazioni umanitarie è altamente probabile che il reale numero delle vittime civili di guerra sia molto più alto secondo l'OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari). Occorre evidenziare come la maggior parte delle vittime dell'invasione sia dovuta all'uso incontrollato e massiccio delle armi esplosive all'interno delle zone urbane, in particolare nelle città di Volnovakha, Mariupol, Chernihiv, Kharkiv e Kiev, dove sono stati riportati attacchi con artiglieria pesante e razzi a sistema di lancio multiplo;

l'impatto della guerra sulle infrastrutture vitali sembra peggiorare di giorno in giorno: oltre 650.000 persone sono rimaste senza energia elettrica e 130.000 senza gas e secondo gli ultimi dati UNHCR, 1,7 milioni sono già fuggite dall'Ucraina verso i Paesi limitrofi cui si sommerebbero fino a 6.7 milioni di sfollati interni;

lo scorso 28 febbraio il Governo ha deliberato lo stato di emergenza umanitaria, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

rilevato che:

il conflitto russo-ucraino è solo l'ultimo, in ordine cronologico, delle diverse guerre in corso ancora oggi in molte parti del mondo che, come riportato nell' «Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo» curato dall'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, continuano a mietere ancora numerose vittime tra le popolazioni civili;

come riportato dalla ONG inglese AOAV – *Action on armed violence* - quando le armi ad alto impatto esplosivo sono state usate in aree popolate, in media nove morti e feriti su dieci sono civili;

il 25 gennaio 2022 l'ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, nel corso del dibattito in Consiglio di Sicurezza «Protezione dei civili nei conflitti armati: Guerra in città – protezione dei civili in ambiente urbano», ha dichiarato che «i civili continuano a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime nei conflitti armati e sono ampiamente colpiti da gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali e dei diritti umani. La pandemia Covid-19 sta esacerbando questa situazione, poiché molti dei civili colpiti sono anche più esposti agli effetti del virus»;

l'ambasciatore ha inoltre dichiarato che «il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere garantito in ogni momento e in ogni circostanza e l'Italia condanna fermamente l'uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio in aree popolate, che causano insopportabili distruzioni urbane e sofferenze umane»;

come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo -istituita con legge 25 gennaio 2017, n.9 – bisogna «promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, così come sancito dall'articolo 11 della nostra Carta Costituzionale» ma, soprattutto «condividere una riflessione profonda sulle atroci conseguenze dei bombardamenti e delle devastazioni di centri abitati intensamente popolati»;

il Presidente Mattarella ha esortato a mobilitare le coscienze dei più giovani «contro ogni forma di barbarie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che minano la pace, la concordia e la prosperità dei popoli»;

la legislazione italiana sulla tutela e il sostegno alle vittime civili dei conflitti è considerata tra le più avanzate al mondo e ha istituito, con la citata legge 25 gennaio 2017, n. 9, la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere iniziative dirette al consolidamento della pace e della cooperazione internazionale, anche attraverso la valorizzazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

a rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vittime civili di guerra provvedendo, in uno dei prossimi provvedimenti utili, allo stanziamento di adeguate risorse volte a: promuovere un più profilato impegno internazionale dell'Italia nelle sedi internazionali competenti affinché siano documentate le violazioni dei diritti umani in Ucraina e nel mondo e siano protetti nei contesti di conflitto armato l'incolumità e i diritti delle vittime di violazioni e abusi, prevenendone il ripetersi in futuro;

a sostenere il processo diplomatico per la negoziazione del testo di una Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive in aree po-

polate allo scopo di garantire protezione ai civili nei conflitti armati in contesti urbani.

G/2562/4/3 e 4

ALFIERI, MALPEZZI, FEDELI, FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, D'ARIENZO, CIRINNÀ, MARCUCCI, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (A.S. 2562),

premesso che:

nel corso dell'informativa alle Camere del 1° marzo 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha rilevato come la Russia per giustificare l'invasione dell'Ucraina abbia usato il pretesto di «un'operazione militare speciale» iniziando così una guerra dagli esiti incerti che mina le fondamenta dell'ordine internazionale consolidato dopo la Seconda Guerra Mondiale;

in un mese circa di bombardamenti da parte dell'esercito russo, le vittime civili in Ucraina sono oltre 2.000, tra le quali centinaia di bambini da ultimo, il piccolo Kirill che ha perso la vita, a soli 18 mesi, lo scorso 6 marzo e come riportato da diverse organizzazioni umanitarie è altamente probabile che il reale numero delle vittime civili di guerra sia molto più alto secondo l'OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari). Occorre evidenziare come la maggior parte delle vittime dell'invasione sia dovuta all'uso incontrollato e massiccio delle armi esplosive all'interno delle zone urbane, in particolare nelle città di Volnovakha, Mariupol, Chernihiv, Kharkiv e Kiev, dove sono stati riportati attacchi con artiglieria pesante e razzi a sistema di lancio multiplo;

l'impatto della guerra sulle infrastrutture vitali sembra peggiorare di giorno in giorno: oltre 650.000 persone sono rimaste senza energia elettrica e 130.000 senza gas e secondo gli ultimi dati UNHCR, 1,7 milioni sono già fuggite dall'Ucraina verso i Paesi limitrofi cui si sommerebbero fino a 6.7 milioni di sfollati interni;

lo scorso 28 febbraio il Governo ha deliberato lo stato di emergenza umanitaria, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

rilevato che:

il conflitto russo-ucraino è solo l'ultimo, in ordine cronologico, delle diverse guerre in corso ancora oggi in molte parti del mondo che, come riportato nell' «Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo» cu-

rato dall'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, continuano a mietere ancora numerose vittime tra le popolazioni civili;

come riportato dalla ONG inglese AOAV – *Action on armed violence* - quando le armi ad alto impatto esplosivo sono state usate in aree popolate, in media nove morti e feriti su dieci sono civili;

il 25 gennaio 2022 l'ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, nel corso del dibattito in Consiglio di Sicurezza «Protezione dei civili nei conflitti armati: Guerra in città – protezione dei civili in ambiente urbano», ha dichiarato che «i civili continuano a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime nei conflitti armati e sono ampiamente colpiti da gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali e dei diritti umani. La pandemia Covid-19 sta esacerbando questa situazione, poiché molti dei civili colpiti sono anche più esposti agli effetti del virus»;

l'ambasciatore ha inoltre dichiarato che «il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere garantito in ogni momento e in ogni circostanza e l'Italia condanna fermamente l'uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio in aree popolate, che causano insopportabili distruzioni urbane e sofferenze umane»;

come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo -istituita con legge 25 gennaio 2017, n.9 – bisogna «promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, così come sancito dall'articolo 11 della nostra Carta Costituzionale» ma, soprattutto «condividere una riflessione profonda sulle atroci conseguenze dei bombardamenti e delle devastazioni di centri abitati intensamente popolati»;

il Presidente Mattarella ha esortato a mobilitare le coscienze dei più giovani «contro ogni forma di barbarie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che minano la pace, la concordia e la prosperità dei popoli»;

la legislazione italiana sulla tutela e il sostegno alle vittime civili dei conflitti è considerata tra le più avanzate al mondo e ha istituito, con la citata legge 25 gennaio 2017, n. 9, la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta al consolidamento della pace e della cooperazione internazionale, attraverso la valorizzazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

a rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vittime civili di guerra provvedendo, in uno dei prossimi provvedimenti utili, allo stanziamento di risorse strutturali volte a: documentare le violazioni dei diritti umani in Ucraina e nel mondo; mantenere un archivio della memoria individuale e collettiva delle vittime civili delle guerre e proteggere i diritti delle vittime e prevenire il ripetersi di tali abusi in futuro;

a sostenere il processo diplomatico per la negoziazione del testo della Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive allo scopo di garantire protezione ai civili nei conflitti armati, promossa dalle Rete Internazionale contro le Armi Esplosive INEW, di cui la campagna italiana «Stop alle bombe sui Civili» è parte e alla quale hanno aderito già centinaia di Comuni italiani.

G/2562/5/3 e 4
RAUTI, PETRENGA

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina,

premesso che:

l'Italia spende attualmente per gli armamenti l'1,4 per cento del PIL, ponendosi al 102º posto nella classifica mondiale;

il 2 per cento del PIL da dedicare alle spese per la difesa è l'obiettivo fissato dalla NATO in un accordo informale del 2006 e rilanciato nel 2014 al vertice dei Capi di Stato in Galles, con un traguardo fissato al 2024;

il medesimo obiettivo del 2 per cento del PIL è quello stabilito per tutti i Paesi membri dell'Alleanza atlantica;

in Italia il 16 marzo la Camera dei Deputati ha approvato a maggioranza un ordine del giorno collegato al decreto Ucraina, che impegna il Governo a un incremento delle spese per la Difesa verso il 2 per cento del PIL;

si ricorda che già a settembre 2021, dopo il ritiro delle truppe impegnate nella missione internazionale di pace in Afghanistan, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, aveva dichiarato «ci dobbiamo dotare di una difesa più significativa. È chiarissimo che bisognerà spendere molto di più»;

più recentemente, lo stesso Presidente del Consiglio ha ribadito, in sede di comunicazioni al Parlamento in vista dell'imminente Consiglio Europeo, che i padri fondatori dell'Unione europea «avevano progettato la Comunità europea di difesa (...). Ed è proprio per questo che noi vogliamo creare una difesa europea. Ed è per questo che noi vogliamo adeguarci all'obiettivo del 2 per cento che abbiamo promesso nella Nato»;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno approvato a maggioranza alla Camera dei Deputati lo scorso 16 marzo nonché alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, in merito alla necessità di incrementare le

spese per la Difesa puntando al raggiungimento dell'obiettivo del 2 per cento del PIL.

G/2562/6/3 e 4

CIRIANI, RAUTI, URSO

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte fronteggiare la grave crisi internazionale in atto in Ucraina;

l'articolo 5-*quater* introduce norme per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, incrementando lo stanziamento di risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ed autorizzando l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione;

sono numerose le società di trasporto e organizzazioni private che, dall'inizio del conflitto in Ucraina, si sono attivate per favorire il trasferimento dei civili in fuga;

alla luce della necessità di favorire, nella gestione dell'emergenza e nell'ambito delle missioni umanitarie attivate a tutti i livelli, una efficace integrazione e cooperazione pubblico-privato, risulta necessario sostenere gli operatori del settore dell'autotrasporto impegnati nelle missioni umanitarie di sostegno alla popolazione ucraina;

sono numerosi i Paesi che, sia nell'Unione europea che in area extra-UE, hanno adottato misure derogatorie o sospensive volte a facilitare l'espletamento delle missioni umanitarie di aiuto alla popolazione ucraina;

in particolare Austria, Francia, Polonia hanno già provveduto alla sospensione dei pedaggi autostradali per chi trasporta rifugiati ucraini o beni di soccorso umanitario per l'Ucraina;

impegna il Governo:

a provvedere all'esenzione del pedaggio autostradale in favore dei veicoli impegnati in attività a carattere umanitario volte a favorire il trasferimento di profughi ucraini in fuga dalle zone interessate dal conflitto bellico in atto, nonché in ulteriori attività umanitarie finalizzate a sostenere la popolazione ucraina.

G/2562/7/3 e 4 (testo 2)
CRAXI, GARAVINI

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'informativa alle Camere del 1º marzo 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha rilevato come la Russia per giustificare l'invasione dell'Ucraina abbia usato il pretesto di «*un'operazione militare speciale*» iniziando così una guerra dagli esiti incerti che mina le fondamenta dell'ordine internazionale consolidato dopo la Seconda Guerra Mondiale;

in settimane di bombardamenti da parte dell'esercito russo, le vittime civili in Ucraina sono oltre 2.000, tra le quali centinaia di bambini da ultimo, il piccolo Kirill che ha perso la vita, a soli 18 mesi, lo scorso 6 marzo e le organizzazioni umanitarie riportano che il reale numero delle vittime civili di guerra è probabilmente molto più alto

secondo l'OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari), la maggior parte delle vittime è dovuta all'uso incontrollato e massiccio delle armi esplosive all'interno delle zone urbane, in particolare nelle città di Volnovakha, Mariupol, Chernihiv, Kharkiv e Kiev, dove sono stati riportati attacchi con artiglieria pesante e razzi a sistema di lancio multiplo.

l'impatto della guerra sulle infrastrutture vitali sembra peggiorare di giorno in giorno: oltre 650.000 persone sono rimaste senza energia elettrica e 130.000 senza gas e secondo gli ultimi dati UNHCR, 1,7 milioni sono già fuggite dall'Ucraina verso i Paesi limitrofi cui si sommerebbero fino a 6.7 milioni di sfollati interni.

lo scorso 28 febbraio l'Esecutivo ha deliberato lo stato di emergenza umanitaria, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

evidenziato inoltre che:

il conflitto russo-ucraino è solo l'ultimo, in ordine cronologico, delle diverse guerre in corso ancora oggi in molte parti del mondo che, come riportato nell' «Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo» curato dall'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, continuano a mietere ancora numerose vittime tra le popolazioni civili;

come riportato dalla ONG inglese AOAV – *Action on armed violence* - quando le armi ad alto impatto esplosivo sono state usate in aree popolate, in media nove morti e feriti su dieci sono civili;

il 25 gennaio 2022 l'ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, nel corso del dibattito in Consiglio di Sicurezza «Protezione dei civili nei conflitti armati: Guerra in città – protezione dei civili in ambiente urbano», ha dichiarato che «*i civili continuano a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime*

nei conflitti armati e sono ampiamente colpiti da gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali e dei diritti umani. La pandemia Covid-19 sta esacerbando questa situazione, poiché molti dei civili colpiti sono anche più esposti agli effetti del virus»;

l'ambasciatore ha inoltre dichiarato che *«il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere garantito in ogni momento e in ogni circostanza e l'Italia condanna fermamente l'uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio in aree popolate, che causano insopportabili distruzioni urbane e sofferenze umane»;*

come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo – istituita con legge 25 gennaio 2017 n.9 – bisogna «*promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, così come sancito dall'art. 11 della nostra Carta Costituzionale*» ma, soprattutto «*condividere una riflessione profonda sulle atroci conseguenze dei bombardamenti e delle devastazioni di centri abitati intensamente popolati*»;

il Presidente Mattarella ha esortato a mobilitare le coscienze dei più giovani «*contro ogni forma di barbarie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che minano la pace, la concordia e la prosperità dei popoli*»;

la legislazione italiana sulla tutela e il sostegno alle vittime civili dei conflitti è considerata tra le più avanzate al mondo e ha dato vita all'istituzione, tramite la legge 25 gennaio 2017 n. 9, della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

impegna il Governo,

a promuovere e sostenere iniziative dirette al consolidamento della pace e della cooperazione internazionale, anche attraverso la valorizzazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

a rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vittime civili di guerra provvedendo, in uno dei prossimi provvedimenti utili, allo stanziamento di adeguate risorse volte a: promuovere un più profilato impegno internazionale dell'Italia nelle sedi internazionali competenti affinché siano documentate le violazioni dei diritti umani in Ucraina e nel mondo e siano protetti nei contesti di conflitto armato l'incolumità e i diritti delle vittime di violazioni e abusi, prevenendone il ripetersi in futuro;

a sostenere il processo diplomatico per la negoziazione del testo di una Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive in aree popolate allo scopo di garantire protezione ai civili nei conflitti armati in contesti urbani.

G/2562/7/3 e 4
CRAXI, GARAVINI

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'informativa alle Camere del 1º marzo 2022, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha rilevato come la Russia per giustificare l'invasione dell'Ucraina abbia usato il pretesto di «*un'operazione militare speciale*» iniziando così una guerra dagli esiti incerti che mina le fondamenta dell'ordine internazionale consolidato dopo la Seconda Guerra Mondiale;

in settimane di bombardamenti da parte dell'esercito russo, le vittime civili in Ucraina sono oltre 2.000, tra le quali centinaia di bambini da ultimo, il piccolo Kirill che ha perso la vita, a soli 18 mesi, lo scorso 6 marzo e le organizzazioni umanitarie riportano che il reale numero delle vittime civili di guerra è probabilmente molto più alto

secondo l'OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari), la maggior parte delle vittime è dovuta all'uso incontrollato e massiccio delle armi esplosive all'interno delle zone urbane, in particolare nelle città di Volnovakha, Mariupol, Chernihiv, Kharkiv e Kiev, dove sono stati riportati attacchi con artiglieria pesante e razzi a sistema di lancio multiplo.

l'impatto della guerra sulle infrastrutture vitali sembra peggiorare di giorno in giorno: oltre 650.000 persone sono rimaste senza energia elettrica e 130.000 senza gas e secondo gli ultimi dati UNHCR, 1,7 milioni sono già fuggite dall'Ucraina verso i Paesi limitrofi cui si sommerebbero fino a 6.7 milioni di sfollati interni.

lo scorso 28 febbraio l'Esecutivo ha deliberato lo stato di emergenza umanitaria, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

evidenziato inoltre che:

il conflitto russo-ucraino è solo l'ultimo, in ordine cronologico, delle diverse guerre in corso ancora oggi in molte parti del mondo che, come riportato nell' «Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo» curato dall'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, continuano a mietere ancora numerose vittime tra le popolazioni civili;

come riportato dalla ONG inglese AOAV – *Action on armed violence* - quando le armi ad alto impatto esplosivo sono state usate in aree popolate, in media nove morti e feriti su dieci sono civili;

il 25 gennaio 2022 l'ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, nel corso del dibattito in Consiglio di Sicurezza «Protezione dei civili nei conflitti armati: Guerra in città – protezione dei civili in ambiente urbano», ha dichiarato che «i civili continuano a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime

nei conflitti armati e sono ampiamente colpiti da gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali e dei diritti umani. La pandemia Covid-19 sta esacerbando questa situazione, poiché molti dei civili colpiti sono anche più esposti agli effetti del virus»;

l'ambasciatore ha inoltre dichiarato che «il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere garantito in ogni momento e in ogni circostanza e l'Italia condanna fermamente l'uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio in aree popolate, che causano insopportabili distruzioni urbane e sofferenze umane»;

come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della prima celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo – istituita con legge 25 gennaio 2017 n.9 – bisogna «promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, così come sancito dall'art. 11 della nostra Carta Costituzionale» ma, soprattutto «condividere una riflessione profonda sulle atroci conseguenze dei bombardamenti e delle devastazioni di centri abitati intensamente popolati»;

il Presidente Mattarella ha esortato a mobilitare le coscienze dei più giovani «contro ogni forma di barbarie e tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che minano la pace, la concordia e la prosperità dei popoli»;

la legislazione italiana sulla tutela e il sostegno alle vittime civili dei conflitti è considerata tra le più avanzate al mondo e ha dato vita all'istituzione, tramite la legge 25 gennaio 2017 n. 9, della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

impegna il Governo

a promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta al consolidamento della pace e della cooperazione internazionale, attraverso la valorizzazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

a rafforzare il proprio impegno nei confronti delle vittime civili di guerra e valutare la possibilità del reperimento di risorse strutturali volte a: documentare le violazioni dei diritti umani in Ucraina e nel mondo; mantenere un archivio della memoria individuale e collettiva delle vittime civili delle guerre e proteggere i diritti delle vittime e prevenire il ripetersi di tali abusi in futuro;

a sostenere il procedimento diplomatico negoziale per l'adozione della Dichiarazione politica internazionale sulle armi esplosive, promossa dalle Rete Internazionale contro le Armi Esplosive INEW allo scopo di garantire maggiore protezione dei civili nei conflitti armati, di cui la campagna italiana «Stop alle bombe sui Civili» è parte e alla quale hanno aderito già centinaia di Comuni italiani.

G/2562/8/3 e 4

AIMI, ALFIERI, CANDURA, CASINI, DE PETRIS, CARBONE, FERRARA, RAUTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, recante disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina,

premesso che:

l'articolo 5-*quater* prevede disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo stabilisce che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022;

l'attuale situazione bellica in Ucraina sta comportando ulteriori problematiche con riferimento all'assistenza dei minori classificati ufficialmente non accompagnati o separati – ad oggi circa 485 alla data del 29 marzo 2022 – costretti a fuggire dal conflitto;

con riferimento al censimento dei minori non accompagnati, le maggiori difficoltà riguardano i minori affidati dai genitori a familiari, conoscenti o educatori, rapporti che la legislazione italiana non riconosce come tutela legale;

in una recente dichiarazione congiunta il Direttore Generale dell'UNICEF, Catherine Russell, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, hanno esortato tutti i paesi vicini e coinvolti a garantire l'immediata identificazione e registrazione dei bambini non accompagnati e separati costretti a lasciare l'Ucraina;

preso atto dell'impegno del Governo a individuare la soluzione affinché lo Stato si faccia integralmente carico delle spese attualmente sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina,

impegna il Governo:

a reperire, all'interno del decreto-legge 21/2022, all'esame delle Commissioni 6a e 10a riunite del Senato, le risorse necessarie affinché la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, attualmente in capo a Comuni, sia integralmente a carico dello Stato,

a valutare la possibilità di aumentare a 6.000 i posti nel sistema di accoglienza e integrazione, di cui 2.000 per minori stranieri non accompagnati e 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.

Art. 1.

1.1
ANGRISANI, CRUCIOLI

Sopprimere l'articolo.

1.2
GRANATO

Sopprimere l'articolo.

1.3
ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 1, premettere il seguente: «01). Le partecipazioni alle iniziative NATO di cui al presente articolo sono vincolate a finalità esclusivamente difensive entro i confini dei Paesi membri dell'Alleanza atlantica. Gli assetti e i contingenti impegnati non partecipano ad alcuna operazione militare nei Paesi non appartenenti alla NATO.».

1.4
LA MURA, NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI, GRANATO, SBRANA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Le partecipazioni alle iniziative NATO di cui al presente articolo sono vincolate a finalità esclusivamente difensive entro i confini dei Paesi membri dell'Alleanza atlantica. Gli assetti e i contingenti impegnati non partecipano ad alcuna operazione militare nei Paesi non appartenenti alla NATO.».

1.5
ANGRISANI, CRUCIOLI

Sopprimere il comma 1.

1.6

GRANATO

Sopprimere il comma 1.

1.7

LA MURA, NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI, GRANATO, SBRANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per finalità non offensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.».

1.8

ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per finalità non offensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.».

1.9

ANGRISANI, CRUCIOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. La consistenza massima del contingente nazionale di cui al comma 1 è limitata a 700 unità, 40 mezzi terrestri, 1 mezzo navale, 2 mezzi aerei.».

1.10

ANGRISANI, CRUCIOLI

Sopprimere il comma 2.

1.11
GRANATO

Sopprimere il comma 2.

1.12
ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.13
GRANATO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.14
ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.15
GRANATO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.16
ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.17

GRANATO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.18

ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.19

GRANATO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.23

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Le partecipazioni di personale militare di cui ai commi 1 e 2 sono limitate a finalità strettamente difensive e in nessun caso possono essere impiegate al di fuori dei Paesi membri della NATO o svolgere operazioni che abbiano compimento al di fuori dei confini di questi.».

1.22

ANGRISANI, CRUCIOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Le partecipazioni di personale militare di cui ai commi 1 e 2 sono limitate a finalità strettamente difensive e in nessun caso possono essere impiegate al di fuori dei Paesi membri della NATO o svolgere operazioni che abbiano compimento al di fuori dei confini di questi.».

1.20
NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. La partecipazione di personale militare di cui al comma 2 è vincolata e finalizzata esclusivamente ad attività difensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.».

1.21
ANGRISANI, CRUCIOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. La partecipazione di personale militare di cui al comma 2 è vincolata e finalizzata esclusivamente ad attività difensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.».

1.24
GRANATO

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.0.1
RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

(Incremento del fondo per esigenze di difesa nazionale)

1. A decorrere dal 2022 e relativamente agli accadimenti in corso in Ucraina, è previsto l'incremento di 500 milioni di euro del fondo previsto per esigenze legate alla difesa nazionale di cui all'articolo 615 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante codice dell'ordinamento militare.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede tramite definanziamento di pari valore del fondo previsto per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2.

2.1
PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

2.2
NUGNES, LA MURA

Al comma 1, sostituire le parole da: «mezzi» *fino a: «dell'Ucraina» con le seguenti:* «beni di prima necessità e di sostentamento per la popolazione civile nelle aree interessate dal conflitto».

2.3
ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 1, sostituire le parole da «mezzi» a «dell'Ucraina» *con le seguenti:* «beni di prima necessità e di sostentamento per la popolazione civile nelle aree interessate dal conflitto».

Art. 2-*bis*.

2-*bis*.1
ANGRISANI, CRUCIOLI

Sopprimere l'articolo.

2-*bis*.2
GRANATO

Sopprimere l'articolo.

2-*bis*.3

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Sopprimere l'articolo.

2-*bis*.4

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Sopprimere l'articolo.

2-*bis*.29

Angrisani, Crucioli

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art 2-*bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative, subordinata alla condizione che per la loro consegna non vi sia alcun ricorso a contractor e che per la stessa le Camere ricevano ogni volta preliminare informativa del presidente del Consiglio contenente rassicurazione che non si dia luogo, da parte del cedente, ad invasioni di territori esterni all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile, nel rispetto della condizione di cui al comma primo.».

2-*bis*.5

Granato

Sopprimere il comma 1.

2-*bis*.6

ANGRISANI, CRUCIOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, ad uso esclusivamente difensivo»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Sono esclusi dall'elenco di cui al comma 2 i materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.».

2-*bis*.7

LA MURA, NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI, GRANATO, SBRANA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari non lesivi in favore delle autorità governative dell'Ucraina, ad uso esclusivamente difensivo.»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Sono esclusi dall'elenco di cui al comma 2 i materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185».

2-*bis*.8

GRANATO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 marzo 2022».

2-*bis*.9

GRANATO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022" *con le seguenti:* «3 aprile 2022».

2-*bis*.10

ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 aprile 2022».

2-*bis*.11

LA MURA, NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI, GRANATO, SBRANA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 aprile 2022».

2-*bis*.12

ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 maggio 2022».

2-*bis*.13

GRANATO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 maggio 2022».

2-*bis*.14

LA MURA, NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI, GRANATO, SBRANA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 maggio 2022».

2-*bis*.15

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «1 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2022».

2-*bis*.16

ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2022».

2-*bis*.17

GRANATO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2022».

2-*bis*.18

ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga alle» *con le seguenti:* «nei limiti consentiti dalle».

2-*bis*.19

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga alle» *con le seguenti:* «nei limiti consentiti dalle».

2-*bis*.20

ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei limiti della consistenza massima stabilita nel medesimo atto di indirizzo delle Camere.».

2-*bis*.21

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti della consistenza massima stabilita nel medesimo atto di indirizzo delle Camere.».

2-*bis*.22

GRANATO

Sopprimere i commi 2 e 3.

2-*bis*.23

ANGRISANI, CRUCIOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti di cui al precedente periodo sono immediatamente trasmessi alle Camere che li approvano secondo i rispettivi regolamenti.».

2-*bis*.24

NUGNES, LA MURA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«*I decreti di cui al precedente periodo sono immediatamente trasmessi alle Camere che li approvano secondo i rispettivi regolamenti.».

2-*bis*.25

RAUTI, URSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al termine del periodo di cui al comma 1 e comunque venute meno le esigenze di sicurezza della Repubblica, il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione a titolo informativo circa la spesa sostenuta in tale periodo per le cessioni autorizzate dal presente articolo.».

2-*bis*.26

CRUCIOLI, ANGRISANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 è sottoposto al previo passaggio delle competenti Commissioni parlamentari.».

2-*bis*.27

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

2-*bis*.28

RAUTI, URSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione degli accadimenti in atto in Ucraina con cadenza almeno trimestrale, anche alla luce di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.».

Art. 2-*ter*.

2-*ter*.1
RAUTI, URSO

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 2-*ter*.

(Cessione di equipaggiamenti militari non letali di protezione dei giornalisti)

1. Fino al 31 dicembre 2022, è autorizzata la cessione di equipaggiamenti militari non letali, quali giubbotti antiproiettili ed elmetti, per la sicurezza dei giornalisti e fotoreporter inviati per motivi di servizio sul territorio ucraino. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 2-*ter*, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 187.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «6 milioni di euro per l'anno 2022" *con le seguenti:* «16 milioni di euro per l'anno 2022».

2-*ter*.0.1
RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo 2-*ter***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*quater*.

(Disposizioni in materia di rafforzamento dello strumento militare nazionale)

1. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2022, al fine di rafforzare lo strumento di difesa militare nazionale da parte del Ministero della difesa e ferme restando le disposizioni in materia di partecipazione militare in sostegno dell'Ucraina. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire l'alinea con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 2-*quater*, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 259.181.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede»;

alla lettera b), sostituire le parole: «6 milioni di euro per l'anno 2022" *con le seguenti:* «86 milioni di euro per l'anno 2022.».

Art. 3.

3.0.1
RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti per l'affidamento di minori di nazionalità ucraina)

1. I tribunali dei minorenni, fino al 31 dicembre 2022 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza connessa agli accadimenti in Ucraina, hanno la facoltà di predisporre l'affidamento temporaneo familiare dei minorenni sfollati di nazionalità ucraina.

2. Le famiglie residenti in Italia che manifestano la volontà di accogliere uno o più minori di nazionalità ucraina sono tenute a presentare la dichiarazione di disponibilità presso il comune in cui risiedono.

3. Entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, i servizi sociali e assistenziali degli enti locali, singoli o associati, anche avvalendosi dell'ausilio delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) rilascio delle informazioni sull'affido e sul relativo *iter*;

b) raccolta delle informazioni relative alle caratteristiche dei soggetti affidatari ai fini della tutela dei minori quali la situazione personale, familiare e sanitaria, le motivazioni che determinano la loro volontà di prendere in affido uno o più minori di nazionalità ucraina, l'ambiente sociale in cui essi saranno inseriti, le reali capacità dei soggetti affidatari di saper far fronte alle esigenze dei minori, la loro capacità di accogliere un minore con caratteristiche particolari, nonché l'acquisizione di qualsiasi altro elemento utile;

c) valutazione dell'idoneità all'affidamento per i soggetti richiedenti tramite la redazione di una relazione sugli elementi di cui alla lettera *b)*.

4. ai comuni è affidata la redazione e il periodico aggiornamento di una lista dei nuclei familiari idonei all'affido dei minori sfollati di nazionalità ucraina che trasmettono al tribunale per i minorenni competente territorialmente.

5. Tramite provvedimento motivato, l'affidamento viene disposto dal tribunale per i minorenni, fissandone le modalità e la durata che non può superare i sei mesi, fatta salva la facoltà di proroga.

6. La responsabilità del programma di affidamento e della sua vigilanza è affidata al servizio sociale competente territorialmente, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione al tribunale per i minori di qualsiasi evento particolarmente rilevante. Ai fini del monitoraggio del programma di affidamento, il servizio sociale competente è tenuto a presentare una relazione con cadenza trimestrale.».

Art. 5.

5.1
RAUTI, URSO

Al comma 1, sostituire le parole: «1,5 milioni» *con le seguenti:* «3 milioni».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti si provvede mediante definanziamento di pari valore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.1
VESCOVI, IWOBI, LUCIDI, CANDURA, FUSCO, PEPE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 5.1.

(Inviato speciale per l'Ucraina)

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana ai negoziati internazionali relativi alla situazione in Ucraina, ivi incluse le trattative per delineare il futuro assetto del Paese, le iniziative di cooperazione economica e culturale, il sostegno al processo di ricostruzione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nomina l'inviato speciale per l'Ucraina.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche, dando particolare rilievo alle specifiche competenze ed esperienze professionali pregresse attinenti al quadro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza».

Art. 5-*bis*.

5-*bis*.1

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Sopprimere l'articolo.

5-*bis*.2

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordi-

nario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.».

5-*bis*.3

ANGRISANI, CRUCIOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza».

b) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5-*bis*.4

LA MURA, NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, LANNUTTI, LEZZI, GRANATO, SBRANA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza»;

b) al comma 2 sopprimere il terzo periodo.

5-*bis*.5

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza».

5-*bis*.6

La Mura, Nugnes, Moronese, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono adottate» *aggiungere le seguenti*: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia,»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» *aggiungere le seguenti:* «e alle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5-*bis*.7

Angrisani, Crucioli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sono adottate»*, aggiungere le seguenti:* «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia reti e ambiente» *aggiungere* le parole: «e alle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5-*bis*.8

Crucioli, Angrisani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Le misure adottate ai sensi del comma 1 al fine di conseguire la riduzione programmata dei consumi devono prevedere, in particolare, la riduzione di un grado di riscaldamento negli usi civili, l'incentivazione della sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione del risparmio nel settore elettrico, la soppressione degli sconti fiscali oggi garantiti ai consumi di gas per la mobilità».

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi dei comma 1,» *con le seguenti:* «In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi dei commi 1 ed 1 bis,».

5-*bis*.9

NUGNES, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Le misure adottate ai sensi del comma 1 al fine di conseguire la riduzione programmata dei consumi devono in particolare prevedere la riduzione di un grado di riscaldamento negli usi civili, l'incentivazione della sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione del risparmio nel settore elettrico, la soppressione degli sconti fiscali oggi garantiti ai consumi di gas per la mobilità.».

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1", con le seguenti: «In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi dei commi 1 ed 1-*bis*.».

5-*bis*.10

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per accogliere e assistere donne, bambini, malati oncologici e gli altri soggetti gravemente malati provenienti dall'Ucraina, al fine di garantire loro le necessarie cure e il dovuto sostegno psicologico e sanitario.».

5-*bis*.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «300MW» *inserire le seguenti:* «che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale».

5-*bis*.12
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

5-*bis*.13
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sopprimere il comma 3.

5-*bis*.14
La Mura, Nugnes, Moronese, Buccarella, Angrisani, Lannutti, Lezzi, Granato, Sbrana

Sopprimere il comma 3.

5-*bis*.17
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 3, sopprimere la parola: «esclusivamente» *e sostituire le parole:* «in deroga a» *con le seguenti:* «nonchè i».

5-*bis*.15
Crucioli, Angrisani

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «esclusivamente»;
b) sostituire le parole: «, e in deroga a» *con le seguenti:* «ed inoltre i».

5-*bis*.16
Nugnes, La Mura

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* «esclusivamente»;
b) *sostituire* le parole: «in deroga a» *con le seguenti*: «ed inoltre i».

5-*bis*.18

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sopprimere il comma 4.

5-*bis*.0.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.1*.

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'auto-

rizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.".

Art. 5-*ter*.

5-*ter*.1
ANGRISANI, CRUCIOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Il fondo istituito ai sensi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementato di 150 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»;

b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

5-*ter*.0.1
RAUTI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*ter.1*.

(Misure di sostegno alle imprese gravate dalla crisi in Ucraina)

1. Per le imprese che effettuano operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa o la Bielorussia che hanno realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 10 percento del fatturato aziendale totale negli ultimi tre bilanci depositati, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è ammesso, in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle imprese che hanno presentato domanda di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

b) il limite alla concessione di cui alla lettera *a)* è fissato ad un tetto massimo del 40 percento dell'intervento di sostegno nella sua totalità;

2. Per le imprese di cui al comma 1 è prevista la possibilità di sospendere fino a 12 mesi il pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022 per tutti i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Il piano di ammortamento viene traslato per un periodo di tempo corrispondente.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione, tenuto conto del numero complessivo delle domande presentate nonché delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2022 tramite una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le quali dettano le condizioni e le modalità necessarie per la loro attuazione. Ai fini dell'efficacia del presente articolo, è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea secondo quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

5-*ter*.0.2

RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 5-*ter.1*

(Misure a sostegno del settore fotovoltaico)

1. Al fine di mitigare gli effetti avversi dei rincari dei prodotti energetici, nonché al fine di raggiungere l'autonomia energetica, si dispone quanto segue:

a) è prevista l'erogazione di un credito d'imposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici pari al 60 percento del costo totale d'installazione da utilizzare in 5 quote annuali. L'erogazione di tale contributo non è soggetta a limitazioni dovute alla situazione patrimoniale del richiedente, ai metri quadri dell'impianto, alla classe catastale dell'immobile di riferimento;

b) i privati possono stipulare contratti di associazione tra privati al fine di installare pannelli fotovoltaici, dislocati su tutto il territorio nazionale, per la produzione di energia elettrica da cedere al gestore elettrico nazionale. La cessione dell'energia prodotta costituisce titolo per ottenere l'acquisto di energia per fini privati a un prezzo calmierato pari al 20 percento del valore di mercato. È prevista altresì per i privati la possibilità di usare l'energia prodotta su un'immobile di proprietà presso altre unità immobiliari dello stesso proprietario.

2. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.".

5-*ter*.0.3
RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 5-*ter*.1

(Fondo per il sostegno alle imprese italiane esportatrici verso l'Ucraina e la Federazione Russa)

1. È prevista l'istituzione di un fondo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di sostenere le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina tramite finanziamenti a fondo perduto.

2. L'accesso al fondo di cui al comma 1, è concesso esclusivamente alle imprese aventi sede legale in Italia le quali hanno condotto attività di esportazione pari o superiori al 10 per cento del proprio fatturato in Ucraina o nella Federazione Russa nell'anno 2021.

3. L'erogazione del fondo di cui al comma 1 è disposta con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

5-*ter*.0.11
RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*sexies*.

(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le famiglie)

1. Le famiglie residenti in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5-*ter*.0.4

RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 5-*ter*.1.

(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le famiglie)

1. Le famiglie residenti in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31.12.2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5-*ter*.0.10
RAUTI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*sexies*.

(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese)

1. Le imprese con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5-*ter*.0.5
RAUTI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*ter.1*.

(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le imprese)

1. Le imprese con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31.12.2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è

autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5-*ter*.0.6

RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*ter*.1.

(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese a forte consumo energetico)

1. Le imprese che, nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento, con sede legale in Italia, sono esentate dal versamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica maturate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5-*ter*.0.7
RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 5-*ter*.1.

(Esenzione dal pagamento dell'IVA sulla parte di prezzo in eccesso delle bollette di fornitura energetica per le imprese a forte consumo energetico)

1. Le imprese che, nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento, con sede legale in Italia sono esentate dal versamento dell'IVA dovuta sulla parte di prezzo in eccesso rispetto al prezzo praticato al 31.12.2021 al costo della fornitura energetica a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5-*ter*.0.8
RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 5-*ter*.1.

(Misure a sostegno delle aziende a forte consumo di energia)

1. Per le imprese che, nell'annualità di riferimento abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia e che versano nella condizione per cui il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento

della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 70 pe cento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica da impiegare nella produzione.

2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5-*ter*.0.9

RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*ter.1*.

(Misure a sostegno delle imprese agricole)

1. Per le aziende che operano nella lavorazione di prodotti a base di grano e mais, al fine di contenere l'aumento dei costi dovuto al rincaro dei prezzi delle suddette materie prime, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di grano e mais da impiegare nella produzione.

2. Le misure di cui al comma precedente si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più atti normativi per dare attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dalla seguente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Art. 5-*quater*.

5-*quater*.1
NUGNES, LA MURA

Al comma 1, sopprimere le parole: «di trattenimento e».

5-*quater*.2
RAUTI, URSO

Al comma 1, sostituire le parole: «54.162.000 euro per l'anno 2022" *con le seguenti:* «204.162.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede:" *con le seguenti:* «agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari complessivamente a euro 241.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:»;

5-*quater*.3
BERNINI, RONZULLI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GHEDINI, GIRO, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, SACCONE, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.".

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-*ter*. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-*bis*.».

***5-quater*.4**

GARAVINI, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022»;

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36.5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

«3-*ter*. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-*bis*.».

***5-quater*.5**

MALPEZZI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, PARRINI, ALFIERI, PINOTTI, VALENTE, VATTUONE, PORTA, ROJC, ZANDA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.»;

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-*ter*. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-*bis*.».

***5-quater*.9**

PERGREFFI, IWOBI, VESCOVI, LUCIDI, CANDURA, FUSCO, PEPE

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «3.000 posti» *sono sostituite da* «6.000 posti, di cui 3.000 per accoglienza ordinaria, 2.000 per minori stranieri non accompagnati e 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria»;

b) le parole: «37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «75.404.520 per l'anno 2022 e di euro 89.943.300 per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

***5-quater*.10**

BERARDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «3.000 posti» *sono sostituite da* «6.000 posti, di cui 3.000 per accoglienza ordinaria, 2.000 per minori stranieri non accompagnati e 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria».

b) sono rivisti di conseguenza gli oneri derivanti di cui al comma 9.

5-*quater*.11
PACIFICO, CAUSIN

Apportare le seguenti modifiche:

– *Al comma 3 le parole* «3.000 posti» *sono sostituite da* «6.000 posti, di cui 3.000 per accoglienza ordinaria, 2.000 per minori stranieri non accompagnati e 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria» .

– *Sono rivisti di conseguenza gli oneri derivanti di cui al comma 9.*

5-*quater*.6
CASTELLONE, CATALFO, VANIN, GARRUTI, D'ANGELO, FERRARA, Marco PELLEGRINI, GAUDIANO, MANTOVANI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTIELLO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, FEDE, FENU, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VACCARO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-*ter*. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse

loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.».

***5-quater*.7**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-*ter*. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.».

***5-quater*.8**

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile è istituito il Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-*ter*. Le spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale

in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del Fondo di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma1, i Comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.».

5-*quater*.12

PERGREFFI, IWOBI, VESCOVI, LUCIDI, CANDURA, FUSCO, PEPE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, ai Comuni che accolgono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, il Ministero dell'Interno provvede mensilmente, per il tramite delle Prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza. Ai fini dell'attuazione del seguente comma è destinata quota parte del Fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di euro di 40 milioni per l'anno 2022 e di 40 milioni per l'anno 2023.».

5-*quater*.13

RAUTI, URSO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è definito un protocollo nazionale operativo e giuridico per la presa in carico e l'accoglienza di minori e donne provenienti dall'Ucraina, con particolare riguardo ai minori non accompagnati, e l'attuazione di programmi di supporto psicologico, di integrazione nella comunità e di sicurezza sanitaria.».

5-*quater*.14
RAUTI, URSO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un Tavolo Tecnico con la partecipazione degli Enti locali, dei rappresentanti del Forum Nazionale Terzo Settore e delle reti nazionali impegnate nell'accoglienza degli interventi in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina al fine di definire la programmazione e co-progettazione dei medesimi interventi.».

5-*quater*.15
DRAGO, RAUTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'accoglienza dei minori non accompagnati rientranti tra i cittadini ucraini di cui al comma 1 viene svolta preliminarmente da realtà ucraine del Terzo Settore presenti in Italia e preposte alla tutela di minori, secondo pertinenza territoriale.».

5-*quater*.0.1
RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 5-*quater.1.*

(Misure per il rientro in sicurezza e il sostegno economico dei connazionali italiani rimpatriati da Ucraina e Russia in conseguenza del conflitto o delle sanzioni)

1. Al fine di garantire il rientro in sicurezza dei connazionali italiani residenti in Ucraina e in Russia e interessati dalle conseguenze del conflitto o delle sanzioni ad esso correlate, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta ogni iniziativa idonea ad agevolare il rientro in sicurezza sul territorio nazionale.

2. Al fine di promuovere iniziative di sostegno economico in favore dei connazionali di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022, da ripartire secondo modalità stabilite da un successivo decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 5-*quinquies*.

***5-quinquies*.1**
RAUTI, URSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i giovani di nazionalità ucraina in età scolare è garantito l'accesso, senza limitazioni, ai servizi scolastici italiani unitamente alle iniziative di doposcuola, sportive e ludiche, al fine di favorire il superamento dei traumi psicologici e dei disagi legati agli eventi bellici attualmente in corso.».

***5-quinquies*.0.3**
CIRIANI, RAUTI, URSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*sexies*.

(Esenzione dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per i veicoli impegnati in attività umanitarie in Ucraina)

1. I veicoli impegnati in attività a carattere umanitario volte a favorire il trasferimento di profughi ucraini in fuga dalle zone interessate dal conflitto bellico in atto, nonché in ulteriori attività umanitarie finalizzate a sostenere la popolazione ucraina, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Art. 6.

6.1
RAUTI, URSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'integrale copertura delle risorse erogate per l'assistenza finanziaria a dono, nella forma di sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per il 2022 da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 110 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(2564) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Esame e rinvio)

La relatrice per la 10ª Commissione, senatrice TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)*, illustra l'articolo 6, comma 1, che estende la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica e il gas, e l'articolo 7, commi da 1 a 4, che rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare, il comma 1 interviene sul potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, mentre il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Riferisce poi che il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato ita-

liano, ai fini della sicurezza del sistema, e che il comma 6 incrementa la pianta organica dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di 25 unità, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

Dà indi conto dell'articolo 8, che consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche.

In merito all'articolo 10, rileva che SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria – a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario – siano destinate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato.

Evidenzia altresì che il comma 1 dell'articolo 11 prevede la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale, mentre l'articolo 12 riconosce, entro determinati limiti di spesa, l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardino lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.

Dopo aver accennato all'articolo 13, che rifinanzia per il 2022 i contributi cosiddetti *marebonus* e *ferrobonus* con risorse aggiuntive, rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro, illustra l'articolo 14, recante alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante.

Si sofferma inoltre sull'articolo 15, relativo all'incremento dell'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto, sull'articolo 19, recante la rinegoziazione delle esposizioni in essere per finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché sull'articolo 20, inerente l'aumento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura.

Sottolinea poi che l'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino, mentre l'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle materie prime critiche per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che – secondo l'articolo 35, comma 1, lettera *a)* – il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale. La lettera *b)* stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale.

Il senatore FENU *(M5S)* riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti della 6ª commissione, osservando che l'articolo 1 (commi 1 e 2) dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, mentre il comma 3 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il medesimo periodo, disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi; il comma 4 sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio. I commi 5 e 6 introducono, poi, sempre per il periodo 22 marzo – 21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideter-

minazione delle aliquote con decreto ministeriale che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Si sofferma poi sugli articoli 2, che stabilisce che le aziende private possono assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito, e 3, che prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 4, prosegue il relatore, riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, cosiddetto Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. La disposizione prevede, altresì, che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore).

L'articolo 9 stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto legge n. 4 del 2022 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022, sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la pos-

sibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Dopo aver dato conto degli articoli da 24 a 28, recanti modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo *(golden power)* per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale,

Si sofferma, tra l'altro, sugli articoli 37 – che istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto») – , 16, 17, 23 sintetizzandone il contenuto, e 29, che reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Conclude dando conto degli articoli 31, che reca alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea; 32, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 33 che protrae a tutto il 2022 l'impiego – che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina).

Il presidente D'ALFONSO ricorda che l'ufficio di presidenza aveva convenuto in via programmatica di fissare per il 14 aprile il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Come convenuto si riserva di proporre tale termine in via definitiva nella seduta già convocata per giovedì prossimo. Ricorda inoltre che nella giornata di domani i Gruppi si sono impegnati a trasmettere alla presidenza l'elenco dei soggetti da audire, cui chiedere un documento scritto ovvero l'intervento in Commissione, secondo un criterio di speditezza e economicità dei lavori.

Interviene quindi il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* il quale preannuncia che la propria parte politica annette grande rilevanza al contenuto degli articoli 3 e 4 laddove si parla di cessione dei crediti di imposta, sollecitando fin d'ora la maggioranza e il Governo ad intervenire con decisione per evitare gli errori compiuti in tema di cessione del *bonus* al 110 per cento.

Il senatore LANZI *(M5S)* concorda con le considerazioni del senatore de Bertoldi, riferendo di aver posto nuovamente la questione al Ministro dell'economia, il quale si è detto possibilista relativamente a modifiche del *superbonus*.

Il senatore ANASTASI *(M5S)* preannuncia l'intenzione di presentare proposte emendative in tema di cedibilità dei crediti, lamentando le misure previste inizialmente nel decreto-legge n. 4 del 2021 (cosiddetto «sostegni-*ter*»). Ritiene peraltro insufficienti i correttivi apportati in sede di conversione di tale decreto-legge, paventando il rischio che il blocco della cessione porti al fallimento di molte imprese.

In merito all'articolo 10, giudica inaccettabile che la riconversione industriale dell'ILVA sia finanziata con le risorse destinate alle bonifiche e preannuncia, anche in questo caso, appositi emendamenti.

Il senatore MOLLAME *(L-SP-PSd'Az)* si unisce alle opinioni testé espresse sulle limitazioni relative alla cessione del credito, ricordando che il *superbonus* aveva avviato un meccanismo virtuoso che ha incrementato il PIL e ha coinvolto positivamente imprese, banche e professionisti. Rileva dunque criticamente come l'assenza di certezze penalizzi di fatto il settore.

Il senatore LANNUTTI *(Misto-IdV)*, citando l'audizione del Comandante della Guardia di Finanza svoltasi giovedì scorso presso la Commissione Finanze ricorda che non è attribuibile alla cessione dei crediti maturati per gli interventi assistiti dalla detrazione del 110 per cento la diffusione di truffe e comportamenti illeciti e che quindi è errato intervenire limitando e bloccando la cessione dei crediti maturati.

Invoca poi un completo ripensamento dell'articolo 10 che assegna risorse finanziarie per il ciclo produttivo dell'ILVA sottraendola alla bonifica degli ingenti danni ambientali causati dallo stesso impianto siderurgico di Taranto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 11ª e 14ª RIUNITE

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
14ª (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 29 marzo 2022

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Vice Presidente della 14ª Commissione
Simone BOSSI

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,55

AUDIZIONI INFORMALI DI PASQUALE TRIDICO, PRESIDENTE DELL'INPS, DEL PROFESSOR MARCO SCIALDONE, DEL PROFESSOR GIANLUCA SGUEO, DEL PROFESSOR NICOLA FERRIGNI, DEL DOTTOR ROBERTO FALCONE, SEGRETARIO GENERALE ASSOPROFESSIONI, DELLA PROFESSORESSA ANNAMARIA DONINI, DEL PROFESSOR GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA, DEL PROFESSOR MAURIZIO DEL CONTE E DELLA DOTTORESSA LUCILLA DELEO, RESPONSABILE RAPPORTI ISTITUZIONALI DI SEARCH ON MEDIA GROUP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COM (2021) 762 (MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 29 marzo 2022

Sottocommissione per i pareri

165ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(1228-A) ***LA PIETRA ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festial Internazionale Time in Jazz***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2533) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Illustrati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2562) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Illustrati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1419) ***Sonia FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile***

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2562) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

– sugli emendamenti 2-*bis*.23 e 2-*bis*.24 un parere contrario, in quanto prevedono che le Camere approvino decreti ministeriali, che sono atti del Governo sui quali può essere espresso un parere o formulato un atto di indirizzo ma che non possono essere oggetto di diretta approvazione da parte del Parlamento;

– sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2533) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)***
(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2495 (RAPPRESENTANZA DI INTERESSI) DI: PROFESSOR LUIGI PETRILLO (UNIVERSITÀ LUISS); INGEGNER DAVIDE BURANI (AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF ITALY); DOTTOR GIOVANNI COLOMBO (TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA); DOTTOR GIANLUCA COMIN (COMIN & PARTNERS); DOTTOR VINCENZO MANFREDI (FERPI); DOTTOR FIORENZO TAGLIABUE (SEC NEWGATE)

Plenaria

330ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2462) ***Deputato PELLA ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico***, approvato dalla Camera dei deputati

(2224) ***AUGUSSORI ed altri. – Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti***

(2214) ***AIMI e MALLEGNI. – Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 di venerdì 25 marzo, sono stati presentati 11 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore MALAN *(FdI)*, per agevolare la conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, ritira gli emendamenti del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il presidente PARRINI *(PD)*, in sostituzione del senatore Vitali, relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ringrazia il senatore Malan per aver consentito alla Commissione di accelerare l'*iter* del disegno di legge e fare in modo così che entri in vigore prima delle prossime elezioni amministrative.

Comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo. Poiché non residuano emendamenti, è possibile procedere alla votazione del mandato al relatore sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MALAN *(FdI)* annuncia l'astensione dalla votazione, in analogia con l'orientamento espresso alla Camera dei deputati, in quanto dal testo originario sono state stralciate parti ritenute rilevanti dalla sua parte politica.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, a nome del Gruppo, esprime con soddisfazione un voto favorevole, in quanto il provvedimento garantisce la continuità amministrativa nei Comuni fino a 5.000 abitanti, in una fase ancora molto critica dopo la pandemia. Ringrazia la Commissione per il lavoro svolto per di più in tempi rapidi e auspica che si proceda in modo analogo anche in Assemblea.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ringrazia il senatore Malan per aver ritirato gli emendamenti, consentendo così di trasmettere all'Assemblea il disegno di legge in titolo in tempi rapidi, decisivi per l'entrata in vigore della norma prima della prossima tornata elettorale.

Il senatore TONINELLI *(M5S)*, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, in linea con il voto espresso dal Movimento 5 Stelle nell'altro ramo del Parlamento, dove è stato svolto un lungo e complesso lavoro alla ricerca di un punto di mediazione fra posizioni contrapposte. Sebbene permangano alcune criticità, nel complesso il testo è migliorato rispetto a quello originario.

Il senatore RUOTOLO *(Misto-LeU-Eco)* dichiara il proprio voto favorevole.

La senatrice ROJC *(PD)*, a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, sottolineando che la norma risponde alle attese dei sindaci e delle amministrazioni locali.

Il PRESIDENTE esprime compiacimento per lo svolgimento ordinato dei lavori, che sono stati opportunamente sospesi in attesa del testo del Governo di riforma organica del testo unico degli enti locali, di cui era stata annunciata la presentazione a breve termine. A causa del ritardo nell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, per non compromettere l'entrata in vigore della norma prima delle prossime elezioni amministrative, che presumibilmente si svolgeranno nel mese di giugno, si è convenuto di concludere senza ulteriori indugi l'*iter* del provvedimento già all'esame della Commissione.

Rileva che anche in questo caso, come sui temi dell'indennità di funzione e della responsabilità penale dei sindaci, si intende andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali, il cui efficace funzionamento è fondamentale per il sistema istituzionale del Paese.

Auspica quindi che la Conferenza dei Capigruppo inserisca con particolare urgenza il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, affinché possa essere licenziato definitivamente quanto prima.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore Vitali il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100, 4.100 e 6.100, pubblicati in allegato.

Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore TONINELLI *(M5S)* illustra l'emendamento 2.100, volto a sopprimere l'articolo 2, che prevedeva agevolazioni fiscali ulteriori per le imprese sociali di comunità. Questa norma, in particolare, avrebbe potuto essere censurata dalla Commissione bilancio. Conseguentemente, con gli emendamenti 4.100 e 6.100 si sopprimono gli articoli 4 e 6, che prevedono, rispettivamente, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e la copertura finanziaria.

L'emendamento 3.100, nel sopprimere l'articolo 3, fa venir meno il diritto di prelazione riconosciuto alle imprese sociali di comunità nell'assegnazione dei beni confiscati alla mafia, per evitare disparità con le altre imprese sociali.

L'emendamento 1.100, invece, precisa che le imprese sociali di comunità, proprio per le loro caratteristiche, devono svolgere specifici servizi nell'interesse del territorio, per evitarne lo spopolamento e il degrado.

Sottolinea di aver rinunciato a presentare un emendamento volto a inserire uno specifico riferimento alle imprese sociali di comunità nel codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, avendo appreso – dopo un'interlocuzione con il Governo – che non sarebbe stato valutato positivamente. La proposta, infatti, sarebbe stata ultronea, dato che, una volta approvato il disegno di legge, l'attuale formulazione del Codice consentirà già un pieno riconoscimento delle imprese sociali di comunità è già implicito nel testo in esame.

Essendo venute meno le disposizioni aventi carattere oneroso, auspica che si possa accelerare l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di sollecitare in tal senso la 5ª Commissione.

Avverte che i subemendamenti potranno riguardare solo l'emendamento 1.100, essendo gli altri meramente soppressivi di articoli.

Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore per le ore 16 di giovedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) ***RUOTOLO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, pur comprendendo il coinvolgimento emotivo causato dal drammatico eccidio di Castel Volturno del 18 settembre 2008, ritiene riduttivo circoscrivere la ricorrenza ai soli immigrati vittime di odio razziale e di sfruttamento sul lavoro. Oltre alla Giornata mondiale contro lo sfruttamento minorile, infatti, non vi sono giornate in memoria di tutti coloro che sono oggetto di sfruttamento o di odio razziale, al di là del fatto che siano immigrati. Propone, pertanto, di ampliare l'ambito di intervento legislativo, in modo che, pur partendo da un fatto specifico, si possa cogliere l'occasione per ricomprendere altre fattispecie meritevoli di essere ricordate e ancora trascurate.

Stigmatizza la indisponibilità del coordinatore del tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso, presso il Ministero del lavoro, a essere audito. Si trattava peraltro dell'unica audizione richiesta dal Gruppo della Lega e finalizzata proprio a un'adeguata analisi dell'ampiezza del fenomeno oggetto di attenzione.

Il senatore MALAN *(FdI)* manifesta perplessità sulla istituzione dell'ennesima Giornata, che si risolve sostanzialmente in un ulteriore impegno – per lo meno facoltativo – per le scuole. Piuttosto che formare il senso civico dei ragazzi attraverso singole Giornate, legate a episodi specifici, a suo avviso, sarebbe più opportuno finalizzare l'educazione scolastica alla formazione di uno spirito critico, in modo che gli studenti abbiano gli strumenti culturali, storici e sociali per comprendere il disvalore di fenomeni quali l'odio razziale e lo sfruttamento sul lavoro.

Rileva, inoltre, che Giornate come quella proposta finiscono per ottenere il risultato contrario a quello desiderato, dividendo l'opinione pubblica in schieramenti contrapposti. Per esempio, a proposito delle cause delle morti di immigrati in mare nel tentativo di giungere sulle coste italiane, da una parte, si sottolinea la scarsa capacità di accoglienza, dall'al-

tra si imputa questo tragico fenomeno al fatto che non si interviene a dissuadere dalla partenza persone che comunque non hanno titolo per entrare nel Paese.

La relatrice ROJC *(PD)* ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito per gli spunti di riflessione offerti. Ritiene, tuttavia, che si debba contestualizzare in modo differente il provvedimento in esame, che è volto a promuovere un cambiamento culturale affinché episodi tragici come quello da cui si prende spunto per l'istituzione della Giornata in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro non accadano più. L'obiettivo è quindi quello di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, indipendentemente dal colore della pelle, che è alla base del pensiero democratico.

Il senatore RUOTOLO *(Misto-LeU-Eco)* sottolinea che il provvedimento trae soltanto spunto da uno specifico episodio drammatico, ma è rappresentativo di fatti che purtroppo si verificano continuamente sul territorio nazionale, come emerso anche durante le audizioni informali.

Con la proposta in esame, quindi, si intende ricordare le vittime di sfruttamento sul lavoro e violenza con l'aggravante dell'odio razziale e invitare le scuole a educare i futuri cittadini al rispetto reciproco, secondo il patrimonio di valori che è alla base della Costituzione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Per quanto riguarda l'audizione proposta dal Gruppo della Lega, osserva che si potrà quanto meno sollecitare un contributo scritto.

Ritiene, quindi, che si possa fissare il termine per la presentazione di emendamenti martedì 5 aprile.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di prevedere un termine più ampio, essendo impegnato nei prossimi giorni in una missione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 7 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha comunicato, per le vie brevi, l'intenzione di esprimere le proprie osservazioni sull'atto. Pertanto, il relatore trasmetterà ai commissari uno schema di parere, che potrà essere posto in votazione dopo che la 5ª Commissione si sarà espressa. A tale proposito, tuttavia, ricorda che la Commissione affari costituzionali dovrà pronunciarsi entro il 7 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) ***CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2495 (rappresentanza di interessi) e 2229 (spese per minori in comunità o istituti) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE NN. 2462, 2224, 2214

Art. 1

1.1

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis)*. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: "nei due anni precedenti" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "nei due mesi precedenti" e le parole: "nell'anno precedente" sono sostituite, ovunque ricorrano dalle seguenti: "nel mese precedente"».

1.0.1

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzione straordinaria di personale)

1. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2017.

2. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 35 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

3. Nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale pre-

visto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

5. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non possono essere considerate esuberi.

6. Nei Comuni per i quali è prevista, nella programmazione triennale del fabbisogno, la cessazione per pensionamenti programmati di personale, le capacità assunzionali previste ai commi 2, 3 e 4, sono calcolate inserendo il pensionamento futuro, onde consentire la compresenza dei dipendenti per un periodo minimo di sei mesi.»

Art. 2.

2.1

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-bis)* da non meno di 10 e da non più di 25 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti";

b) il comma 2 è abrogato.».

2.0.1

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-*ter*, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, apporta le necessarie variazioni a bilancio.».

2.0.2

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni per la riduzione degli oneri relativi agli accessi stradali per le amministrazioni comunali)

1. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, denominato "Fondo per il contenimento degli oneri per gli accessi stradali", con una dotazione di 3 milioni di euro, col fine di contenere i costi derivanti dagli accessi stradali gestiti da ANAS SpA gravanti sulle amministrazioni comunali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3.

3.1

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato», *con le seguenti*:« Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del quarto mandato, per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato.».

3.0.1

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Incompatibilità di funzioni)

All'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "comunale e" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: "L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore.";

b) al comma 2 le parole: "comunale o" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candi-

dato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore.";».

3.0.2

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

1. All'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino ad un massimo di ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di cinque anni.».

3.0.3

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità)

1. Al testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 270, dopo le parole: "I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci," sono inserite le seguenti: "dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (ANPCI),"

b) all'articolo 271:

1) al comma 1, dopo le parole: "Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci", sono inserite le seguenti: "dell'ANPCI,"

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci o l'ANPCI ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del presente comma mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco".

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le parole: "ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM" sono sostituite dalle seguenti: ", il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM e il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia – ANPCI".

3. Il Governo modifica l'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, prevedendo che, per i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, la prefettura possa conferire le funzioni di segretario comunale a un funzionario di ruolo in servizio presso il comune, in possesso dei requisiti determinati con decreto del Ministro dell'interno, comunque per un periodo non eccedente 180 giorni, salvo proroga motivata da mancanza di disponibilità di segretari comunali presso la sezione regionale.».

3.0.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014. n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

«42-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;

b) al comma 54, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente:

«*c*-bis*)* la giunta provinciale»;

c) dopo il comma 56, è inserito il seguente: «56-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico.».

3.0.5

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1650

Art. 1.

1.100
IL RELATORE

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso* 5-*ter con il seguente*:

«5-*ter*. Nelle aree di cui al comma 5-*bis*, le imprese sociali di comunità devono in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui al comma 1, o uno o più dei seguenti servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio:

a) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;

b) attività e servizi finalizzati alla auto-produzione e autoconsumo di energia rinnovabile.».

Art. 2.

2.100
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

3.100
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

4.100
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.

6.100
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

279ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

(1516) ***IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***

(1555) ***MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***

(1582) ***BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***

(1714) ***ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge sulla magistratura onoraria, all'esame in sede referente presso la 2ª Commissione da quasi tre anni, hanno registrato un fatto nuovo nella scorsa sessione di bilancio: i commi da 629 a 633 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 hanno modificato il decreto legislativo n. 116 del 2017, con una conferma a do-

manda per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di quel decreto. Questo fatto nuovo rende necessario adeguare la procedura di esame fin qui svolta, che viene dal Presidente brevemente rievocata. I rappresentanti del Governo in Commissione hanno sempre dichiarato la loro disponibilità ad un completamento della disciplina sulla magistratura onoraria: in che termini ciò debba avvenire è l'oggetto del quesito che il Presidente rivolge al Governo, per consentire poi ai Gruppi di valutare se sia necessario procedere alla redazione di un nuovo testo base.

La sottosegretaria MACINA esordisce avvertendo che un ulteriore intervento di interpretazione autentica potrebbe rendersi necessario sulla norma approvata in sessione di bilancio, relativamente al requisito del numero delle giornate lavorative minime richieste ai giudici onorari; in ogni caso, dichiara la massima disponibilità del Governo a presenziare ed a contribuire fattivamente ad una nuova sessione di lavori, che adegui alle linee di indirizzo già approntate la disciplina a regime della magistratura onoraria. Del resto, anche la Commissione Castelli seguiva due filoni di intervento; in sessione di bilancio, l'obiettivo dell'intervento governativo era quello di disegnare uno status per i magistrati onorari che erano già in servizio al momento dell'entrata in vigore dell'intervento normativo, senza tuttavia in alcun modo intaccare l'emananda disciplina giuridica per coloro che entreranno a far parte della magistratura onoraria negli anni a venire. Al senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* – che esprime perplessità sul fatto che non vengono disciplinati i profili economici, per coloro che verranno immessi dalla magistratura onoraria – la Sottosegretaria dichiara che la linea tracciata per il pregresso potrà essere adeguatamente valorizzata anche per affrontare la normativa a regime.

Il senatore BALBONI *(FdI)* interviene invitando il Governo a farsi carico definitivamente del problema mediante ricorso al decreto-legge, prendendo atto del fatto che l'iniziativa parlamentare si sia più volte arenata. Critica poi l'intervento da ultimo inserito nella legge di bilancio che, a suo dire, non risolve il rischio della procedura di infrazione in corso, ma anzi rappresenta un buon viatico per una nuova procedura di infrazione.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* si dice favorevole a riprendere in considerazione il testo base delle senatrici Evangelista e Valente, apportandovi i necessari adeguamenti: chiede che sin d'ora venga concesso un termine ai relatori per poter iniziare a lavorare immediatamente.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* ricorda le asperità e le criticità del percorso parlamentare della riforma della magistratura onoraria; si dice scettica circa la possibilità che essa venga approvata prima della fine della legislatura, considerando che comunque non è da escludere che la Camera dei deputati voglia modificare l'eventuale testo che sarà licenziato dal Senato (con ovviamente il rischio di un irrimediabile allungamento dei tempi per l'approvazione finale).

Il senatore MIRABELLI *(PD)* auspica una soluzione della questione entro la fine della legislatura; tuttavia non esclude la possibilità che si possa fare ricorso all'intervento del Governo con decreto-legge.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* concorda con il senatore Mirabelli, ma si dice scettico sulla possibilità di risolvere la questione entro la fine della legislatura: nello sforzo di accontentare tutte le associazioni che rappresentano gli interessi di categoria, si rischia il risultato di non riuscire – ad oggi – a produrre un testo organico. Ad ogni modo si dice contrario ad un intervento d'urgenza del Governo.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU-Eco)* concorda sull'importanza del ruolo dei magistrati onorari per il funzionamento della giustizia che, altrimenti, sarebbe destinata al collasso, stante l'impossibilità numerica di una loro sostituzione con i magistrati ordinari; c'è perciò la necessità di riconoscere loro uno status giuridico ed economico organico e definitivo. Auspica l'adozione di una soluzione organica e non estemporanea o emergenziale stanziando, in proposito, le adeguate risorse economiche: l'importante è il contenuto e non il veicolo che si utilizzerà per l'intervento normativo, essendo, a suo dire, del tutto irrilevante il ricorso al decreto-legge o al disegno di legge di iniziativa governativa o di iniziativa parlamentare.

La senatrice PIARULLI *(M5S)* ritiene urgente l'adozione di un provvedimento legislativo organico; auspica tuttavia un intervento del Governo mediante la decretazione d'urgenza; ad ogni modo si dice disponibile a collaborare all'ulteriore corso dell'iniziativa parlamentare.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* chiede al rappresentante del Governo di poter fornire un quadro fattuale a completamento dell'istruttoria, con i dati relativi al numero dei magistrati onorari in organico.

Il presidente OSTELLARI, pur in parte comprendendo le ragioni del senatore Balboni, dissente dalla necessità di un intervento del Governo mediante un decreto-legge, che svuoterebbe il Parlamento delle proprie prerogative ed irreggimenterebbe la trattazione: insiste pertanto perché l'iniziativa rimanga in capo alla Commissione giustizia, proponendo di dare mandato ai relatori (magari prescindendo dalla costituzione di un comitato ristretto, esperienza già fatta nei mesi scorsi senza successo). Auspica una soluzione in tempi certi e rapidi e ritiene non impossibile l'adozione di una soluzione condivisa dalla Commissione. Non è implausibile il rispetto dei tempi mantenendo la sede referente, come luogo più appropriato per il varo di una disciplina a regime sulla magistratura onoraria: ovviamente la presenza proficua del rappresentante del Governo potrà utilmente contribuire al successo del tentativo, che dovrebbe essere esperito entro un arco di tempo limitato.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* indica in dieci giorni la tempistica più idonea per il tentativo prefigurato dal Presidente e, stante il venir meno dell'appartenenza alla Commissione di una relatrice, comunica alla Presidenza la disponibilità della senatrice Piarulli per sostituirla.

Il PRESIDENTE prende atto della disponibilità testé espressa e ricorda che, per l'altra relatrice (la senatrice Valente), risulta depositata una sostituzione per l'intero corso dei provvedimenti in titolo: pertanto, in assenza di comunicazioni diverse da parte del Gruppo di appartenenza, i relatori saranno Valente, Urraro e Piarulli.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* conferma che la senatrice Valente resta interessata a seguire i provvedimenti in titolo.

Dopo che la sottosegretaria MACINA ha riconfermato la piena disponibilità del Governo a collaborare con i relatori, la Commissione conviene a maggioranza (con il voto contrario del senatore BALBONI *(FdI)* e l'astensione del senatore CRUCIOLI *(Misto)*) di dare mandato ai relatori a redigere una nuova proposta che possa essere sottoposta alla Commissione, entro dieci giorni, per l'assunzione a testo base. Resta inteso che – nella nuova fase aperta, nella sede referente, dalla norma approvata in sessione di bilancio – i Gruppi valuteranno quali degli emendamenti già proposti mantengano attualità, riferendoli all'eventuale nuovo testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La sottosegretaria MACINA evidenzia che la normativa ECRIS-TCN e il criterio di delega per la riforma del processo penale afferiscono ad ambiti profondamente eterogenei: la prima riguarda lo scambio, tra gli Stati membri, delle informazioni e dei dati sulle condanne (definitive, ovviamente) contenuti nei rispettivi casellari giudiziali, la gestione dei cui dati – oggetto di trasmissione – avviene nel rigoroso rispetto di ogni cautela prevista dalle norme sulla *privacy*; il criterio di delega di cui all'art. 1, comma 25, della legge 4 ottobre 2021, n. 237, garantisce al cittadino – nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere – il diritto alla «deindicizzazione» delle

eventuali informazioni, concernenti il suo pregresso coinvolgimento nel procedimento penale in qualità di indagato o, rispettivamente, di imputato.

Il relatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* si dichiara soddisfatto della precisazione richiesta e propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, risulta approvata, con la dichiarata astensione dei senatori BALBONI *(FdI)*, GIARRUSSO *(Misto-Ipl-PVV)* e CRUCIOLI *(Mista)*.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 758, 1948, 2139, 2322 E 2369 IN MATERIA DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Il PRESIDENTE avverte che sulla geografia giudiziaria sono stati proposti cinque disegni di legge che, fino ad oggi, sono stati esaminati separatamente ed il cui termine per emendamenti è decorso. Mentre per due di essi non sono stati proposti emendamenti, se ne registrano: n. 7 per il disegno di legge 1948; n. 5 per il disegno di legge n. 2139; n. 100 per il disegno di legge n. 2322. La 5ª Commissione non si è ancora pronunciata su nessuno di essi.

Invita poi i Gruppi a valutare la possibilità di una congiunzione di tutti i disegni di legge sulla geografia giudiziaria, ai fini di istituire un Comitato ristretto; esso avrebbe il compito di redigere un testo unificato, volto a decidere: se ed in quali realtà territoriali innovare l'attuale geografia giudiziaria; la procedura in base alla quale gli enti locali possano farsi carico delle relative spese o di parte di esse.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* è contraria all'unificazione dell'*iter*, stante la peculiare natura del disegno di legge n. 2139, della cui relazione è onerata. Si tratta infatti di un testo che delega alla revisione dei criteri adottati all'epoca del Governo Monti, in un nuovo contesto che richiede una maggiore prossimità nell'erogazione del servizio giustizia: ciò sia in ragione delle esigenze logistiche, sia per fronteggiare la criticità della situazione in cui versano alcuni territori privi di un presidio di legalità.

Il senatore GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)* rievoca il trauma sperimentato nella scorsa legislatura, quando fallì il tentativo di revisione della geografia giudiziaria per adeguarla al dato demografico. I Gruppi erano unanimi nel combattere il furore ideologico con cui la *spending review* aveva cancellato il 47 per cento delle sedi giudiziarie; eppure, la proposta non ebbe seguito, probabilmente perché il metodo prescelto – quello della delega – è destinato a tradire le buone intenzioni del Parlamento.

Ispiratori della revisione degli uffici giudiziari – all'epoca del governo Monti – furono gli interessi corporativi di alcuni magistrati che, in realtà, penalizzarono le sedi periferiche di modo da poter vedersi asse-

gnate, come sedi di lavoro, città di medie o grandi dimensioni ben collegate e con tutti i servizi essenziali. Auspica pertanto che questa nuova riforma della geografia giudiziaria venga realizzata con l'opportuna vigilanza delle forze politiche: se invece verrà delegata agli uffici ministeriali, sarà destinata – come la precedente – al fallimento.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* rievoca anche lui il tentativo della scorsa legislatura, ispirato al criterio dosimetrico offerto dagli studi francesi, secondo cui una forchetta tra 60 e 80 magistrati è la soglia ideale di efficienza per un ufficio giudiziario. Eppure, dalla scure della riforma della geografia giudiziaria è derivato in Italia un sistema totalmente irragionevole e disfunzionale, che ha prodotto l'abbandono del presidio di legalità rappresentato dai tribunali di alcuni territori finiti poi in balia delle infiltrazioni mafiose. Dopo il fallimento del tentativo della scorsa legislatura, sono rimasti inalterati gli abnormi effetti della revisione della geografia giudiziaria di quel decennio: ad esempio Sala Consilina è passata sotto il circondario di Corte d'appello di Potenza, Vigevano è stata soppressa come sede giudiziaria, Rossano Calabro resta senza un presidio di legalità importante e Chiavari vede un edificio, già completato e latistante rispetto al carcere, del tutto inutilizzato. Occorrerebbe invece una verifica non solo degli scostamenti demografici, ma anche delle ripercussioni della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sull'efficienza della giustizia italiana: insiste affinché il Governo fornisca dati statistici che consentano di valutare l'impatto – che la precedente riforma della geografia giudiziaria può aver prodotto – sull'allungamento dei tempi e quindi sui disservizi al cittadino nella amministrazione della giustizia; scoprendo dove i processi sono diventati più lenti, si potrebbe individuare meglio dove offrire una soluzione, diversa dalla mera soppressione dell'ufficio giudiziario.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* apprezza la valenza conoscitiva della verifica testé richiesta, ma ricorda che almeno quattro disegni di legge tendono ad una puntuale riapertura di uffici giudiziari: rispetto a questo tipo di proposta, il disegno di legge invocato dalla relatrice D'Angelo segue un diverso schema di riorganizzazione non meno interessante. In ogni caso, auspica che si giunga alla approvazione di un testo condiviso, con criteri che consentano di riorganizzare con maggiore logicità e ragionevolezza le sedi giudiziarie.

Il presidente OSTELLARI prende atto che per il momento non vi è il consenso unanime per una congiunzione dei disegni di legge, pur rimanendo scettico sullo strumento della delega: ciò sia per gli argomenti espressi dal senatore Giarrusso, sia perché essa osterebbe ad un passaggio alla sede deliberante. Quanto all'onore di firma, il testo unificato non lo pregiudica, ma anzi consente l'inserzione di proposte innovative come quella avanzata dal Consiglio regionale abruzzese.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5ª)

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

530ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1228-A) ***Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia*** **Blues Festival**
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BOTTICI *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2533) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)***
(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* riepiloga gli emendamenti precedentemente accantonati nella seduta del 24 marzo 2022 e illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 1.85, 1.96 e 1.106. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.86 (testo 2), 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3. Occorre altresì valutare, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, le proposte emendative 1.1, 1.5, 1.17 (identico a 1.18 e 1.19), 1.22 e 1.41 (identico a 1.42) segnalati dal Governo. Analogamente, rileva che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.5 (testo 2) e 1.41 (testo 2). Osserva poi che occorre valutare la portata finanziaria dei seguenti emendamenti: 1.2 (che prevede che le regioni e le province autonome possano avvalersi di un comitato tecnico-scientifico da loro nominato); 1.32 (che specifica i contenuti dei piani regionali di intervento); 1.54 e 1.54 (testo 2) (che introducono ulteriori contenuti e finalità dei piani regionali di intervento); 1.55 (testo 2), 1.56, 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58, 1.59, 1.60, 1.60 (testo 2), 1.61, 1.62 (identico all'1.63), 1.62 (testo 2), 1.64, 1.65 e 1.66 (che intervengono sulla disciplina riguardante i soggetti di cui le regioni si avvalgono per l'attuazione del piano); 1.67 (analogo a 1.68, 1.69, 1.70, 1.71 e 1.72) che interviene sulla disciplina relativa al controllo delle specie di fauna selvatica, disponendo altresì modalità di avvalimento del personale di altre strutture; 1.73, in base al quale le regioni autorizzano i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture a svolgere le attività di cattura o abbattimento della specie cinghiale; 1.77, in base al quale le regioni adottano provvedimenti per incaricare altri soggetti abilitati ad intervenire in surroga per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano regionale; 1.78 (analogo a 1.79 e 1.80), nonché gli identici 1.78 (testo 2) e 1.80 (testo 2) riguardanti l'attivazione di approfondimenti diagnostici sui cinghiali abbattuti; 1.81 sulle comunicazioni di dati raccolti durante le attività ispettive; 1.86 (identico a 1.87) che dispone che la realizzazione in deroga ai regolamenti edilizi riguardi le strutture delimitanti, anziché le recinzioni; 1.88 che aggiunge, alle recinzioni, le strutture delimitanti, ai fini della realizzazione in deroga ai regolamenti edilizi; 1.89 (identico a 1.90) che aggiunge al comma 7 dell'articolo 1 il riferimento al rispetto delle norme necessarie al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico; 1.104 sull'attivazione di campagne di informazione sull'etologia del cinghiale e sulla sua dinamica demografica in presenza di pressione venatoria; 1.105 sull'attivazione di campagne di informazione sulla funzione del lupo; 1.107 sul rafforzamento dell'attività antibracconaggio. Rileva che occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.27 (testo 2), 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33, 1.33 (testo 2), 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.43, 1.44, 1.48, 1.49 e 1.50, in relazione alla compatibilità con gli interventi eventualmente attesi in sede comunitaria. Osserva che

non vi sono osservazioni sulle proposte 1.14 (testo 2), 1.74 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.1000, 1.2000 e 1.3000.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che sembra comportare maggiori oneri la proposta 2.26. Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.4 (testo 2), 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.24, 2.35, 2.0.1 e 2.0.2. Fa presente che occorre poi valutare, in relazione alle funzioni ed ai compiti del Commissario straordinario, la portata finanziaria degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.13, 2.14, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34. Analogamente, occorre valutare gli identici emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2). Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 2.100 e 2.200.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 5.1 e che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 1.85, 1.96, 1.106, in quanto tali emendamenti comportano nuovi o maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Con riguardo all'emendamento 1.86 (testo 2), esprime un avviso contrario, sottolineando che la proposta non è correttamente formulata e rinviando, per approfondimenti sul punto, alla disamina dell'emendamento 2.4 (testo 2) vertente sullo stesso tema.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3, sottolineando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Con specifico riguardo all'emendamento 1.0.3, fa presente che l'articolo 3, comma 6-*quater,* del decreto-legge n. 228 del 2021 ha già previsto la proroga dei versamenti fiscali oggetto della proposta emendativa in esame, con la conseguenza che l'adozione di una nuova norma di contenuto analogo potrebbe ingenerare difficoltà applicative.

Con riguardo agli emendamenti 1.1, 1.5, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.41 e 1.42, formula altresì un avviso contrario per assenza di relazione tecnica ovvero per maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti.

Sulle proposte 1.5 (testo 2) e 1.41 (testo 2) formula un avviso non ostativo.

La senatrice PIRRO *(M5S)* chiede i motivi dell'avviso contrario espresso sugli identici emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.

La sottosegretaria SARTORE rileva come tali proposte siano suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate, rendendosi necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Sulle proposte 1.2, 1.32, 1.54 e 1.54 (testo 2) formula poi un avviso contrario in assenza di relazione tecnica.

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* chiede chiarimenti circa la contrarietà espressa sull'emendamento 1.54 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica da integrarsi con ulteriori elementi che possano consentire di verificare l'effettiva neutralità finanziaria della proposta. Con riferimento poi ai severi e rigorosi controlli per debellare eventuali allevamenti clandestini e verificare la presenza dei requisiti sanitari e di sicurezza che si intendono prevedere al comma 4 dell'articolo 1, risulta necessario integrare la relazione tecnica anche con gli elementi che potrà fornire il Ministero della salute, al fine di suffragare la clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 5.

Successivamente, esprime un avviso contrario sulle proposte 1.55 (testo 2), 1.56, 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58, 1.59 e 1.60 per assenza o per inidoneità della relazione tecnica.

Relativamente all'emendamento 1.55 (testo 2), con riferimento alle attività di vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo, da parte del Comando delle unità forestali dell'Arma dei carabinieri, nonché dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, evidenzia la necessità di integrare la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, dal momento che la medesima relazione si limita a fornire elementi sulle polizie locali e deve quindi essere integrata, al fine di fornire assicurazioni circa l'invarianza della proposta emendativa anche per gli altri soggetti coinvolti, incluse le aziende sanitarie.

Con riguardo all'emendamento 1.60 (testo 2), fa presente che è in corso di verifica la relazione tecnica pervenuta dal Ministero dell'interno.

Circa gli emendamenti 1.61, 1.62 (testo 2), 1.65 e 1.66, rileva altresì l'assenza di idonea relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.62, 1.63 e 1.64.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* si sofferma sull'emendamento 1.54 (testo 2) e sulle ulteriori riformulazioni, richiamando la necessità di un metodo di valutazione coerente rispetto alla portata delle proposte emendative.

La senatrice PIRRO *(M5S)*, pur prendendo atto dell'istruttoria in corso sull'emendamento 1.60 (testo 2), ritiene tuttavia singolare l'avviso contrario espresso sull'emendamento 1.60, che si limita a modificare il testo del decreto-legge inserendovi un riferimento alle guardie metropolitane e alle guardie regionali che risulta inevitabile laddove, in luogo delle province, la competenza spetta alle città metropolitane e alle regioni.

La sottosegretaria SARTORE, nel richiamare la normativa prevista dall'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica, fa presente che l'emendamento 1.60 appare lacunoso in ordine alle risorse umane

strumentali e finanziarie necessarie per l'espletamento dell'attività posta in capo alle guardie regionali e metropolitane.

La senatrice PIRRO *(M5S)* ritiene che, qualora l'invarianza finanziaria valga per l'attività delle guardie provinciali, analogamente dovrebbe valere anche per l'attività delle guardie regionali e metropolitane, trattandosi delle stesse funzioni.

Il PRESIDENTE, su richiesta della relatrice Rivolta, prospetta l'accantonamento degli emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.60 (testo 2) e 1.62 (testo 2).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica, sui restanti emendamenti all'articolo 1 indicati dalla relatrice, fatta eccezione per gli emendamenti 1.78 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.81, 1.89, 1.90, 1.26, 1.27, 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.43, 1.14 (testo 2), 1.74 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.1000, 1.2000 e 1.3000 sui quali l'avviso è non ostativo.

Passando alla disamina degli emendamenti all'articolo 2 indicati dalla relatrice, formula un avviso contrario per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica su tutte le proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 2.3, 2.5, 2.1 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.100 e 2.200, sui quali formula un avviso non ostativo.

Sull'emendamento 2.4 (testo 2), subordina l'avviso non ostativo a una proposta di riformulazione di cui dà lettura, ferma restando comunque l'opportunità di tenere momentaneamente accantonato il parere su tale proposta emendativa, al fine di acquisire un'integrazione della relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della proposta di riformulazione avanzata dalla rappresentante del Governo, condivide l'opportunità di tenere prudenzialmente sospesa la valutazione sull'emendamento 2.4 (testo 2).

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* chiede chiarimenti circa la valutazione contraria espressa sugli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

La rappresentante del GOVERNO fornisce le motivazioni richieste, ribadendo la necessità di acquisire una relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria di tali proposte. Prospetta peraltro la possibilità di valutare una riformulazione di tali proposte emendative, presso le Commissioni di merito, anche attraverso l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Su richiesta del senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli emendamenti agli articoli 4 e 5 indicati dalla relatrice, per maggiori oneri ovvero per assenza di relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 24 marzo relativi al disegno di legge in titolo, nonché gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1,3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.48, 1.49, 1.50, 1.54, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.85, 1.86, 1.86 (testo 2), 1.87, 1.88, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.99, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.35, 2.0.1, 2.0.2, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.26, 1.27, 1.27 (testo2), 1.33 (testo 2), 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.41 (testo 2), 1.43, 1.62, 1.63, 1.64, 1.74 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.78 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.81, 1.89, 1.90, 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.1 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3, 2.5, 2.100 e 2.200.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.62 (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

(2462) ***Deputato PELLA ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma del carattere ordinamentale dell'articolo 2, che semplifica il controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. Segnala poi che non vi sono osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE conferma la natura ordinamentale dell'articolo 2, esprimendo quindi un avviso di nulla osta sul provvedimento in titolo.

La relatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)* propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, avvertendo che questa riprenderà una volta acquisiti dal Governo gli elementi istruttori necessari per completare l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2533.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)***

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che, nella precedente parte della seduta, era rimasta in sospeso la valutazione degli emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.62 (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 1.60 (testo 2), in quanto il Ministero dell'interno ha fornito rassicurazioni circa il fatto che la proposta fa riferimento a competenze già svolte, a legislazione vigente, dalla polizia locale.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4 (testo 2), ribadisce l'avviso non ostativo condizionato alla modifica precedentemente illustrata.

Altresì, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 2.31, purché modificato sulla base di una proposta di riformulazione di cui dà lettura.

Sui restanti emendamenti accantonati formula un avviso contrario.

Altresì, a rettifica degli avvisi resi nelle precedenti sedute, esprime un avviso contrario anche sulle proposte 1.75 e 1.75 (testo 2).

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* osserva come l'emendamento 1.75 (testo 2) rivesta un carattere sostanzialmente ordinamentale, limitan-

dosi ad autorizzare le guardie provinciali ad acquisire e detenere strumenti di ausilio alle attività di controllo.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* ritiene che l'emendamento in questione, ferma restando le valutazioni di merito, rivesta anche un carattere finanziario, in quanto l'acquisizione richiede disponibilità finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO osserva come la valutazione compiuta del suddetto emendamento richiederebbe apposita relazione tecnica, al fine di verificare l'impatto in termini finanziari della suddetta acquisizione di strumenti di ausilio alle attività di controllo.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* si sofferma sull'emendamento 1.54 (testo 2), ritenendolo privo di effetti onerosi, in quanto esso si limita a specificare i contenuti del piano di contrasto della peste suina di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* osserva come il contenuto dell'emendamento 1.54 (testo 2), nella parte finalizzata a contrastare gli allevamenti abusivi, sia riproduttivo di norme vigenti.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento in oggetto rechi comunque un estensione dell'ambito applicativo del piano di contrasto alla peste suina e, comunque, sia tale da poter essere oggetto, presso le Commissioni di merito, di una possibile riformulazione volta a precisarne la portata applicativa.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.62 (testo 2), 2.32, 2.33 e 2.34».

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.60 (testo 2).

A rettifica del parere precedente reso, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.75 e 1.75 (testo 2).

Sull'emendamento 2.4 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:

«Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento

delegato (UE) 2020/687 nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi, a tal fine, delle risorse 'Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola' di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nei limiti dell'importo complessivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario.

2-*ter*. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2-*quater*. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-*bis* sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente Soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del 'Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola' di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25".

b) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.".

Sull'emendamento 2.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "al comma 5, primo periodo, dopo le parole: 'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,' siano inserite le seguenti: 'nonché può avvalersi di una rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, competente per territorio,'"».

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.

(2533) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, identici a quelli già esaminati per le Commissioni di merito.

A tale riguardo, propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

– con riferimento all'articolo 1, comma 1, si fa presente che le regioni attualmente indenni dalla pesta suina africana (PSA) dovranno adottare solo il piano di gestione per il contenimento dei cinghiali, il cui monitoraggio era stato già previsto come misura nel Piano di sorveglianza per

la peste suina africana adottato per il 2021-2022, richiamato nella medesima disposizione;

– con riferimento all'articolo 2, comma 4, si conferma che attualmente nessun gettone di presenza né rimborso spese viene erogato ai membri dell'Unità centrale di crisi, che partecipano a spese dell'amministrazione di competenza. Lo stesso principio si applica anche ai nuovi componenti del comitato rappresentanti dell'ISPRA e del Ministero della transizione ecologica;

– in relazione all'articolo 2, comma 5, relativamente ai possibili effetti sulle amministrazioni di appartenenza del personale comandato, tenuto conto della temporaneità dei comandi in questione, connessi alla durata del commissariamento e del limitato contingente previsto, si ritiene che la disposizione non determini effetti sui fabbisogni ordinari delle amministrazioni medesime,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.48, 1.49, 1.50, 1.54, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.75, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.99, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.0.1, 2.0.2, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Sull'emendamento 2.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale," siano inserite le seguenti: "nonché può avvalersi di una rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, competente per territorio,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'Atto del Governo n. 369 (Schema di de-

creto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

310ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (n. 361)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il sottosegretario GUERRA fornisce risposta ad alcuni quesiti che erano stati formulati nella seduta del 24 marzo, osservando in premessa che le disposizioni oggetto di recepimento sono previste in una delega il cui termine di esercizio era in scadenza all'atto di trasmissione alle Camere.

Nel merito, con riferimento ai beni la cui fornitura avverrà in esenzione di imposta – accise e IVA -, fa presente che essi sono -in sostanza- quelli necessari allo svolgimento delle missioni militari all'interno dell'Unione europea e connessi alla Politica di difesa e di sicurezza comune (PSDC). Il provvedimento peraltro mira ad introdurre in ambito europeo una disciplina già vigente per le missioni NATO. In tale ambito, e cioè cessionario appartenente all'UE e operazioni di Paesi membri, sottolinea

che l'esenzione dell'IVA sulla cessione di armi non è effettivamente esclusa dall'articolato, precisando che si tratta comunque di beni inerenti a profili logistici e organizzativi delle missioni citate.

In relazione all'esatto volume di *import* e di *export* dei beni interessati dalla disciplina di esenzione dell'IVA, fa presente che non si dispone di dati trattandosi di attività future.

Osserva, da ultimo, che non risulta alcuna sovrapposizione della disciplina di cui al provvedimento in titolo con le norme contenute nel decreto-legge n. 14 del 2022, poiché le cessioni di beni in esenzione riguardano i Paesi membri dell'Unione.

Il senatore DI PIAZZA *(M5S)* osserva preliminarmente che l'imposta sul valore aggiunto era stata introdotta (nel lontano 1973 ed anche in quel caso per adeguarsi a una disciplina europea), prevalentemente come strumento di perequazione sociale.

Stante questa premessa, l'applicazione dell'esenzione dall'IVA alle forniture militari appare decisamente impropria, considerata, altresì, l'attuale, difficile situazione economica e sociale del Paese il cui andamento è influenzato anche dagli eventi bellici. Esprime forti perplessità per le implicazioni complessive di una misura agevolativa che riguarda anche le cessione di armi, che oltre tutto, produce un mancato gettito per lo Stato proprio nel momento in cui andrebbero potenziate le misure in favore delle classi socialmente più deboli.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* esprime, invece, avviso pienamente favorevole sul provvedimento, che si inquadra in quel complesso di azioni volte a tutelare la sicurezza europea e quindi, restando nella strettissima e drammatica attualità, a consentire all'Unione europea di intervenire per preservare l'integrità di un Paese sovrano fatto oggetto di un'indiscriminata aggressione.

Il senatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* osserva che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno affronta tematiche particolarmente delicate, che richiedono una necessaria attività di approfondimento.

In ragione di ciò, sarebbe, a suo avviso, inopportuno procedere al voto nell'odierna seduta.

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* osserva che lo schema di decreto legislativo iscritto all'ordine del giorno sarebbe stato più che opportuno in passato, ossia in tempo di pace, ma rischia, ad oggi, di essere percepito all'esterno come un atto aggressivo, non facilitando, pertanto, l'attività diplomatica necessaria ad arrivare a una positiva composizione del conflitto in Ucraina.

Conclude ponendosi problematicamente sulla strategia di politica estera adottata dall'amministrazione americana, in vista di una soluzione diplomatica dell'attuale conflitto.

Anche ad avviso della senatrice BOTTICI *(M5S)* sarebbe opportuno disporre di più tempo per valutare i contenuti dell'articolato, con particolare riferimento all'effettiva portata della lettera b-*ter* dell'articolo 1.

Il senatore FENU *(M5S)*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Perosino, osserva preliminarmente che il parere sarebbe stato rubricato come un atto dovuto in un contesto diverso dall'attuale. Viceversa, in mancanza di un'adeguata e approfondita istruttoria sulla portata dell'Atto, è indubbio il rischio che una pronuncia favorevole sul provvedimento rischi di aggravare la già difficile situazione a livello internazionale ed essere interpretata all'esterno come un contributo, da parte dell'Italia, alla contrapposizione senza uscita tra le parti belligeranti.

La senatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)* si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bagnai e dalla senatrice Bottici, chiedendo che il Governo indichi chiaramente i tempi a disposizione per completare l'*iter*.

Sull'opportunità di differire ad altra seduta la votazione del prescritto parere ha quindi luogo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono il presidente D'ALFONSO, i senatori BOTTICI *(M5S)* e DE BERTOLDI *(FdI)*, il sottosegretario GUERRA ed il senatore DI PIAZZA *(M5S)*.

Al termine, su proposta del presidente D'ALFONSO, la Commissione conviene di rinviare l'esame e completare *l'iter* per il 5 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il relatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* integra la relazione da lui svolta nella seduta del 22 marzo.

In particolare, l'oratore si sofferma sull'articolo 28 del provvedimento, che meriterebbe, a suo avviso, numerosi approfondimenti nel dettaglio. Nell'allargare, infatti, l'ambito dell'originaria normativa in materia di *anti trust* (contenuta in un atto legislativo risalente al 1990), sono state create delle situazioni di ambiguità, come ad esempio in relazione alla disciplina delle posizioni dominanti (dove sembra allargarsi il potere discrezionale dell'autorità pubblica nell'individuazione di dette situazioni), e relativamente all'introduzione di criteri per la valutazione degli effetti anti-

competitivi derivanti dal controllo di piccole imprese ad elevato contenuto innovativo.

Particolare problematicità riveste poi la nuova disciplina dell'obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione, dove, nel dettaglio si interviene sia in relazione alle concentrazioni bancarie, sia relativamente a quelle nel settore assicurativo (cecando di facilitare le prime e ponendo, per contro, dei limiti alle seconde). Infatti, da un lato non sembra comprendersi appieno la *ratio* sottesa alla nuova disciplina e dall'altro essa andrebbe a trattare dei profili non considerati nella direttiva europea di riferimento.

Conclude sottolineando che il provvedimento all'esame della Commissione sembra proporsi, politicamente, di rafforzare significativamente i poteri di autorità la cui nomina è rimessa al Governo: ciò impone, tuttavia, un vaglio approfondito da parte della Commissione.

Interviene quindi il presidente D'ALFONSO *(PD)*, rilevando che l'esame del provvedimento iscritto all'ordine del giorno rappresenta sicuramente un'importante occasione per valutare l'opportunità di introdurre una norma di presidio all'attività di regolazione svolta dagli organismi *anti-trust*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2022 (n. 357)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il relatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* formula una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, il presidente D'ALFONSO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, in riferimento ai più recenti sviluppi della vicenda riguardante la banca Monte dei Paschi di Siena si è svolta l'audizione, davanti alle Commissioni congiunte VI Camera e 6ª Senato, del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco,

il quale ha depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Fa presente inoltre che nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi il professore avvocato Giuseppe Melis, il professore avvocato Massimo Basilavecchia, il dottor Paolo Luigi Rebecchi per la Corte dei conti e il professor Eugenio Della Valle, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 29 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 206

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AZIONE CATTOLICA ITALIANA, DI PRIORITÀ ALLA SCUOLA E DEL MOVIMENTO «LA LUPA», INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'IMPATTO DELLA PANDEMIA SUGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE

Plenaria

299ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva su atti del Governo, lo «Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità "Direzione generale Educazione, ricerca e istituti

culturali" dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (atto n. 375); propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

In merito alla richiesta di deferimento di un affare assegnato sulla candidatura della cucina di casa italiana a patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, proponendo altresì di fissare alle ore 12 di martedì 5 aprile il termine entro cui far pervenire le relative richieste.

Infine, nel riferire dei contatti informalmente già intervenuti, propone di svolgere nella giornata di martedì 12 aprile un incontro con una delegazione della Commissione consiliare permanente I della Repubblica di San Marino, preannunciando sin d'ora che potrà essere chiesta l'autorizzazione a svolgere un incontro di una delegazione della Commissione 7ª con la medesima Commissione consiliare permanente I nella Repubblica di San Marino nella giornata di lunedì 9 maggio.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2459) ***Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VANIN *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, con il quale sono conferite diverse deleghe legislative al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere volte la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

Per quanto di specifico interesse della Commissione, segnala che tra i principi e criteri direttivi di carattere generale – cui si affiancano poi quelli specifici per ciascuna delega – vi è quello, sancito dall'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, di «affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo». Tale principio è declinato dall'articolo 2, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educa-

zione dei figli a carico, prevedendo contestualmente l'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie. Si sofferma quindi a illustrare i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

Il Governo è anche delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità, prevedendo, tra l'altro, permessi retribuiti per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli (articolo 3, comma 2 lettera *c)*. Un ulteriore ambito di delega concerne il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che reca la delega per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli ed il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani attraverso una serie di misure, tra le quali vi sono detrazioni fiscali per le spese relative al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede; agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima in favore delle giovani coppie; forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico – una previsione che occorrerebbe a suo giudizio correggere portando il requisito di età considerato a 45 anni, considerata l'età avanzata in cui si tende ad avere figli – nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti; agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi per l'espressione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'articolo 8 reca la copertura finanziaria. Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame e nei successivi decreti legislativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (articolo 9).

Conclude osservando che il disegno di legge n. 2459 adegua l'ordinamento italiano ad altri sistemi europei, colmando un ritardo ormai notevole e rispondendo alle sempre maggiori difficoltà che gravano sulle famiglie italiane.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2414) ***Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il presidente NENCINI *(IV-PSI)*, relatore, presenta e illustra anche a nome dell'altro relatore senatore Cangini, i due emendamenti 2.100 e 3.100, pubblicati in allegato, volti a dare seguito alle osservazioni formulate nel parere della Commissione per le questioni regionali sul disegno di legge in titolo, e l'emendamento 3.200, presentato su sollecitazione del Ministro del turismo, anch'esso pubblicato in allegato. Propone di fissare alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2307) ***MARINO e Daniela SBROLLINI. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica***

(50) ***MARINO e NANNICINI. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica***

(1154) ***DAMIANI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda le fasi dell'*iter* precedentemente svolte e rammenta che la settimana scorsa si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Propone, avendo acquisito l'indicazione della relatrice, senatrice Sbrollini, di fissare sin d'ora alle ore 12 di martedì 5 aprile il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 2307, assunto a base della discussione congiunta nella seduta del 14 luglio 2021.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2367) ***NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice sul disegno di legge in titolo, senatrice Saponara, ha rimesso l'incarico per motivi personali; nel manifestare il proprio personale rammarico, esprime un convinto apprezzamento e un sentito ringraziamento a nome di tutta la Commissione per l'eccellente lavoro svolto dalla relatrice Saponara sul disegno di legge in titolo fino ad oggi.

Comunica di avere quindi conferito l'incarico di relatrice alla senatrice Russo, che ha sempre mantenuto uno stretto contatto con la relatrice durante le precedenti fasi dell'*iter*.

La relatrice RUSSO *(M5S)* ritira gli emendamenti 1.1, 3.3, 4.2 e 5.3, presenta l'emendamento 2.3 (testo 2), pubblicato in allegato, ritirando l'emendamento 2.3, e fa propri gli emendamenti presentati in qualità di relatrice dalla senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*, che consente e che contestualmente, a tal fine, ritira la propria firma dagli emendamenti precedentemente presentati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari di mercoledì 23 marzo scorso è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione all'impatto della pandemia sugli studenti delle scuole secondarie; le documentazioni che verranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2414

Art. 2.

2.100

I Relatori

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», *inserire le seguenti*: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Art. 3.

3.200

I Relatori

Al comma 3, dopo le parole: «per l'ambito territoriale» *inserire la seguente:* «, turistico».

3.100

I Relatori

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della cultura», *inserire le seguenti*: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2367

Art. 2.

2.3 (testo 2)
La Relatrice

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «degli itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio d'Europa», *con le seguenti:* «dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 29 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 145

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR GIANFRANCO FANCELLO E DELL'AVVOCATO CLAUDIO SOLINAS (COMITATO TRENITALIA NUORESE), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 1093 (PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE NELLE ISOLE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 146

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DELL'ARCHITETTO GIUSEPPE LEONI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI NOMINA N. 109 (PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'AERO CLUB D'ITALIA PER IL QUADRIENNIO 2021-2025)

Plenaria

264ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice VONO *(FIBP-UDC)* illustra il provvedimento in titolo, recante disposizioni volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina mediante l'introduzione di misure volte a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti e a mitigarne gli effetti sulle imprese e le famiglie; a rafforzare i presìdi a tutela dei settori strategici nazionali, con l'introduzione di modifiche alla disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo e di sicurezza cibernetica; ad assicurare il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza necessarie per far fronte alle conseguenze umanitarie della crisi.

Il provvedimento si compone di 39 articoli, raggruppati in sei Titoli.

Nell'ambito del Titolo I (articoli 1 e 2), finalizzato al contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, l'articolo 1 dispone che, per i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento in esame, le aliquote delle accise siano rideterminate in 478,40 euro per mille litri con riferimento alla benzina e in 367,40 euro nel caso di gasolio usato come carburante.

A seguito di tale intervento, nello stesso periodo viene sospesa l'applicazione delle aliquote di accise – ridotte ma meno favorevoli di quelle ora rideterminate – previste sia per il gasolio commerciale usato come carburante che per la benzina e il gasolio impiegati per le autovetture da noleggio da piazza.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle nuove aliquote, le norme introdotte definiscono gli adempimenti a carico dei soggetti che gestiscono i depositi commerciali di prodotti energetici e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali di prodotti energetici. Prevedono inoltre misure che, al fine di evitare manovre speculative, assicurino il monitoraggio dei prezzi di vendita al pubblico di benzina e gasolio per autotrazione. Stabiliscono infine che, fino

al 31 dicembre 2022, le aliquote sulla benzina e sul gasolio possano essere rideterminate con decreto ministeriale.

L'articolo 2 prevede che i buoni benzina ceduti dalle aziende private ai propri dipendenti non concorrano, nel limite di 200 euro a lavoratore, alla formazione del reddito.

Il Titolo II (articoli 3-7) reca una serie di misure finalizzate a contenere gli effetti dell'aumento del prezzo di energia e gas.

Sono introdotti contributi, sotto forma di crediti di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas e vengono elevate le percentuali dei crediti di imposta già riconosciuti alle imprese energivore e gasivore ai sensi del decreto-legge n. 17 del 2022, in corso di esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

È inoltre ampliata la platea dei soggetti che possono accedere al *bonus* sociale per l'elettricità e il gas.

Vengono rafforzate le attività di vigilanza sulla trasparenza del mercato svolte dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Arera.

Nel Titolo III, il Capo I (articoli 8-10) contiene disposizioni volte ad assicurare la liquidità delle imprese.

Il Capo II (articoli 11-12) reca misure per il lavoro.

In particolare, nell'ambito di disposizioni in materia di integrazione salariale, l'articolo 11 riconosce ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, che operano in una serie di settori indicati nell'allegato I al provvedimento – tra i quali è ricompreso il settore relativo ad altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua – e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi di solidarietà, la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane, fino al 31 dicembre 2022.

È poi stabilito che siano esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 le aziende dei settori individuati nell'allegato A al provvedimento, che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale. Tra i settori individuati figura quello dell'*automotive*.

Il Capo III (articoli 13-22) riguarda interventi di sostegno per i settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e del turismo.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore dell'autotrasporto, l'articolo 13 rifinanzia, rispettivamente, di 19,5 milioni di euro e di 19 milioni di euro, per l'anno 2022, le misure cosiddette «marebonus» e «ferrobonus», finalizzate ad incentivare, in un'ottica di intermodalità, il trasporto marittimo e ferroviario delle merci.

L'articolo 14 integra l'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 per inserire tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto stipulato in forma scritta la previsione della clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, qualora il prezzo del carburante subisca una variazione del 2 per cento rispetto al valore preso a riferimento al momento della stipula o dell'ultimo adeguamento effettuato. Nel caso di contratti conclusi in forma non scritta, il corrispettivo viene determinato

in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 15, comma 1, incrementa di 15 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998, finalizzata, tra l'altro, ad erogare alle imprese di trasporto le risorse destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

Il comma 2 stanzia ulteriori 5 milioni di euro per aumentare la deduzione forfettaria delle spese non documentate, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014.

L'articolo 16 esonera le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi dal versamento, per il 2022, del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

L'articolo 17, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, istituisce un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto. Le modalità di funzionamento del fondo nonché i criteri di determinazione e di assegnazione dei contributi verranno definite con successivo decreto ministeriale.

Il Capo IV è costituito dal solo articolo 23, che introduce disposizioni in materia di revisione prezzi.

In particolare, si prevede che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nelle more del completamento dell'attività istruttoria, possa riconoscere alle imprese che hanno presentato domanda per l'accesso al Fondo per l'adeguamento prezzi, istituito dall'articolo 1-*septies,* comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, un'anticipazione del 50 per cento dell'importo richiesto, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo. Come indicato all'articolo 1-*septies,* comma 7, del citato decreto-legge n. 73, nonché all'articolo 25, comma 7, del decreto-legge n. 17 del 2022 – che è intervenuto in materia di revisione dei prezzi, anche al fine di estendere le compensazioni al primo semestre 2022 – le risorse del fondo sono utilizzate per la copertura delle compensazioni destinate ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici.

Le ulteriori disposizioni introdotte dispongono un incremento della dotazione del Fondo per l'adeguamento prezzi di 120 milioni di euro per il 2022. Sempre per il 2022, inoltre aumentano di 200 milioni di euro le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 76 del 2020. Tali risorse sono interamente destinate alle compensazioni delle variazioni di prezzi che riguardino contratti di lavori relativi ad opere pubbliche finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR o del Piano complementare.

Il Titolo IV contiene disposizioni per il rafforzamento dei presìdi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica che, da un lato, incidono sulla disciplina del *golden power* (articoli 24-28) e, dall'altro, introducono misure per la cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e in materia di approvvigionamento di materie prime critiche (articoli 29-30).

Con riferimento al *golden power*, l'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione all'esercizio dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale.

L'articolo 25 è volto a ridefinire, mediante novelle all'articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 21, i poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

L'articolo 26 introduce nel decreto-legge n. 21 un nuovo articolo 2-*quater*, per prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere definite misure per la semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali, anche prevedendo modalità per la presentazione di una prenotifica.

L'articolo 27 contiene disposizioni per il potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 28 sostituisce l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 per ridefinire i poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

Per quanto riguarda il rafforzamento della disciplina della cybersicurezza, l'articolo 29 prevede che, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti, in conseguenza della crisi in Ucraina, le amministrazioni pubbliche procedano tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, che appartengano alle categorie di prodotti e servizi che verranno indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare la sicurezza dei dispositivi, ivi compresi applicativi *antivirus*, *antimalware* e «*endpoint detection and response*» (si tratta di applicativi volti alla sicurezza dei dispositivi, delle postazioni di lavoro e dei *server* contro le minacce informatiche, tramite l'utilizzo di firme, euristiche, modelli comportamentali) nonché «*web application firewall*» (WAF) (necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni *web*, attraverso l'analisi automatica e l'eventuale filtraggio delle richieste *web)*.

Si prevede che le stazioni appaltanti provvedano all'acquisto dei prodotti e dei servizi individuati mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza o, laddove ciò non sia possibile, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Dall'attuazione delle disposizioni introdotte non derivano effetti che possono costituire il presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Ulteriori norme introdotte riguardano i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici e le assunzioni di personale della Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 30 istituisce, per determinate materie prime critiche, che verranno individuate con un successivo DPCM, nonché per i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, un sistema di notifica preventiva, da attivare in caso di esportazione al di fuori dell'Unione europea.

Le disposizioni del Titolo V (articoli 31-35) riguardano l'accoglienza e il potenziamento della capacità amministrativa mentre il Titolo VI (articoli 36-39) contiene infine le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che hanno avuto luogo le audizioni del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il relatore FEDE *(M5S)* illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* chiede che lo schema di parere sia integrato con un'ulteriore osservazione – che si riserva di formulare e trasmettere al relatore – volta ad affrontare un problema che si sta ponendo nei bandi PNRR aperti alla partecipazione dei Comuni, dove il ricorso all'indice di vulnerabilità sociale e materiale ha penalizzato in maniera sproporzionata i Comuni del centro-nord del Paese.

L'esigenza di una revisione di tale indice è stata, a suo avviso, riconosciuta anche dal Governo, nel momento in cui ha stanziato più di 900 milioni di euro aggiuntivi per far scorrere la graduatoria del bando per la rigenerazione urbana e consentire di realizzare tutti i progetti che altrimenti sarebbero stati esclusi.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)*, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, chiede l'inserimento di un riferimento al problema dell'aumento del costo dei materiali, che, se non risolto, potrebbe pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Si riserva inoltre di valutare più approfonditamente la questione sollevata dalla senatrice Pergreffi nel momento in cui sarà resa disponibile

l'esatta formulazione dell'osservazione, ma sottolinea fin d'ora che sarebbe paradossale se tale osservazione ammontasse a una richiesta di riequilibrio dal Sud al Nord, tanto più che l'Italia, come è noto, ha ottenuto dall'Unione europea risorse così consistenti proprio in virtù dell'esigenza di ridurre il divario di sviluppo tra le regioni meridionali e il resto del Paese.

Aggiunge poi che alcune delle misure e delle risorse recentemente messe in campo per rilanciare l'economia, a partire dal *superbonus*, vanno a beneficiare in misura proporzionalmente assai maggiore il centro-nord, in virtù di elementi come le condizioni delle pubbliche amministrazioni e del sistema imprenditoriale, ed è quindi ancora più importante agire per accorciare le distanze del Sud rispetto al Nord e non vice-versa.

Osserva infine che dall'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili della scorsa settimana è emerso che le risorse aggiuntive per la rigenerazione urbana sono state stanziate in virtù dell'alta qualità di tutti i progetti presentati, mentre non si è parlato in tale sede di riequilibri territoriali.

Il senatore SANTILLO *(M5S)* concorda con la richiesta del senatore Margiotta sul costo delle materie prime, aggiungendo che tale preoccupazione dovrebbe trovare accoglimento in un'osservazione e che tale osservazione dovrebbe fare espresso riferimento sia al settore pubblico che a quello privato.

Sulla questione sollevata dalla senatrice Pergreffi ritiene che, laddove si trovasse una formulazione condivisa, questa potrebbe essere inserita nelle premesse del parere.

Il relatore FEDE *(M5S)* ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara la sua disponibilità a valutare le formulazioni che gli saranno fatte pervenire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 373)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il relatore MARGIOTTA *(PD)* fornisce i chiarimenti richiesti dal senatore Cioffi nella precedente seduta, osservando che ulteriori informazioni potranno essere fornite successivamente dal Governo.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)* ribadisce la richiesta di comprendere se vi siano margini per inserire nel parere la richiesta di commissariamento di ulteriori opere, a partire dalla SS 45-*bis* Gardesana.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* afferma che il suo Gruppo non ha intenzione di indicare nuovi interventi da commissariare e ricorda che, in ogni caso, in passato sono state indicate solo opere che rispondevano a una serie di requisiti condivisi col Governo.

Il relatore MARGIOTTA *(PD)* comunica che sul punto sarà necessario compiere i dovuti approfondimenti col Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo,

premesso che:

dalla relazione emerge che, entro la data del 31 dicembre 2021, i cinquantuno traguardi e obiettivi previsti per il 2021 sono stati tutti raggiunti;

con particolare riferimento agli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano raggiunti sette traguardi, ai quali va aggiunto un traguardo di titolarità congiunta MIMS/MEF;

nel 2021 sono inoltre state già approvate anche due delle quattro riforme di titolarità del MIMS previste dal PNRR per il 2022;

considerato che:

relativamente alle tipologie di intervento, gli investimenti hanno riguardato per l'86,2 per cento la realizzazione di opere pubbliche, per l'11,3 per cento l'acquisto di beni e servizi e per il 2,5 per cento contributi in conto capitale a imprese;

in relazione alle riforme abilitanti, oltre al rafforzamento della *governance* per gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico e all'attuazione della riforma della disciplina degli appalti pubblici, in corso di esame presso la Camera dei deputati, nel corso dell'anno 2022 ci si attende la realizzazione di due ulteriori riforme riguardati la semplificazione del processo di pianificazione strategica portuale e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento alla accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto di programma tra MIMS e RFI e in considerazione del fatto che RFI ha un ruolo preponderante nell'allocazione delle risorse previste dal PNRR in ambito infrastrutturale, prevedere in sede parlamentare un tempestivo e periodico monitoraggio dell'impiego di tali cospicue risorse attraverso un piano di audizioni semestrali nelle Commissioni parlamentari competenti.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

217ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO dà il benvenuto al senatore Barbaro, entrato a far parte della Commissione.

Si associa la Commissione tutta.

IN SEDE REFERENTE

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il presidente GIROTTO comunica che il senatore Arrigoni ha riformulato gli emendamenti 5.10 e 5.11 in testi 2, e che il senatore Campari ha riformulato l'emendamento 17.0.2 in un testo 2, tutti pubblicati in allegato. Si intendono dunque ritirati gli emendamenti originari.

Comunica altresì che l'emendamento 3.0.4 è stato ricollocato come emendamento aggiuntivo all'articolo 2 e conseguentemente rinominato 2.0.8 (*già* 3.0.4); l'emendamento 20.0.2 è stato ricollocato come emendamento aggiuntivo all'articolo 21 e conseguentemente rinominato 21.0.13 (*già* 20.0.2); l'emendamento 24.0.4 è stato ricollocato come emendamento

aggiuntivo all'articolo 9 e conseguentemente rinominato 9.0.3 (*già* 24.0.4). I predetti emendamenti sono pubblicati in allegato.

Rende noto altresì che il senatore Giacobbe ha ritirato gli emendamenti 3.24 e 7.27, il senatore Margiotta ha ritirato l'emendamento 7.13, la senatrice Tiraboschi ha ritirato gli emendamenti 24.8 e il 29.5, e la senatrice Gallone ha ritirato l'emendamento 25.2.

Il senatore BARBARO *(FdI)* chiede quale sia il margine temporale per proseguire nell'illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE comunica che tutte le sedute convocate sono per ora dedicate all'illustrazione degli emendamenti. Ricorda, peraltro, che domani avrà luogo, in particolare, l'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 29, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 29.

La senatrice TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)* illustra l'emendamento 29.2, sottolineando l'esigenza di eliminare la presunzione di dipendenza economica. Segnala, peraltro, che quando entrerà in vigore il *Digital Market Act* potrebbe essere necessario un coordinamento normativo.

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'illustrazione delle proposte emendative, si procederà con la declaratoria di improponibilità e inammissibilità.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente relatore GIROTTO, nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che è in corso la predisposizione di uno schema di parere che sottoporrà alla Commissione in tempo utile per concludere l'esame entro la settimana prossima. Comunica altresì che i documenti consegnati dai ministri Garavaglia, Giorgetti e Colao, auditi in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di mantenere aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

Art. 2.

2.0.8 (*già* 3.0.4)

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.».

Art. 5.

5.10 (testo 2)

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, sostituire il capoverso* «1-*ter*.1» *con il seguente:*

«*1*-ter.*1.* Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo da porre a carico del concessionario subentrante, nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica ed accelerare i tempi del procedimento in considerazione del rilevante interesse pubblico, le Regioni privilegiano nell'affidamento delle relative concessioni il ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 comma 15 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) *al comma 1, lettera* b)*, capoverso* «1-*quater*»*, sostituire le parole.* «31 dicembre 2022»*, con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

c) *al comma 1, lettera* c)*, sostituire il capoverso* «1-*sexies*» *con il seguente:*

«*1*-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.»;

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti.».

5.11 (testo 2)

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso* «1-*ter*.1» *con il seguente:*

«*1*-ter.*1*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo da porre a carico del concessionario subentrante, nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica ed accelerare i tempi del procedimento in considerazione del rilevante interesse pubblico, le regioni privilegiano nell'affidamento delle relative concessioni il ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 comma 15 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 9.

9.0.3 (già 24.0.4)
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-*bis*, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" premettere le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".

2. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Art. 17.

17.0.2 (testo 2)
CAMPARI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni per l'incremento di personale presso le unità di raccolta di sangue e di emocomponenti)

1. In considerazione della carenza del personale medico dedicato alla raccolta di sangue, al fine di non compromettere l'autosufficienza nazionale ed incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazione e Federazioni di donatori volontari del sangue, all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi

possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria ed occasionale, nel massimo di 12 ore settimanali,presso ospedali o strutture private accreditate in sede regionale, che eseguono attività sanitaria secondo *Good Practice Guidelines* – GPGs, elaborate dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM), conservando il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta, remunerata secondo gli accordi economici di settore.Le modalità per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

Art. 21.

21.0.13 (*già* 20.0.2)
GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Modalità di comunicazione delle contestazioni relative ai mancati pagamenti di fatture e della sospensione di forniture)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

305ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sulla *web*-TV canale 4 e su *YouTube* canale 4, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione del Ministro per le politiche giovanili

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La presidente MATRISCIANO introduce l'odierna audizione.

Il ministro Fabiana DADONE ha la parola.

Intervengono successivamente i senatori DE VECCHIS *(Misto-IpI-PVU)* e ROMAGNOLI *(M5S)*, le senatrici DRAGO *(FdI)* e ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)*, nonché il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* .

Il ministro Fabiana DADONE interviene quindi in replica.

La presidente MATRISCIANO conclude l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(1419) ***Sonia FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 marzo.

La PRESIDENTE dà conto della presentazione degli emendamenti (pubblicati in allegato) e del parere su testo ed emendamenti trasmesso dalla 1ª Commissione. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative.

La senatrice ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)* interviene sull'emendamento 1.1, finalizzato a incentivare un'attività sperimentale di *screening* ai fini della prevenzione delle maculopatie.

Illustra successivamente l'emendamento 2.1, recante una formulazione più ampia, adeguata al complesso delle forme di maculopatia degenerativa.

Il senatore ROMAGNOLI *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3.

La senatrice DRAGO *(FdI)* sottoscrive l'emendamento 3.0.1, che illustra, soffermandosi sulla proposta di istituzione dell'Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver riassunto le linee generali d'intervento disposte dal provvedimento in esame, il relatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* richiama l'attenzione, per quanto di competenza, sull'articolo 11. Dà conto in primo luogo del comma 1, che prevede la possibilità di riconoscimento di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o di periodi di assegno di integrazione salariale.

Illustra quindi il successivo comma 2, volto a escludere in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo dal 22 marzo al 31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale, mentre il comma 3 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi precedenti.

Passa poi all'articolo 12, il quale opera un'estensione dell'ambito dello sgravio contributivo già previsto per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e ricadenti in determinate fattispecie.

Segnala inoltre l'articolo 34, finalizzato a consentire l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in possesso di una corrispondente qualifica professionale conseguita all'estero.

La senatrice CATALFO *(M5S)* segnala le potenziali criticità connesse all'imminente termine della possibilità, per i lavoratori fragili, di fruire delle modalità di lavoro agile.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* rileva che la questione è consequenziale al termine dello stato di emergenza, le cui implicazioni per il mondo del lavoro richiedono una riflessione di carattere generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Richiamati i contenuti dell'intervento svolto in sede di illustrazione degli aspetti di competenza e rilevata la valenza dell'apporto costituto

dalle diverse audizioni svolte nell'ambito dell'esame del Documento in titolo, la relatrice FEDELI *(PD)* ritiene che la Commissione possa concludere l'esame in tempi brevi. Preannuncia quindi che la sua proposta di parere sarà di natura favorevole e sollecita a trasmettere eventuali proposte in merito alla redazione del testo, proponendo a tale scopo, quale termine, le ore 12 di giovedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2459) ***Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 marzo.

La presidente MATRISCIANO comunica che, allo scadere del termine, sono stati presentati 35 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* preannuncia la presentazione di una nuova formulazione dell'ordine del giorno G/2459/5/11.

Il senatore DE VECCHIS *(Misto-IpI-PVU)* aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore ROMAGNOLI *(M5S)* sottoscrive l'ordine del giorno G/2459/2/11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La PRESIDENTE avverte che la documentazione acquisita nell'ambito delle odierne audizioni informali delle Commissioni 11ª e 14ª riunite – svolte nell'ambito dell'esame dell'atto COM (2021) 762 def, sul lavoro mediante piattaforme digitali – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1419

Art. 1.

1.1

FREGOLENT, CANTÙ, ALESSANDRINI, RUFA, DORIA, MARIN, LUNESU

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. In via sperimentale per gli anni dal 2022 al 2025, per coloro che svolgono l'attività di video-terminalista e hanno un età pari o superiore a 50 anni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, con partecipazione su base volontaria, l'effettuazione con cadenza biennale di esami di *screening* morfo-funzionali della macula inclusivi di fotografia maculare mediante fundus-camera non midriatica e misurazioni comparative multimodali della visione centrale mediante ottotipi elettronici standardizzati con metodica *staircase* per garantire livelli molto elevati nella definizione delle soglie critiche di visione mediante l'aumento automatizzato del numero di presentazioni vicine al limite di transizione tra il visto ed il non-visto di ciascun individuo. Gli esami di *screening* di cui al presente comma sono eseguiti anche da personale sanitario non medico, in possesso del titolo di studio di ortottista assistente in oftalmologia.

1-*ter*. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innovativo e integrato nonché favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano un modello di flusso informativo, affinché i dati ricavati dagli esami di screening di cui al comma 1-*bis* siano inviati ad un *reading center*, al fine della valutazione da parte di un medico specialista, attraverso modalità ottimizzate di tele-medicina che prevedono l'utilizzo di sistemi dotati di intelligenza artificiale.

1-*quater*. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

Art. 2.

2.1

FREGOLENT, CANTÙ, ALESSANDRINI, RUFA, DORIA, MARIN, LUNESU

Al comma 1 sostituire le parole: «della maculopatia degenerativa» *con le seguenti:* «delle maculopatie degenerative».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «della maculopatia degenerativa» *con le seguenti:* «delle maculopatie degenerative».

2.2

DE POLI, BINETTI

Al comma 1, dopo le parole: «maculopatia degenerativa miopica e senile», *inserire le seguenti*: «e dell'edema maculare diabetico».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'edema maculare diabetico».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.3

PIRRO, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo l'aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.».

2.4

SERAFINI, BINETTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo l'aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.».

2.5

CANTÙ, FREGOLENT, ALESSANDRINI, RUFA, DORIA, MARIN, LUNESU

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, secondo principi di appropriatezza ed economicità promuovendo l'aderenza terapeutica, privilegiando la capacità di erogazione dei trattamenti in regime ambulatoriale e favorendo al contempo la prossimità delle cure, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurano

nella programmazione di competenza piani di azione con la rete accreditata e a contratto volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti chirurgici ambulatoriali erogati in *setting* sterili adeguatamente equipaggiati.».

Art. 3.

3.1

CANTÙ, FREGOLENT, ALESSANDRINI, RUFA, DORIA, MARIN, LUNESU

Al comma 1, dopo la parola: «accreditato» *aggiungere le seguenti:* «e specializzato» *e sostituire le parole:* «per la» *con la seguente:* «nella».

3.2

FREGOLENT, CANTÙ, ALESSANDRINI, RUFA, DORIA, MARIN, LUNESU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I lavoratori video-terminalisti che, a seguito dell'effettuazione degli esami di *screening* di cui all'articolo 1, risultano presentare un sospetto clinico di maculopatia, possono sottoporsi per la diagnosi definitiva di maculopatia degenerativa miopica o senile a visita oculistica completa accompagnata da eventuali ulteriori accertamenti strumentali, effettuata da un medico specialista operante presso atrutture accreditate e specializzate nella diagnosi e nella cura di queste patologie che ne attesta l'eventuale effetto invalidante.».

3.0.1

MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie)

1. Per la realizzazione delle finalità degli articoli 1 e 2, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli es-

senziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile con particolare riguardo non solamente alle innovazioni in ambito scientifico oftalmologico ma anche alle ricadute nell'ambito sociale e lavorativo.

2. L'Osservatorio nazionale è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni e dei comitati impegnati sul tema.

3. Ne fa altresì parte un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).

4. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nella presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 4.

4.1
SERAFINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2459

G/2459/1/11

ALESSANDRINI, BRESSA, CARBONE, FLORIS, LAFORGIA, LAUS, ROMANO, CATALFO, DE POLI, FEDELI, GUIDOLIN, MINASI, ROMAGNOLI, ROMEO, RUFA, SERAFINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AS 2459);

premesso che:

il disegno di legge in oggetto, cosiddetto *Family Act*, reca misure che rientrano tra le riforme previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, destinate alle famiglie con figli e allo scopo di promuovere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine e dei bambini e favorendo l'autonomia finanziaria dei giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

il *Family Act* rappresenta una risposta ampia e integrata che coglie gli aspetti necessariamente complessi e multidimensionali dei problemi che colpiscono il nostro Paese relativi alla denatalità e alla capacità delle famiglie di mantenere i figli;

inoltre il *Family Act* integra politiche di sostegno al reddito con politiche di *welfare* a sostegno della natalità, ponendo come obiettivo il miglioramento della situazione lavorativa femminile e giovanile, con un grande investimento in questi due settori;

nell'esercizio delle deleghe, si prescrive al Governo di assicurare, tra le altre cose, l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;

in questo contesto, l'assegno unico e universale per i figli rappresenta il primo tassello del *Family Act*, che è già stato autonomamente a compimento ed è già divenuto pienamente realtà, poiché le erogazioni prenderanno ufficialmente il via in questo mese;

considerato che:

l'assegno unico è il primo passo significativo nell'ambito del sostegno al reddito familiare nell'ambito della più ampia riforma del *Family Act*;

esso definisce per la prima volta una misura universale che si rivolge ai figli senza dipendere dalle condizioni contingenti e anche economico-lavorative del nucleo familiare; l'assegno unico e universale è una misura semplificata che consiste in una quota mensile data ai nuclei familiari sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per ciascun figlio dal settimo mese di gravidanza e fino a 21 anni; in presenza di figli maggiorenni l'assegno è concesso a patto che i ragazzi studino, svolgano tirocini con reddito inferiore agli 8mila euro, siano disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o impegnati nel servizio civile universale; non è previsto un limite di età, invece, per i figli disabili, ma solo un importo differenziato in base al grado di autosufficienza: produrre l'ISEE non è obbligatorio in quanto in mancanza si ha diritto comunque all'importo minimo;

ritenuto che:

l'attuale meccanismo di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presenta diversi limiti, in quanto, fra l'altro, è parametrato sui redditi lordi (con la conseguenza che le famiglie sono tassate due volte) e penalizza in modo eccessivo l'abitazione principale, sebbene essa non rappresenti una fonte di reddito per le medesime famiglie;

considerato inoltre che:

il testo della riforma del *Family Act* è già stato approvato alla Camera e deve adesso essere approvato al Senato;

data la situazione macroeconomica in cui si trova ora il nostro Paese e vista l'urgenza delle misure contenute nel provvedimento, si è deciso di procedere velocemente all'approvazione del decreto, senza possibilità per il Senato di attuare modifiche;

il Governo ha già espresso la sua posizione favorevole in merito ad un'apertura di tavolo di lavoro tecnico sulla stesura dei decreti attuativi in modo da garantire il più ampio coinvolgimento possibile degli attori istituzionali interessati;

impegna il Governo:

a predisporre un tavolo tecnico per verificare una possibile revisione e diversa combinazione dei parametri del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

G/2459/2/11

CATALFO, GUIDOLIN, ROMANO, FEDELI, LAUS, LAFORGIA, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AS 2459);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega per il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità;

il secondo periodo del comma 1 del citato articolo specifica che resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, fatte salve disposizioni di maggior favore;

l'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

in alternativa al prolungamento del congedo, il genitore lavoratore ha diritto a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, come disposto dall'articolo 33 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1994, n. 104);

inoltre, il citato articolo 33 della legge n. 104 del 1992 stabilisce che:

a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

per l'assistenza allo stesso figlio con *handicap* in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di *handicap* grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni di delega al Governo per la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'interpretazione della delega, a partire da quanto già previsto dalla normativa in premessa, ad ampliare e diversificare le vigenti disposizioni in materia attraverso l'introduzione di ulteriori specifici congedi per i soggetti che si trovano nella necessità di dover assicurare la cura e assistenza prolungata per figli e/o familiari che siano affetti da patologie che comportano degenze di lunga durata o da patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile che abbiano espresso la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari o il consenso alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore nelle forme previste secondo le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219.

G/2459/3/11

DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

l'articolo 3 prevede la delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità;

nell'esercizio della citata delega, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene a ulteriori princìpi e criteri direttivi tra i quali l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali;

in questo quadro, sarebbe opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendano valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,

contestualmente sarebbe necessario aumentare da 3 a 4 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutto il personale dipendente pubblico e privato che assiste persone con *handicap* in situazione di gravità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si intendano valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa e contestualmente ad aumentare da 3 a 4 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutto il personale dipendente pubblico e privato che assiste persone con *handicap* in situazione di gravità.

G/2459/4/11
BINETTI, FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

il disegno di legge esprime la condivisione rispetto all'approccio generale del dispositivo che mira a sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, la crescita dei figli nelle diverse fasce di età, nonché il contrasto alla denatalità e a confermare le politiche di migliore equilibrio nella conciliazione tra la vita lavorativa e genitorialità;

i veloci cambiamenti nella società, sempre più complessa ed interconnessa, hanno da tempo evidenziato le difficoltà che la scuola, organismo educativo per eccellenza, sta incontrando nell'assumere da sola questa sfida educativa;

anche il mondo della scuola infatti si sta gradualmente aprendo al territorio e riconosce, come emerge anche dalla Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione, il ruolo fondamentale svolto dalla cosiddetta «comunità educante». La letteratura e gli studi spingono verso il riconoscimento delle esperienze educative alle quali, in base alle opportunità presenti nei territori in cui essi vivono, i bambini, gli adolescenti e i giovani partecipano nelle diverse fasce di età e della loro vita evolutiva;

è in questo ambito che si colloca la responsabilità degli enti del terzo settore, e in generale della società civica organizzata, ma anche della famiglia quale luogo naturale e principale punto di riferimento per i bambini, gli adolescenti e i giovani;

il disegno di legge supporta finanziariamente la famiglia e i genitori ma sarebbe opportuno prendere simultaneamente in considerazione anche il rafforzamento della loro preparazione ad assumere questa responsabilità;

in sede attuativa, congiuntamente al supporto finanziario potrebbe essere facilitata anche la messa a disposizione di quella gamma di nuovi e attuali servizi informativi, formativi ed educativi alle famiglie che migliorano l'esercizio della genitorialità;

si tratta inoltre di considerare la famiglia, e in particolare la genitorialità, come una responsabilità della società; nel riconoscerle questa funzione, sarebbe utile che il sistema pubblico e privato sia indirizzato a mettere a disposizione quelle attività e quei servizi che sostenendo l'*empowerment* della genitorialità considerano la famiglia quale importante elemento fondativo del carattere di una società e non solo come soggetto che esprime dei bisogni. Nel momento in cui le famiglie sono più forti nell'assolvere queste responsabilità, potranno dare quelle risposte ai figli in termini di capacità di accompagnamento ed orientamento lungo tutto l'arco della loro vita fino al loro passaggio nella vita adulta;

questo risultato costituisce un traguardo e un miglioramento del benessere e della qualità di vita e di coesione per tutta la società, ben oltre il confine della singola vita familiare;

si ritiene opportuno perciò che la famiglia sia supportata nella completezza delle funzioni che essa svolge nella società e che i genitori, fin da prima della fase della genitorialità, possano fruire di quei servizi atti a migliorare le loro competenze e capacità per assumere il ruolo educativo naturale che gli viene affidato. L'acquisizione di quelle competenze relazionali specifiche, della cultura digitale affinché il mondo con il quale i figli si rapportano sia a loro più vicino e più accessibile, delle *soft skills* in generale e della comprensione dei linguaggi dei figli, contribuiscono a ricucire non solo il dialogo tra genitori e figli, ma anche la virtuosa triangolazione tra scuola, figli e genitori che deve tronare ad essere una relazione virtuosa, e non conflittuale;

si tratta di mettere in campo tutti gli interventi, e non solo quelli finanziari, per supportare l'*empowerment* delle famiglie, dei genitori e del ruolo importante della famiglia quale prima pratica di educazione alla solidarietà, alla partecipazione e alla condivisione;

tra le linee di indirizzo, il disegno di legge indica inoltre anche il conseguimento della autonomia finanziaria dei giovani e il supporto alla autonomia delle giovani coppie e dei giovani genitori unici. Si tratta di obiettivi importanti che in altri Paesi sono già una realtà e ci si auspica che una attenzione costante sia dedicata non solo alla autonomia finanziaria, ma alla crescita sana e solida dei giovani ed è in questa prospettiva che si conferma il ruolo di orientamento che le famiglie possono svolgere;

infine emerge la volontà di creare un sistema che rafforzi l'equità di genere e anche nel perseguimento di questo obiettivo, in fase di attuazione, occorre valorizzare l tempo speso nella cura dei familiari e nel suo riconoscimento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative volte a:

riconoscere il tempo speso nella cura dei figli in ottica di pari opportunità e l'importanza della famiglia in senso ampio, ossia non solo rispetto alle proprie responsabilità educative, ma anche quale attore nella società complessa nonché come pratica educativa alla condivisione, alla assunzione delle responsabilità e alla solidarietà tra le persone;

a sostenere la famiglia e in particolare l'esercizio della funzione educativa intrinseca alla genitorialità, non solo tramite un supporto finanziario connesso al numero dei figli o alle esigenze di studio e o di autonomia dei giovani, ma anche nelle competenze dei genitori affinché assicurino al meglio l'esercizio delle loro responsabilità e siano esempio, nella società, di condivisione, solidarietà e partecipazione e che tali esigenze siano prese in considerazione anche prima dell'essere genitore.

G/2459/5/11

TOFFANIN, DAMIANI, FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

sono circa 600.000 in Italia le prestazioni indennitarie erogate mensilmente a titolo di disabilità grave; di questi sono circa 438.000 i soggetti su cui possono concentrarsi più prestazioni INPS e che necessitano di assistenza da parte del loro *caregiver* familiare, in modo continuativo;

dalla dichiarazione dello stato di emergenza del gennaio 2020 ad oggi i *caregiver* familiari, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonostante i numerosi ordini del giorno proposti dal Parlamento e approvati dal Governo nel corso dell'esame dei precedenti provvedimenti connotati da carattere di urgenza, non hanno ricevuto, se non un contributo *una tantum* entro dei limiti di spesa, alcun sostegno o ristori di natura economica;

i nuclei familiari con persone con disabilità sono quelli che maggiormente hanno risentito degli effetti derivanti dalle misure di contenimento dell'epidemia da virus Covid-19 e dai periodi di *lockdown*;

nel mese di febbraio 2021 la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso il parere di merito sul provvedimento relativo al *caregiver* familiare – AS 1461, adottato come testo base – decretandone, a seguito dei rilievi mossi ribaditi anche sulla base delle precedenti note 23/3/2020 n. 30232 e 17/9/2020 n. 192438, una sostanziale improcedibilità con un parere contrario all'ulteriore corso del testo che, allo stato, è fermo alla

fase iniziale della prima lettura da parte del Parlamento, presso l'11ª Commissione del Senato;

per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal *caregiver* familiare, come peraltro previsto tra le riforme del PNRR, appare oggi imprescindibile e non più rinviabile sostenere, anche economicamente, la figura del *caregiver* familiare che svolge, in seno al suo stesso nucleo familiare, l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

al fine di una corretta quantificazione del numero esatto di *caregiver* familiari e dunque dell'individuazione delle necessarie risorse economiche da destinarsi a titolo di sostegno individuale, è indispensabile procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la loro esatta individuazione numerica attraverso sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, coinvolgendo nel processo di definizione dei criteri e di valutazione anche le associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;

occorre ribadire l'urgenza di riconoscere il valore sociale ed economico dei *caregiver* per la famiglia e per l'intera collettività, persone che vivono una condizione di abnegazione quasi totale, che limitano la loro salute, il riposo, la vita sociale e la realizzazione personale,

impegna il Governo:

ad individuare, nell'esercizio della presente delega, i criteri per la definizione di sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale atti all'individuazione dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, in seno al loro stesso nucleo familiare l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, assicurando il pieno coinvolgimento, anche nelle fasi di valutazione, delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;

a prevedere misure volte a corrispondere ai *caregiver* familiari che ne abbiano titolo sulla base delle risultanze della valutazione multidisciplinare e multidimensionale realizzata, a domanda effettuata anche attraverso le associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, un sostegno di natura economica erogato direttamente dall'INPS, il cui importo è definito sulla base di criteri di equità, gradualità e proporzionalità alla condizione individuale del *caregiver* familiare e del carico del lavoro di cura effettivamente svolto nonché misure volte a riconoscere la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura svolto in qualità di *caregiver* familiari.

Art. 1.

1.1

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» *con le seguenti:* «sul reddito familiare».

1.2

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «i quali costituiscono in ogni caso parametro prevalente ai fini del calcolo dell'importo delle misure di sostegno al reddito.».

1.3

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* attuare una riforma fiscale che preveda l'introduzione di una "*no tax area* famiglia" e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.».

1.4

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «il lavoro del» *aggiungere la seguente:* «genitore».

1.5

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera f)*, dopo le parole:* «entrata in vigore della presente legge» *aggiungere le seguenti*: «che costituiscono una duplicazione delle misure vigenti ovvero delle misure introdotte in attuazione della presente delega».

1.0.1

DRAGO, DE VECCHIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la modifica alla disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in luogo del reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, assumere il reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito complessivo eventualmente decurtate delle detrazioni spettanti;

b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, modulare la percentuale da applicare all'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oggi stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto nella misura del 20 per cento, prevedendo almeno tre diversi scaglioni, in funzione della consistenza del nucleo familiare e dell'eventuale presenza, all'interno del nucleo, di soggetti in condizioni di disabilità;

c) ridefinire la scala di equivalenza recata dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, allo scopo di rafforzare le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a 5 anni e quelli in cui siano presenti soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entra trenta giorni dalla data della trasmissione.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, lettera a)*, dopo le parole*: «ISEE» *aggiungere le seguenti*: «come modificato dall'articolo 1-*bis* della presente legge».

Art. 2.

2.1

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «incluso l'acquisto di prodotti e servizi culturali».

Conseguentemente:

a) *alla lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile , piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

b) *alla lettera* e)*, dopo le parole:* «viaggi di istruzione» *aggiungere le seguenti:* «, servizi o attività culturali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie im-

prese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, dalle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

2.2

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* prevedere la gratuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, erogati nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare;».

2.3

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera g)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Prevedere in particolare la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo;».

2.4

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, alle Regioni e agli enti locali spetta il compito di:

a) adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;

b) prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19,30;

c) prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;

d) promuovere e valorizzare l'istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della *Tagesmutter*.».

2.0.1
MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i princìpi e i criteri di-rettivi di cui ai commi seguenti.

2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.

3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

a) 1 per il primo percettore di reddito;
b) 0,65 per il coniuge;
c) 0,5 per il primo figlio;
d) 1 per il secondo e il terzo figlio;
e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.

6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo

di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.

7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.».

Art. 3.

3.1

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «entro dodici mesi».

3.2

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, non inferiore a tre mesi, in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave;».

3.3

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente*:

«*a*-bis*)* prevedere la copertura del congedo parentale, di 180 giorni, fruito entro il sesto anno di vita del figlio, fino all'ottanta per cento;».

3.4
MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «cinque ore» *con le seguenti:* «quindici ore».

3.5
MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con un'indennità pari almeno all'80 per cento della retribuzione e aggiuntivo rispetto alle misure già previste per legge».

3.6
DRAGO, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole da* «convivente» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «dal terzo anno di età del figlio con retribuzione riconosciuta al 70 per cento e fino al compimento del dodicesimo anno di età con retribuzione massima al 30 per cento, e prevedere altresì che, nella sostituzione dei posti resi vacanti dalla fruizione di tali permessi, sia data priorità ai giovani diplomati e neolaureati;».

3.7
DRAGO, DE VECCHIS

Al comma 3, lettera a)*, sostituire la parola* «obbligatorio» *con la seguente:* «facoltativo».

3.8
MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 3, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio;».

3.9

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 3, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste;».

3.10

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 3, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità *post-partum* fino a 180 giorni;».

Art. 4.

4.1

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente*:

«*a-bis)* prevedere agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido aziendali;».

4.2

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente*:

«*a-bis)* prevedere agevolazioni in favore delle imprese che facilitano l'accesso al *part-time*;».

4.3

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neomamme o giovani donne;».

4.4

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità;».

4.5

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* prevedere forme semplificate di attivazione del lavoro agile al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;».

4.6

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente*:

«*e-bis)* prevedere l'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici per ogni figlio a carico, mediante l'utilizzo dei contributi figurativi;».

4.7

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente*:

«*e-bis)* introdurre la possibilità di pensionamento anticipato di almeno un anno per le madri lavoratrici a partire dal terzo figlio a carico;».

4.0.1

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)

1. Per ogni famiglia che procede adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, è riconosciuto un *bonus* nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus* di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.».

Art. 5.

5.1

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* prevedere agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale;».

5.2
MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «la locazione» *aggiungere le seguenti*: «e l'acquisto» *e sostituire le parole:* «trentacinque anni» *con le seguenti:* «quaranta anni».

Art. 6.

6.0.1
DRAGO, DE VECCHIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega al Governo per l'adozione di misure volte ad armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia)

1. Al fine di armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia, sostenendo le coppie nella gestione familiare serena e nell'educazione dei figli, garantendo loro la massima presenza e vicinanza al nucleo familiare, e di limitare altresì lo spopolamento dei piccoli comuni dell'entroterra e delle zone montane, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere interventi d'urgenza per l'ammodernamento delle infrastrutture territoriali, dei collegamenti stradali, autostradali e ferroviari nonché dell'intera rete di comunicazioni terrestri, marittime e aeree;

b) favorire nell'ambito delle risorse rese disponibili dal PNRR l'implementazione delle mense scolastiche;

c) prevedere un piano aggiornato secondo i più moderni profili innovativi tecnologici per la rete dei trasporti pubblici e privati, individuando eventuali punti strategici per la realizzazione di nodi di interscambio, al fine di velocizzare i collegamenti, rendendoli più economici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per mate-

ria e per i profili finanziari, che deve essere reso entra trenta giorni dalla data della trasmissione.».

6.0.2

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Istituzione della Giornata della vita nascente)

1. La Repubblica riconosce il 25 marzo quale "Giornata della vita nascente", al fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla gestazione, sulle comunicazione e sull'interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza esistenti nel territorio, nonché sulla legislazione in materia di tutela della madre e del padre lavoratori, anche allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi dell'esperienza genitoriale.

3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 concorrono anche gli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno alla maternità e alla famiglia.».

6.0.3

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c*-ter), è aggiunta la seguente:

"*c-quater)* le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto";

b) al comma 1, dopo la lettera *i-quinquies)*, è aggiunta la seguente:

"*i-quinquies*.1) le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per l'iscrizione dei figli ai centri estivi";

c) dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successi alla data del parto".».

Art. 7.

7.1
MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 29 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,15
(sospensione: dalle ore 11,15 alle ore 11,30)

AUDIZIONI INFORMALI DELLA DOTTORESSA MICHELA PICCOLI, COORDINATRICE DI MAMME NO PFAS, DEL DOTTOR ANDREA MINUTOLO, RESPONSABILE SCIENTIFICO DI LEGAMBIENTE, DEL DOTTOR VINCENZO CORDIANO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL VENETO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE – ISDE ITALIA ONLUS, E DELLA DOTTORESSA ANTONELLA LITTA, REFERENTE DI ISDE VITERBO E REFERENTE NAZIONALE SULLA TEMATICA DELL'ACQUA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2392 (INQUINAMENTO DA PFAS)

Plenaria

296ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2562) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

La relatrice PAPATHEU *(FIBP-UDC)* propone un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

La Presidente MORONESE decide di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,12.

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

294ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali, svoltesi in Uffici di Presidenza delle Commissioni 11ª e 14ª riunite nella giornata odierna, nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2021) 762, in materia di miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2562) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE, relatore, ribadisce i contenuti dello schema di parere non ostativo già presentato, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», che incorpora anche le «ulteriori

misure urgenti per la crisi in Ucraina» disposte dal decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16.

Ricorda, in particolare, i principali contenuti del provvedimento e il contesto europeo in cui si inserisce, tra cui le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022, e la risoluzione del Parlamento europeo del 1º marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina (P9_TA(2022)0052), attraverso cui si condanna l'aggressione della Federazione russa ai danni dell'Ucraina e si ribadisce la volontà degli Stati membri di sostenere l'Ucraina e la sua popolazione mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare anche in coordinamento con i partner e gli alleati, in seno alle Nazioni Unite, all'OSCE, alla NATO e al G7, nonché la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che ha istituito una misura di assistenza a favore dell'Ucraina, da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF), finalizzata a contribuire al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle forze armate ucraine, difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione in corso.

Ribadisce, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)* suggerisce di modificare l'ordine di uno dei tre paragrafi delle premesse al parere, al fine di evidenziare la cornice europea istituzionale e normativa in cui le misure dell'Italia si inseriscono e chiede chiarimenti circa la natura non letale dei materiali militari che si prevede di destinare all'Ucraina.

Interviene il senatore LICHERI *(M5S)* per chiarire che si tratta per esempio di equipaggiamenti o sistemi radar e quant'altro sia utile all'apparato militare.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (n. COM(2021) 851 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore CORBETTA *(M5S)*, relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che prevede di rafforzare il vigente quadro eu-

ropeo sui reati ambientali, sostituendo la direttiva 2008/99/CE, in seguito alla valutazione sulla carente efficacia dell'impianto normativo esistente e a fronte delle crescenti minacce per l'ambiente, soprattutto di carattere transfrontaliero.

I reati contro l'ambiente sono una tra le attività criminali più redditizie a livello mondiale, secondo le informazioni fornite da *Eurojust*, questi hanno sperimentato negli ultimi decenni un rapido aumento all'interno dell'Unione europea e rappresentano la causa di considerevoli danni alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo e delle fonti idriche, nonché dei conseguenti effetti negativi sulla flora e la fauna.

La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente ha introdotto un elenco delle attività che costituiscono reato ai danni dell'ambiente, disponendo che gli Stati membri provvedano affinché tali reati e il favoreggiamento e l'istigazione a commetterli siano punibili penalmente attraverso sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche.

Nel 2020 la Commissione ha pubblicato una valutazione sull'efficacia della direttiva 2008/99/CE, nella quale si segnalavano carenze significative relative all'applicazione sul campo, alla definizione dei reati, ai livelli delle sanzioni, alla scarsa cooperazione transfrontaliera, e al sistema di responsabilità per le persone giuridiche.

Per questo motivo, al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali nell'ambito dei reati contro l'ambiente, anche transfrontaliero, garantire l'efficacia delle sanzioni contro la criminalità ambientale, e migliorare la raccolta e diffusione di dati statistici, si rende necessario aggiornare le norme esistenti e rafforzare il ricorso al diritto penale per raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

La proposta di direttiva in esame prevede quindi di sostituire la vigente direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

Il testo si compone di 29 articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta, ovvero quello di stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni, al fine di una più efficace tutela dell'ambiente.

L'articolo 2 riprende alcune definizioni dei termini e dei concetti utilizzati nella proposta, già elencate nella direttiva 2008/99/CE.

L'articolo 3 riprende un elenco, già contenuto all'interno della direttiva 2008/99/CE, delle attività illecite poste in essere intenzionalmente che, provocando o potendo provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o rilevanti danni ambientali, costituiscono reato. Queste sono relative: alla diffusione di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'ambiente; alla gestione di rifiuti o altre sostanze pericolose; al controllo dei siti di smaltimento in seguito alla loro chiusura; alla produzione, uso e smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive; alla produzione, commercializzazione e uso di sostanze dannose per l'ozono; e alla violazione di norme a tutela di specie animali o vegetali selvatiche o di *habitat* protetti.

Al predetto elenco di reati, la proposta in esame aggiunge i seguenti: la violazione di restrizioni o divieti relativi alla commercializzazione di determinate sostanze inquinanti; la realizzazione di lavori di costruzione o interventi, sull'ambiente o sul paesaggio, dannosi per l'uomo, l'ambiente, i beni materiali e il patrimonio culturale; la spedizione illegale di rifiuti effettuata in quantità non trascurabile; le operazioni di riciclaggio delle navi non effettuate negli impianti di riciclaggio inclusi nell'elenco europeo; lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi; l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze pericolose; le attività legate allo smaltimento di materiale radioattivo; l'estrazione di acque superficiali o sotterranee in grado di provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici; la commercializzazione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale; la violazione delle restrizioni relative all'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive nel territorio dell'Unione; e la produzione, la commercializzazione, l'uso e il rilascio di gas fluorurati a effetto serra.

Il citato articolo 3 stabilisce poi che gli Stati debbano assicurare che le azioni elencate costituiscano reato anche se poste in essere per grave negligenza. Inoltre, nel valutare la rilevanza del danno o del danno probabile al fine dell'azione penale, si dovrà tenere conto di una serie di elementi quali le condizioni originarie dell'ambiente colpito, la durata, gravità, diffusione e reversibilità del danno, l'eventuale violazione di una norma autorizzatoria, dell'eventuale entità trascurabile del danno, dello stato di conservazione della specie animale o vegetale oggetto del danno e del costo di ripristino dei danni ambientali.

L'articolo 4 riprende testualmente il medesimo articolo della direttiva 2008/99/CE, sulla punibilità penale del favoreggiamento e dell'istigazione a commettere i reati ambientali, prevedendo in aggiunta anche il concorso e, per determinati reati, il tentativo di reato.

L'articolo 5 riprende il testo della direttiva 2008/99/CE, che impone agli Stati membri di stabilire sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e aggiunge specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena – 10, 6 o 4 anni di reclusione a seconda del tipo di reato – e un elenco di possibili sanzioni supplementari, tra cui: l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici; e il divieto temporaneo di candidarsi a cariche elettive o pubbliche.

L'articolo 6 riprende testualmente la direttiva 2008/99/CE, sulla responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali, e aggiunge all'articolo 7 un elenco di sanzioni che gli Stati membri devono prevedere per le persone giuridiche, tra cui: sanzioni pecuniarie, l'esclusione da aiuti o finanziamenti pubblici, l'interdizione all'esercizio dell'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e lo scioglimento del soggetto giuridico. L'articolo 7 indica altresì livelli massimi delle sanzioni pecuniarie, in termini di percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica (5 o 3 per cento a seconda del tipo di reato).

Gli articoli 8 e 9 recano un elenco delle circostanze che devono essere considerate quali aggravanti o attenuanti in riferimento a determinati reati.

L'articolo 10 stabilisce che gli Stati membri adottino misure volte a consentire il congelamento o la confisca dei proventi derivati dalla commissione o dal concorso nella commissione di reati ambientali e dei beni strumentali utilizzati a tal fine.

L'articolo 11 prevede che gli Stati adottino misure volte a stabilire termini di prescrizione che consentano di condurre le indagini, l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria, indicando a tal fine il periodo massimo di 10 anni e minimo di 4 anni di prescrizione, in relazione a specifiche categorie di pena.

L'articolo 12 fissa i parametri per stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, in relazione al luogo del reato o del danno e alla cittadinanza o residenza abituale dell'autore del reato. Inoltre lo Stato membro può estendere la propria giurisdizione, dopo aver informato la Commissione, a reati commessi al di fuori del proprio territorio, ma solo se nel proprio territorio ha sede la persona giuridica responsabile, il danneggiato è proprio cittadino o residente, e se vi è un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 stabiliscono obblighi per gli Stati membri in materia di protezione delle persone che segnalano i reati ambientali, campagne di informazione e sensibilizzazione in materia di reati ambientali, di dotare le autorità nazionali preposte con adeguate risorse di personale e finanziarie, e di formazione del personale dell'appartato giudiziario.

L'articolo 18 obbliga gli Stati membri a prevedere che, per il perseguimento dei reati ambientali, siano messi a disposizione gli stessi strumenti investigativi utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.

L'articolo 19 prevede l'istituzione, negli Stati membri, di meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali.

Gli articoli 20 e 21 prevedono che gli Stati membri adottino una Strategia nazionale di lotta contro i reati ambientali e che provvedano a monitorarne l'efficacia attraverso la raccolta di dati statistici, pubblicati periodicamente e trasmessi annualmente alla Commissione.

Gli articoli 22 e 23 conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione volti a stabilire il formato standard per la trasmissione dei dati.

L'articolo 24 stabilisce che gli Stati membri debbano recepire la direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 25 stabilisce che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento, una relazione sull'attuazione della direttiva e sulle azioni intraprese, e che, dopo un ulteriore anno, la Commissione presenti una relazione sull'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Gli articoli 26 e 27 stabiliscono che, nel recepire la nuova direttiva, i riferimenti alla direttiva 2008/99/CE si intendono sostituiti con la nuova direttiva, e che cessa di applicarsi la direttiva 2009/123/CE sulle misure di diritto penale contro l'inquinamento delle navi.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta individua come base giuridica l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE, il quale stabilisce la competenza dell'Unione ad adottare direttive per fissare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, se ciò risulta indispensabile per garantire l'attuazione di una politica dell'Unione in un settore oggetto di misure di armonizzazione. In questo caso il settore armonizzato è quello della politica dell'Unione in materia ambientale, disciplinata dall'articolo 191 del TFUE.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di rafforzare la tutela dell'ambiente mediante il ricorso al diritto penale può essere assicurato meglio con un'azione dell'Unione volta all'instaurazione di norme penali e sanzionatorie minime armonizzate in tutti gli Stati membri. Inoltre, tale armonizzazione facilita anche il ricorso agli strumenti della cooperazione giudiziaria europea. L'azione a livello di Unione è inoltre necessaria considerata la natura transfrontaliera insita in molte delle attività criminali connesse all'ambiente e nei conseguenti effetti sulla qualità dell'aria, del suolo e delle fonti idriche.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta di revisione della direttiva 2008/99/CE si limita a quanto necessario a rafforzare il vigente quadro europeo sui reati ambientali e sulle disposizioni sanzionatorie minime armonizzate, in seguito alla valutazione sull'efficacia dell'impianto normativo esistente e alle crescenti minacce per l'ambiente, soprattutto di carattere transfrontaliero. In questo senso, le misure sull'utilizzo di strumenti d'indagine e scambio di informazioni sono incluse solo nella misura necessaria al corretto funzionamento del quadro normativo penale proposto e, sia i reati che le sanzioni, sono limitati alle gravi violazioni del diritto ambientale.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese. Quest'ultimo ha infatti adottato un parere motivato, sostenendo la violazione del principio di sussidiarietà, in relazione all'obbligo per gli Stati membri di prevedere, come sanzioni supplementari nei confronti di persone fisiche che hanno commesso reati ambientali, anche il temporaneo divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche. Secondo il Parlamento svedese, l'introduzione di una tale norma dovrebbe, invece, rimanere nell'ambito della piena discrezionalità di ogni Stato membro. Peraltro, il *Riksdag* non ritiene che una tale norma sia necessaria per raggiungere l'obiettivo complessivo della proposta. Inoltre, la stessa competenza dell'Unione in materia di diritto penale non sembra arrivare fino a poter investire le regole democratiche elettorali nazionali.

Infine, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (n. COM(2021) 562 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, ricorda l'audizione di rappresentanti di Assarmatori, svolta il 15 marzo scorso, e presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, che stabilisce un quadro normativo volto a favorire la pianificazione e gli investimenti a lungo termine per l'uso dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo, nell'ottica dell'impegno dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Ricorda che le misure previste dalla proposta si collocano nel contesto del Green Deal europeo e del pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, che prevede l'estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni al trasporto marittimo (COM(2021) 551), la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia (COM(2021) 563), la direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi COM(2021) 559) e della direttiva sulle energie rinnovabili (COM(2021) 557).

In tale contesto, la proposta prevede di ridurre le emissioni da parte delle navi, stabilendo limiti dell'intensità dei gas a effetto serra per unità di energia usata a bordo di una nave in arrivo, all'interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e l'obbligo di utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di una tecnologia a zero emissioni durante la permanenza in porto, nonché un sistema di avanzo/disavanzo di conformità ai requisiti stabiliti e sanzioni applicabili in caso di disavanzo di conformità, i cui proventi sono assegnati al Fondo per l'innovazione di cui alla direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, il Relatore ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto la maggior parte del settore dei traffici marittimi è per sua natura di carattere transfrontaliero e internazionale, mentre solo il 9 per cento del traffico è costituito da viaggi nazionali, e pertanto, in assenza di una dimensione europea delle misure ad essi riferite, potrebbe porsi il rischio di dare vita ad un mosaico di normative nazionali, relative alle emissioni delle navi, tra loro incoerenti e suscettibili di generare distorsioni del mercato interno e della concorrenza.

In relazione al rispetto del principio di proporzionalità, evidenzia preliminarmente che la tecnologia propulsiva e dei carburanti per il settore navale non ha attualmente alternative che consentano l'utilizzo di carburanti meno inquinanti (salvo il gas naturale liquefatto, GNL, che è comunque un combustibile di transizione, in quanto rilascia importanti percentuali di emissioni di CO_2 in atmosfera, e che non ha un'adeguata rete di produzione, stoccaggio e distribuzione sul territorio), né esiste una chiara prospettiva dei progetti di ricerca sulle possibili alternative all'attuale sistema di propulsione navale nell'arco dei prossimi dieci anni.

Inoltre, in assenza di prospettive a medio termine, su possibili sistemi propulsivi a basse o zero emissioni, non è possibile predisporre piani d'investimento aziendali in nuove tecnologie di propulsori, né elaborare progetti relativi alla loro catena logistica di distribuzione.

Pertanto, il quadro complessivo prospettato nelle proposte normative europee citate, applicabile al settore marittimo, delinea un aggravio normativo e sanzionatorio, con maggiori costi operativi, che gli operatori del settore non hanno possibilità di evitare entro i termini temporali stabiliti e che per questo motivo non appare giustificato. Infatti, oltre agli oneri derivanti dalla proposta sull'uso di combustibili a basse emissioni, il settore marittimo è interessato dagli aggravi derivanti dalla proposta sull'estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni ETS al trasporto marittimo già a partire dal 2023 e dalla proposta sulla tassazione dell'energia da cui deriva l'eliminazione dell'attuale esenzione dalle accise sui carburanti marini.

Tali aggravi sono destinati a produrre conseguenze negative sul livello di concorrenza delle imprese di trasporto marittimo operanti in Europa, rispetto alle altre imprese globali che, non scalando porti europei, non dovranno sottostare alle nuove e più restrittive regole, e rischiano di ridurre in modo significativo anche i flussi di traffico e le attività portuali in Europa, e in particolare nel nostro Paese, con importanti ricadute occupazionali, a vantaggio dei porti immediatamente vicini come quelli del Nord Africa, alcuni già operativi e altri in fase di costruzione.

Il Relatore ritiene, pertanto, che la proposta non rispetti il principio di proporzionalità e propone di chiedere che sia valutata l'opportunità di: svolgere un'analisi di impatto economico commerciale sulle ricadute economiche per le imprese marittime e portuali europee e per l'occupazione, soprattutto per i territori a forte valenza marittima, derivanti dalla proposta sull'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio nel settore del trasporto marittimo e dalla proposta sull'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo; prevedere un allungamento dei tempi di *phase-in* per l'applicazione della proposta sull'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio nel settore del trasporto marittimo e della proposta sull'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, collegando la cadenza temporale di applicazione all'effettiva disponibilità sul mercato di soluzioni alternative all'uso degli attuali combustibili marini; prevedere forme di esenzione dalle misure restrittive all'uso di combustibili non *green*, per i collegamenti marittimi relativi ai servizi essenziali ad assicurare alla po-

polazione insulare la necessaria «continuità territoriale» e per i collegamenti rientranti nelle cosiddette autostrade del mare alternative ai percorsi stradali; prevedere un fondo dedicato, nell'ambito dell'ETS, teso a garantire che le entrate derivanti dalle quote di emissione per il settore marittimo e dalle eventuali sanzioni previste dalla proposta di regolamento sull'uso di combustibili a basse emissioni *(FuelEU Maritime)* siano completamente destinate ai progetti dedicati a individuare tecnologie che consentano la decarbonizzazione del settore marittimo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica (n. COM(2021) 731 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il PRESIDENTE, in assenza della relatrice, senatrice Masini, presenta uno schema di risoluzione, da lei predisposto, sulla proposta di direttiva in titolo, finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica, in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024.

Dopo aver ricordato i contenuti normativi della proposta, ribadisce che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, può essere raggiunto meglio mediante un'azione a livello dell'Unione, che consenta l'instaurazione di un quadro armonizzato e uniforme per tutti gli Stati membri. L'azione a livello di Unione è inoltre necessaria considerata la natura transfrontaliera insita nelle prestazioni di servizi *online* nel settore della pubblicità politica. Le difformità nelle legislazioni nazionali sulla trasparenza nella pubblicità politica, infatti, ha creato una frammentazione normativa, con un aumento dei costi di conformità a carico dei prestatori di servizi e con la compartimentazione geografica della diffusione dei messaggi di pubblicità politica, impedendone la portata transnazionale in tutta l'UE.

Si ritiene, tuttavia, che la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, in quanto, la base giuridica dell'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, appare insufficiente per giustificare l'intervento dell'Unione europea nelle campagne elettorali nazionali e locali e per imporre obblighi ai candidati elettorali nazionali e ai partiti politici («sponsor»). In questo senso, la «frammentazione» normativa a cui si vorrebbe porre rimedio, rappresenta non tanto un problema di mercato interno,

quanto piuttosto espressione delle differenze nei sistemi istituzionali nazionali (bicamerali o unicamerali, ecc.), nelle tradizioni politiche e nelle prassi e procedure di svolgimento, propri della vita democratica di ciascun Paese.

La proposta dovrebbe quindi limitarsi a prevedere minime condizioni volte ad assicurare il buon funzionamento del solo mercato transfrontaliero dei prodotti e servizi di pubblicità politica, al fine di non interferire nello svolgimento delle campagne elettorali nazionali e locali, e nelle scelte di pubblicità politica dei candidati e partiti politici.

Inoltre, la proposta dovrebbe assumere la veste di una direttiva e non di un regolamento, al fine di assicurare agli Stati membri il più ampio margine di discrezionalità, in un ambito normativo sensibile e in grado di influenzare il corso della vita democratica nazionale o locale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2562

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, che incorpora anche le ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina disposte dal decreto-legge 28 febbraio 2022 n. 16;

considerate le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022, e la risoluzione del Parlamento europeo del 1º marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina (P9_TA(2022)0052), attraverso cui si condanna l'aggressione della Federazione russa ai danni dell'Ucraina e si ribadisce la volontà degli Stati membri di sostenere l'Ucraina e la sua popolazione mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare anche in coordinamento con i partner e gli alleati, in seno alle Nazioni Unite, all'OSCE, alla NATO e al G7;

considerata la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che ha istituito una misura di assistenza a favore dell'Ucraina, da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF), finalizzata a contribuire al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle forze armate ucraine, difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione in corso;

considerato che il provvedimento reca disposizioni in materia di partecipazione militare alle iniziative NATO, fornitura gratuita di materiali militari non letali all'Ucraina, assistenza alla popolazione ucraina, rafforzamento della rete diplomatica e consolare a tutela dei cittadini italiani, approvvigionamento del gas naturale e riduzione dei consumi di gas, e potenziamento delle capacità di accoglienza dei profughi ucraini;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria
81ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Mauro Palma, presidente dell'Autorità Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Mauro Palma, presidente dell'Autorità Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, sulla situazione delle detenute madri

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 marzo scorso.

Il presidente FEDE introduce il tema oggetto della seduta, ricordando che la Commissione segue da tempo la questione delle madri detenute con i propri figli.

Il professor Mauro PALMA, presidente dell'Autorità Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, traccia il quadro delle presenze di madri detenute con figli alla data di oggi. Ci sono sette detenute madri con venti figli al seguito in tutt'Italia. Si trovano per la maggior parte non in carcere, ma negli istituti a custodia attenuata (ICAM) tranne che a Roma dove l'ICAM è attualmente in fase di realizzazione. Sono, infatti, tre le soluzioni possibili per le madri detenute con figli che non usufruiscono del ricorso a pene alternative: la prima è la collocazione in una casa famiglia protetta, in un ambiente lontano da quello carcerario e maggiormente adatto alla presenza di minori. Ce ne sono al momento una a Roma e una a Milano. La seconda soluzione è rappresentata da alcuni anni dagli istituti a custodia attenuata, strutture poste in molti casi nei pressi del carcere o all'interno del perimetro della struttura penitenziaria (come nel caso di Torino e Venezia), che possono presentare anche le sbarre alle finestre. Alcune di queste strutture, poi, si trovano in posti isolati e con pochi collegamenti col territorio, come nel caso di Lauro o di Senorbì, mai aperto finora. Fa eccezione l'ICAM di Milano, collocato in città e che non dà la sensazione di essere una struttura detentiva. A Roma-Rebibbia, invece, le detenute madri si trovano nella sezione che prevede l'asilo nido – ed è questa la terza possibilità di collocamento di madri detenute con figli piccoli – all'interno del complesso femminile.

Va segnalato che il numero di madri detenute con figli varia anche in relazione all'attenzione dell'opinione pubblica alla questione: quando nel 2019 ebbe luogo il terribile omicidio di due bambini a opera della madre detenuta nel carcere romano di Rebibbia, il clamore fu tale che nei giorni seguenti la maggior parte delle detenute madri uscì dal carcere perché i magistrati di sorveglianza accordarono loro la possibilità di fruire di pene alternative.

Al riguardo va ricordato che si tratta di una questione delicatissima perché sono in gioco due interessi: da un lato, la necessità, di fronte a reati gravi, di esercitare un controllo effettivo e di garantire la sicurezza; dall'altro, di dare tutela al minore soprattutto rispetto al suo rapporto con la madre e, più in generale, di sincerarsi che il periodo dell'infanzia dei minori avvenga in modo il più possibile in armonia con le necessità infantili.

Va tenuto conto peraltro che per molte decine di migliaia di bambini, in visita presso i loro genitori in carcere, il contatto con l'universo penitenziario costituisce il primo contatto con lo Stato, circostanza, questa, destinata inevitabilmente a pesare nel loro rapporto con le istituzioni anche quando saranno diventati adulti.

Una ulteriore considerazione deve riguardare l'appartenenza, nella maggior parte dei casi, delle madri detenute con figli piccoli a gruppi sociali determinati, che vivono spesso in situazioni di povertà estrema e

marginalità. Tendenza, quest'ultima, che è più generale e che appartiene all'intera popolazione detenuta la quale conta, ad oggi, 54.629 persone nel nostro Paese. Tra queste, 1.200 circa devono scontare una pena inferiore a un anno, ed è un dato che fa riflettere e che dà plasticamente l'immagine della povertà e dell'esclusione come elementi alla base della devianza e della reclusione. E ancora, a fronte di 1.250 detenuti circa che frequentano l'università, ce ne sono quasi 1.000 analfabeti, senza considerare i cittadini stranieri. Ne consegue che un massiccio investimento in istruzione e formazione potrebbe senza dubbio portare a ottenere risultati importanti in vista del reinserimento sociale delle persone detenute.

La senatrice CIRINNÀ *(PD)* sottolinea che anche la situazione riguardante i bambini che si trovano presso madri detenute mette in evidenza il fatto che troppo spesso la magistratura di sorveglianza non svolga con la necessaria attenzione i propri compiti e non disponga in merito alle vicende dei detenuti caso per caso. Al riguardo ricorda l'interrogazione da lei presentata insieme ad altri colleghi al Ministro della giustizia, nella quale sottolinea il ricorso non omogeneo all'esecuzione domiciliare della pena nelle diverse Regioni auspicando che trovi prontamente risposta. Un approfondimento dell'efficacia dell'azione della magistratura di sorveglianza dovrebbe rientrare tra gli obiettivi del lavoro di questa Commissione nel prossimo futuro.

La senatrice BONINO *(Misto-+Eu-Az)*, intervenendo da remoto, chiede un approfondimento sul tema delle case famiglia previste dalla legge n. 62 del 2011 e in particolare cosa, nella prospettiva della personalità presente in audizione, ne abbia impedita la piena attuazione.

La senatrice VANIN *(M5S)* si sofferma sul tema del valore della formazione rispetto ai percorsi di recupero dei detenuti chiedendo una delucidazione rispetto a tale questione.

Il professor PALMA, nel sottolineare che la legge n. 62 del 2011 non ha potuto trovare piena applicazione per la difficoltà che le case famiglia incontrano ad essere finanziate dai Comuni, come previsto dalla legge stessa, e, talvolta, per l'ostilità del territorio. Sottolinea un approccio eccessivamente afflittivo rispetto alla pena come elemento culturale che riguarda non solo l'ambito dei bambini che si trovano presso madri detenute ma anche altre dimensioni della privazione della libertà personale, citando al riguardo il caso di Carlo Giraldi, novantaduenne, che problemi di natura burocratica e di amministrazione della giustizia tengono in una residenza sanitaria assistenziale, pur auspicando egli di poter tornare a casa. Quanto alla formazione come strumento di recupero dei detenuti ricorda che, come è emerso ieri durante la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, alla presenza della Ministra della giustizia, sono bene 1.246 i detenuti che compiono un percorso di studi universitario, 25 addirittura un percorso post-laurea. Ciò dimostra che il recupero dei dete-

nuti deve considerare la formazione come momento privilegiato e qualificante, a integrazione di altri percorsi che possono riguardare la sfera culturale o di cura della persona.

Il presidente FEDE ringrazia il professor Palma e i senatori presenti e collegati da remoto e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria
47ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Giuliana Giusti, coordinatrice del Gruppo di studio sulle politiche linguistiche (GSPL) della Società di linguistica italiana (SLI) e gli avvocati Antonella Macaluso e Stefano Chinotti, componenti della Commissione integrata pari opportunità del Consiglio nazionale forense (CNF).

La seduta inizia alle ore 12,02.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia: audizione della professoressa Giuliana Giusti, coordinatrice del Gruppo di studio sulle politiche linguistiche (GSPL) della Società di linguistica italiana (SLI)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 24 marzo.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell'audizione e dà il benvenuto alla professoressa Giuliana Giusti.

La professoressa GIUSTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori MALAN *(FdI)* da remoto, PAVANELLI *(M5S)*, URRARO *(L-SP-PSd'Az)* e VERDUCCI *(PD)*, ai quali replica la professoressa GIUSTI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la professoressa Giuliana Giusti per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione degli avvocati Antonella Macaluso e Stefano Chinotti, componenti della Commissione integrata pari opportunità del Consiglio nazionale forense (CNF)

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto agli avvocati Antonella Macaluso e Stefano Chinotti.

Gli avvocati Antonella MACALUSO e Stefano CHINOTTI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore VERDUCCI *(PD)*, al quale replicano gli avvocati CHINOTTI e MACALUSO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia gli auditi per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,37.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 29 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 19,40 alle ore 20,25

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 29 marzo 2022

Comitato II

Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato mafia; l'attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione

Riunione n. 8

Coordinatore: GIARRUSSO *(Misto)*

Orario: dalle ore 11,03 alle ore 11,56

Comitato XII

Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche

Riunione n. 12

Coordinatrice: CORRADO *(Misto)*

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,54

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 18,41 alle ore 19,20

Plenaria

171ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

indi del Presidente ff
GRASSO

La seduta inizia alle ore 19,26.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE SULL'ERGASTOLO OSTATIVO

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione sull'ergastolo ostativo. Ricorda che alle ore 14 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Comunica che l'onorevole Ferro ha chiesto di rinviare alla seduta di domani l'illustrazione e la votazione degli emendamenti presentati dal proprio gruppo (non essendovi obiezioni la richiesta si intende approvata).

I correlatori GRASSO *(Misto-LeU-Eco)* e ASCARI *(M5S)* precisano che l'emendamento 10.1 non introduce alcuna modifica alle proposte di riforma normativa ma apporta solo un'integrazione a quanto riferito sull'istruttoria svolta dalla Commissione.

I deputati BARTOLOZZI *(Misto)* e CONTE *(LEU)* intervengono per formulare alcune ipotesi di coordinamento tra la proposta di relazione e i lavori in corso alla Camera dei deputati in merito al disegno di legge sull'ergastolo ostativo.

Il Presidente *ff.* GRASSO rinvia il seguito dell'esame e dichiara conclusa la seduta.

La riunione termina alle ore 19,43.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

RELAZIONE SULL'ISTITUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4-*BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 97 DEL 2021

EMENDAMENTI

10.1

I Relatori

Il paragrafo 10.4 è interamente sostituito dal seguente testo:

10.4 – L'audizione del consigliere Sebastiano Ardita

Il Consigliere Sebastiano Ardita, che ha depositato relazione scritta, nel corso dell'audizione svolta il 15 marzo 2022 ha preliminarmente ricordato che la norma di cui all'art. 4-*bis* O.P., scritta da Giovanni Falcone quando ricopriva l'incarico di Direttore Generale degli Affari penali del Ministero della Giustizia, aveva una struttura semplice.

Nella prima fascia erano previsti reati di criminalità organizzata, terrorismo, mafia, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per i quali il detenuto doveva fornire la prova positiva di non avere più legami con la criminalità organizzata.

Nella seconda fascia venivano ricompresi i reati gravi ma non di contesto organizzato, e cioè i reati di omicidio, rapina, estorsione, detenzione e spaccio di ingenti quantità di stupefacenti: per chi avesse riportato condanna per tali delitti, era sufficiente la prova dell'assenza di rapporti con organizzazioni di tipo mafioso.

La norma, strumento di lotta alla criminalità organizzata, nel corso degli anni ha poi subito quindici modifiche, una sola delle quali determinata dalla pronuncia della Corte Costituzionale sulla collaborazione impossibile, così perdendo la sua struttura e scopo originari.

Nell'esaminare il testo in discussione alla Camera al momento dell'audizione, l'audito ha sottolineato lo «sforzo normativo importante» compiuto dal legislatore che, aderendo alle indicazioni fornite nelle stesse pronunce della Corte Costituzionale che hanno imposto la modifica, ha in-

teso rendere difficile l'accesso ai benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti.

Il consigliere Ardita ha tuttavia indicato il rischio insito nelle formulazione del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* O.P.: la norma dovrebbe limitarsi ad introdurre infatti a carico del detenuto istante un onere probatorio positivo molto difficile, richiedendo al medesimo di allegare elementi specifici che consentano di escludere non soltanto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ma anche il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Nel testo è però contenuto un elenco di 'indici sintomatici' delle predette situazioni che nella pratica applicazione giurisprudenziale, a fronte della difficoltà di dare un contenuto al principio oggettivo fondamentale imposto dalla norma -la richiesta di allegazione di elementi che escludano l'attualità di collegamenti e il pericolo di ripristino dei medesimi-, risultano estremamente pericolosi in quanto rischiano di esaurirne la portata, peraltro con requisiti di cui possono facilmente dotarsi coloro che non hanno affatto rescisso i legami con la criminalità organizzata.

Tale sforzo di esemplificazione e le ulteriori descrizioni normative dei possibili elementi oggetto di allegazione da parte dell'istante e di valutazione da parte del giudice, secondo il consigliere Ardita potrebbero addirittura prestarsi a strumentalizzazioni e finire con l'avvantaggiare proprio i soggetti che hanno ancora collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza o che possono ripristinarli.

Opererebbero in tal senso, ad avviso dell'audito, la indicazione e la valenza attribuiti a iniziative risarcitorie o di giustizia riparativa in quanto la disponibilità di denaro è tipica dei sodali delle associazioni; o anche la menzione di percorsi di revisione critica della condotta criminosa, indice, quest'ultimo, in contrasto peraltro con l'esclusione della rilevanza della mera dichiarazione di dissociazione sancita appena prima nel medesimo testo.

Proprio i possibili indici normativi di valutazione del comportamento del detenuto e gli elementi 'tipizzati' nell'elencazione legislativa sono elementi che sistematicamente correderanno tutte le istanze dei detenuti in questione e che non tengono conto della realtà di «Cosa Nostra» e delle altre mafie che «sono organizzazioni basate sulla falsità, sulla rappresentazione teatrale delle situazioni che si verificano e sull'assunzione di ruoli apparenti e di comune perbenismo».

L'audito ha quindi sottolineato come siano importanti per l'efficacia di una norma la semplicità e chiarezza della stessa, senza l'affastellamento di esempi e di possibili contenuti delle motivazioni, rilevando come sia fondamentale evitare che, dopo l'enunciazione di un criterio rigoroso ed obbiettivo, allo stesso segua una elencazione di possibili indici sintomatici che rischiano invece di esaurirne il contenuto, ampliandone conseguentemente il raggio di applicazione: è altrimenti assai concreto il rischio che la «valvola» che il legislatore ha dovuto prevedere per superare l'incostituzionalità della presunzione assoluta contenuta nell'art. 4-*bis* O.P. si tra-

duca in una falla enorme, che si tradurrebbe nella sostanziale «caduta» del cosiddetto ergastolo ostativo e dell'intero sistema previsto dall'art. 4-*bis*.

Il consigliere Ardita ha poi evidenziato gli aspetti positivi del testo di modifica nella parte in cui prevede la circolarità delle notizie tra organi giudiziari (Magistratura di Sorveglianza, DDA e DNA) e amministrativi (COSP, DAP-Ministero della giustizia), la estensione della partecipazione alle udienze del tribunale di sorveglianza del pubblico ministero del Tribunale che ha pronunciato la sentenza, l'aumento di pena scontata per accedere alla liberazione condizionale ed ha affermato la necessità dell'unicità della giurisdizione nel giudicare sull'ergastolo ostativo.

Ad avviso dell'audito, la concentrazione della competenza presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma con giurisdizione nazionale eliminerebbe il rischio di orientamenti giurisprudenziali eterogenei o di valutazioni difformi in presenza di situazioni analoghe: gli associati del medesimo clan, condannati e detenuti in regioni diverse, sarebbero soggetti alla valutazione di Tribunali di sorveglianza differenti con il concreto rischio, a fronte anche di una norma di difficile interpretazione, di decisioni diverse e contrastanti.

Ha infatti ricordato come in analoga materia riguardante i giudizi di impugnazione dei provvedimenti ministeriali 41*bis* – in ordine ai quali era necessario effettuare lo stesso tipo di accertamento – solo accentrando su un unico tribunale di Sorveglianza è impedita una eterogeneità di decisioni che stava portando ad una compromissione grave della tenuta del regime speciale.

L'audito ha infatti sottolineato come risulti fondamentale, nel giudizio prodromico alla concessione dei benefici, più che l'apprezzamento della «capacità/inidoneità del detenuto di collegarsi con l'esterno», un giudizio sullo stato di «salute» dell'associazione mafiosa e della capacità della medesima di infiltrarsi nelle carceri e di raggiungere i proprio sodali.

Ha poi ribadito che, se l'art. 4 *bis*, comma 1, O.P. non fosse stato «snaturato» con l'inclusione di una congerie eterogenea di reati, risulterebbe molto più agevole la concentrazione della competenza nel Tribunale di sorveglianza di Roma che garantirebbe l'uniformità della giurisdizione.

L'audito si è poi soffermato sul regime del 41-*bis* O.P. e sull'alta sicurezza, evidenziando che «il Parlamento continua a scrivere leggi confuse e senza memoria mentre la mafia comanda in carcere. Sull'ergastolo ostativo e sulla prevenzione della mafia in carcere siamo tornati alla base come nel gioco dell'oca». Quanto accaduto nell'istituto di Santa Maria Capua Vetere «mostra l'abbandono da parte dello Stato degli operatori sul territorio che per anni hanno denunciato e che ad un certo punto si sono fatti giustizia da sé; non si tratta di mele marce, qui erano coinvolti tutti» ed ha sottolineato come le carceri siano il bastione su cui si fonda lo stato di diritto; che la mafia comanda in carcere e che la cosiddetta sorveglianza dinamica, affidata alla polizia penitenziaria, il cui organico è ridottissimo, ha determinato la perdita del controllo dello Stato sulla sicurezza interna e un governo delle carceri basato su gerarchie criminali.

Ha concluso ribadendo la necessità di una legge chiara e di una procedura snella per la «tenuta» della normativa contenuta nell'art. 4-*bis*, che, come denota la sua origine, costituisce uno strumento fondamentale del contrasto alla criminalità mafiosa.

14.1

FERRO, IANNONE, CIRIANI

A pagina 30, quart'ultima riga, modificare ove occorra inserendo il seguente testo: «appare opportuno che la condanna per reati gravi e di criminalità organizzata siano comunque ostativi per taluni benefici penitenziari (come è allo stato per la detenzione domiciliare) e quindi che non tutti i benefici **siano concedibili** in ragione della **particolare pericolosità** del soggetto; si badi bene, pericolosità che è tale non esclusivamente in funzione d'un profilo personale del detenuto, ma anche e soprattutto in ragione della *gravità del delitto commesso*. In caso si ritenga opportuno consentire l'accesso a tutti i benefici, **occorre comunque meglio valorizzare l'idea delle quote di pena significativamente maggiorate** che occorre avere espiato in regime carcerario ordinario per poter ottenere l'ammissione al circuito penitenziario esterno. Si potrebbe anche valutare, per i condannati per reati di prima fascia, di escludere dal computo della pena espiata la **liberazione anticipata** concessa ai fini del *quantum* di pena richiesto per l'accesso ai benefici fino all'espiazione del reato ostativo.».

14.2

FERRO, IANNONE, CIRIANI

A pagina 34, secondo capoverso, modificare ove occorra inserendo il seguente testo: «sarebbe auspicabile ipotizzare che il secondo grado nel merito venga valutato sempre dal **Tribunale di Sorveglianza in diversa composizione.** Anche in tal caso andrebbero valorizzati i pareri della procura nazionale antimafia, nel senso di cui si è detto al punto 2) che precede.».

14.3

FERRO, IANNONE, CIRIANI

A pagina 34, settimo capoverso, modificare ove occorra inserendo il seguente testo: «**sarebbe preferibile riservare anche tali decisioni sempre ad un giudice in composizione collegiale**.».

14.4

FERRO, IANNONE, CIRIANI

A pagina 34, ultimo capoverso, modificare ove occorra inserendo il seguente testo: «sarebbe auspicabile **escludere** la possibilità della concessione di benefici penitenziari **in via provvisoria**, quanto meno per i delitti di cui alla prima fascia. Ove non fosse possibile, prevedere **comunque il regime probatorio rafforzato anche nella fase cautelare**: in quest'ottica potrebbero essere valorizzati i pareri delle procure antimafia; nel senso che andrebbe sempre richiesto un parere ed il parere in questione dovrebbe implicare un vincolo per il giudice di conformare la propria decisione al contenuto dell'informativa, potendosene eventualmente discostare solo sulla base di un onere di motivazione rafforzato.».

14.5

FERRO, IANNONE, CIRIANI

Sostituire a pagina 36 il secondo punto, dalle parole: «- valuti di operare..» alle parole: «... non siano in tale ambito»*, con il seguente testo:*

«– reintroduca le fasce di reati all'interno dei delitti ricompresi nell'art. 4 *bis* O.P. vigente, distinguendo tra reati di prima fascia e di seconda fascia, prevedendo un regime probatorio diverso, in conformità al ragionamento fatto dalla stessa Corte e da quanto emerso in sede di audizioni, atteso che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che l'art. 4 *bis* O.P. è diventato un contenitore che non assicura più la rescissione dei legami con il mondo criminale di appartenenza (mafioso o terroristico): va distinta la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversiva con un diverso onere probatorio da quei reati che, pur contenuti nel primo comma dell'articolo 1 in tale ambito non hanno a che fare necessariamente con tale criminalità organizzata o che hanno natura monosogget-

tiva: infatti nel primo comma dell'art. 4-*bis* O.P. figurano i reati di prostituzione minorile e pornografia minorile, di violenza sessuale di gruppo, di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione.».

14.6

FERRO, IANNONE, CIRIANI

Alla fine dell'elenco, a pagina 37, come ultimo punto, inserire: «La proposta della Commissione fa solo degli accenni all'opportunità che la concessione dei benefici debba prevedere **anche prescrizioni peculiari**, che invece si ritengono assolutamente necessarie. In questa prospettiva si ritiene necessario "normativizzare" l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà del soggetto ammesso al beneficio, tra cui prescrizioni **inibitorie specifiche** (quali ad es. inibizioni rispetto al rientro in alcuni territori ove operano gruppi mafiosi) oltreché prescrizioni di **tipo riparatorio** (ivi compresa la disponibilità del condannato ad adoperarsi in iniziative pubbliche di contrasto alla criminalità organizzata). Andrebbe altresì introdotta una norma che preveda che venga valutata la **idoneità del domicilio** dove il condannato intenda eseguire i benefici richiesti.».

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali interviene il senatore MAGORNO *(IV-PSI)* e i deputati Enrico BORGHI *(PD)*, Maurizio CATTOI *(M5S)* e DIENI *(M5S)*.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 29 marzo 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'imprenditore Andrea Bulgarella del Gruppo Bulgarella SpA
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente,* ricorda come la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, a seguito della segnalazione ricevuta in data 2 febbraio 2022 attraverso il sistema di segnalazione dei disservizi bancari nonché di diverse notizie di stampa che hanno riguardato la persona dell'imprenditore Andrea Bulgarella e le società a lui riconducibili (il Gruppo Bulgarella), intenda acquisire maggiori informazioni sulle vicende relative ai suoi rapporti con il sistema bancario, rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione.

Introduce quindi l'audizione di Andrea BULGARELLA, imprenditore del Gruppo Bulgarella SpA, avvertendo che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Andrea BULGARELLA, *imprenditore del Gruppo Bulgarella SpA.,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì della documentazione classificata dalla Commissione in parte in regime riservato ed in parte in regime segreto.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO *presidente*, a più riprese, i senatori Andrea DE BERTOLDI *(FdI)*, a più riprese, Elio LANNUTTI *(MISTO)*, a più riprese, la senatrice Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, a più riprese, il senatore Gianmauro DELL'OLIO *(M5S)*, il deputato Umberto BURATTI *(PD)*, a più riprese, ed il senatore Mauro Antonio Donato LAUS *(PD)* ai quali risponde Andrea BULGARELLA, *imprenditore del Gruppo Bulgarella SpA.*

Andrea BULGARELLA, *imprenditore del Gruppo Bulgarella SpA.,* chiede, infine, che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente,* apprezzate le circostanze, propone quindi che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12,10 alle ore 12,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 11,00